

XLIV.

2^a TORNATA DI VENERDÌ 19 LUGLIO 1895

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VILLA.

INDICE.

Atti vari:

Disegni di legge (*Presentazione*):

Piano regolatore di Genova (SARACCO). *Pag.* 1411
Leva sui nati nel 1875 (CARENZI) 1426

Disegno di legge:

Provvedimenti finanziari (*Seguito della discussione*) 1412

Oratori:

BOSELLI, *ministro delle finanze* 1413-15
1416-20-45-48 50-51-53
CAMPI 1415
1416-21-24
CERIANA-MAYNERI. 1414
CURIONI. 1437-53
DAL VERME 1413
DE ANDREIS 1413-18
DELLA ROCCA 1451-52
FROLA, *relatore* 1413
1414-15-19-20-24-40-50-52

FUSCO A. 1417
IMBRIANI 1444
MARCORA 1448
MECACCI 1421-24 25
MICHELOZZI 1431
MORELLI-GUALTIEROTTI. 1426
MONTAGNA. 1419
RINALDI. 1433
1443 46-51

SAPORITO 1453
SICCARDI 1414
TORTAROLO 1419
ZAVATTARI 1415-16-23

Interrogazioni:

Crisi solfifera:

Oratori:

COLAJANNI N. 1408
FINOCCHIARO-APRILE 1408
SCIACCA DELLA SCALA, *sotto-segretario di Stato*
per l'agricoltura e commercio 1408
Industria boracifera:
BOSELLI, *ministro delle finanze* 1409
SCIACCA DELLA SCALA, *sotto-segretario di Stato*
per l'agricoltura e commercio 1410
SOCCI 1410

Osservazioni:

Oratori:

BONIN *Pag.* 1406
CIRMENI 1456
CRISPI, *presidente del Consiglio*. 1456
DI RUDINI. 1456-58
GALLETTI 1456
IMBRIANI 1405
14-57

MARAZZI F. 1407
MARTINI 1407-57
NICCOLINI 1456
PIPITONE. 1407
RAMPOLDI 1407
SOLA 1406-55-57
UNGARO 1407

Verificazione di poteri. 1412

Votazione segreta 1454

La seduta comincia alle 14,5.

D'Ayala-Valva, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

Imbriani. Chiedo di parlare sul processo verbale.

Marazzi. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Imbriani ha facoltà di parlare.

Imbriani. Signor presidente, ieri, per deferenza a voi, non ho insistito sul differimento delle interrogazioni, relative all'Affrica; ma ora debbo osservare che abbiamo nel regolamento l'articolo 108 *quater* il quale dice: « Lo svolgimento delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni, deve esser fatto a parte da ogni altra discussione » quindi il rinvio delle interrogazioni al bilancio degli esteri, è in contraddizione col regolamento.

Quest'articolo fu posto appunto per evitare

che i ministri si scaricassero dal rispondere alle interrogazioni e alle interpellanze, rinviandole al bilancio.

Quindi pregherei l'onorevole presidente, quando verrà il signor ministro degli affari esteri, di fargli noto quest'articolo del regolamento e d'invitarlo ad uniformarvi come è suo dovere, ed a far sì che le interrogazioni si svolgano prima che si ponga mano alla discussione del bilancio.

Presidente. Permetta, onorevole Imbriani, ieri è stato semplicemente stabilito che le interrogazioni si svolgeranno il giorno in cui verrà in discussione il bilancio degli affari esteri; ma non si è per niente deciso che debbano svolgersi, o prima, o durante la discussione generale o sui capitoli. Il momento in cui dovranno svolgersi sarà deciso a suo tempo dalla Camera.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sola.

Sola. Ho domandato di parlare perchè l'onorevole Imbriani, interpretando l'articolo 108 *quater* del regolamento, ritiene che lo svolgimento delle interrogazioni debba precedere il bilancio.

Ora io credo che, una volta aperta la discussione generale del bilancio degli affari esteri, debbano aver facoltà di parlare per primi quelli che si sono iscritti per la discussione del bilancio medesimo.

Coloro che hanno presentato interrogazioni relative all'Africa, non possono dimenticare che c'è nel bilancio degli esteri un capitolo che riguarda appunto l'Africa; ed essi potranno parlare su quel capitolo, ma non potrebbero trattare un argomento speciale prima che parlassero coloro che si sono iscritti per trattare l'indirizzo generale della politica estera. Questo mi pare che sia voluto dal regolamento e dalla logica.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonin.

Bonin. Non posso che associarmi a quanto ha detto l'onorevole Sola.

Mi pare che, col procedimento indicato dall'onorevole Imbriani, verrebbero menomati i diritti di coloro che si erano iscritti nella discussione generale ben prima che la Camera ieri prendesse la deliberazione di rimandare le interrogazioni sulla politica africana al bilancio degli esteri. Io credo che queste interrogazioni non potrebbero venire svolte che al capitolo *Africa*, oppure dopo

che avranno parlato quelli che erano già iscritti nella discussione generale.

Presidente. Dunque, onorevole Imbriani, l'onorevole Sola propone che la risposta alle interrogazioni sopra le cose d'Africa, dovendo aver luogo nell'occasione in cui si discute il bilancio degli esteri, trovino la loro sede nel capitolo speciale relativo all'Africa.

Imbriani. Prima d'intraprendere la discussione del bilancio!

Presidente. Ma no! Ella dice prima d'intraprendere la discussione del bilancio: l'onorevole Sola dice prima d'intraprendere la discussione sulla questione africana.

De Bernardis. Ma è contro il regolamento!

Imbriani. Non facciamo del bizantinismo.

Presidente. Io non sono qui per fare del bizantinismo. Dunque, secondo l'onorevole Sola, la discussione del bilancio dovrebbe svolgersi secondo l'ordine delle iscrizioni prese dai vari oratori che intendono parlare su questo bilancio. Quando si giungerà al capitolo Africa, allora prima di entrare nella discussione sulle cose d'Africa, il ministro degli esteri risponderà alle interrogazioni. Questo è ciò che propone l'onorevole Sola, se non ho male inteso.

Sola. Io non ho fatto alcuna proposta, nè ho inteso di consigliare ai miei colleghi quando debbano parlare. Mi sono semplicemente limitato a dire: voi che avete detto già alla Camera che intenderete parlare sulle questioni di Africa, rammentate che nel bilancio degli esteri v'è un capitolo speciale per l'Africa e che non potete pregiudicare i diritti di quei deputati che si sono iscritti nella discussione generale fino dai primi giorni. Mi affido all'onorevole presidente perchè questi diritti siano mantenuti. (*Interruzioni su vari banchi*).

Imbriani. Permettete, in questo modo, signor presidente, ogni ministro può eludere una interrogazione.

Io trovo proprio che questo sia bizantinismo, cari amici Sola e Bonin.

Se le interrogazioni sull'Africa sono state rinviate al bilancio, ciò non menoma il diritto dell'interroganti. Questo l'ho udito da persona che di regolamento s'intende molto, per essere stato nella Commissione del regolamento per lungo tempo, dal deputato Martini; perciò non parlo io e cedo la parola al deputato Martini. (*Si ride*).

Presidente. Ormai siamo fuori del processo

verbale e siamo entrati in una questione che deve essere trattata più tardi quando si stabilirà l'ordine dei lavori parlamentari.

L'onorevole Marazzi ha facoltà di parlare.

Imbriani. No, il deputato Martini...

Presidente (Con forza). Ho già detto che la questione rimane riservata.

Martini. Scusi, signor presidente, c'è il regolamento: l'osserviamo o non l'osserviamo?

Presidente. Ella farà le sue osservazioni quando stabiliremo l'ordine dei lavori parlamentari.

Martini. Sta bene.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marazzi.

Marazzi. Ieri, non so se per causa della mia fiavole voce, o della mano nervosa del presidente, mentre io avevo domandato di parlare si è suonato il campanello ed io non ho potuto parlare...

Presidente. Ma quando?

Marazzi. Ieri sera.

Io aveva chiesto di parlare sopra l'ordine dei lavori parlamentari; ma è stata chiusa la discussione e non ho potuto parlare.

Presidente. Onorevole Marazzi, la sua voce non pervenne fino al banco della Presidenza.

Marazzi. Ho già detto, perchè era fiavole.

Io intendevo domandare che la legge sul matrimonio degli ufficiali mantenesse il posto che aveva nell'ordine del giorno. (*Rumori — Interruzioni*).

De Bernardis. Non la vogliono.

Presidente (Con forza). Facciano silenzio!

Marazzi. Siccome nella discussione sull'ordine del giorno il Governo era rimasto muto, così io intendevo che si pronunciasse sopra questa questione, e specialmente il presidente del Consiglio.

Una voce. E perchè?

Marazzi. Perchè mi sarebbe interessato sapere che cosa egli pensasse su questo punto.

Presidente. Onorevole Marazzi, la Camera ha deciso.

Marazzi. Mi lasci finire, e vedrà che siamo d'accordo su tutto.

Però confesso subito la mia ingenuità: dal modo di alzarsi della maggioranza ho capito subito che aria spirava.

Non insisto più oltre. Io non spero altro che in un'amnistia, in un indulto dato da chi è al di sopra dei partiti.

Imbriani. La questione dovrà essere definita; c'è un impegno d'onore.

Ungaro. Sicuro! Tanti poveri infelici stanno aspettando!

Pipitone. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pipitone.

Pipitone. Io non intendo di parlare sul processo verbale; posso quindi lasciar parlare coloro i quali debbono parlare sul processo verbale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rampoldi.

Rampoldi. Debbo dichiarare che, se ieri avessi potuto essere presente, avrei votato contro le conclusioni della Giunta delle elezioni. (*Rumori*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gaetani di Laurenzana Antonio.

Gaetani di Laurenzana Antonio. Faccio la stessa dichiarazione.

Sola. Mi pare che essendo presente l'onorevole ministro degli esteri...

Presidente. Ma non è questione da trattarsi ora. Intanto dichiaro approvato il processo verbale. (*Conversazioni*).

(*È approvato*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pipitone.

Pipitone. Il calendario mi ricorda che oggi è una grande ricorrenza patriottica e sento quindi il dovere di richiamare all'attenzione della Camera questo ricordo.

Nel giorno 19 luglio del 1862 Garibaldi, raccogliendo la voce di un popolano, gridò in Marsala per la prima volta « o Roma o morte. » Ed in questo giorno, qui, dove il pensiero ed il cuore della patria italiana palpitano, io credo di dover mandare, prima che comincino i nostri lavori, un pensiero ed un palpito del cuore a quella terra alla quale Garibaldi prima si indirizzò col dilemma che incarnava il pensiero italiano per abbattere la teocrazia: o Roma o morte! (Bene! Bravo! *all'Estrema sinistra*).

Presidente. La Camera non può non associarsi al sentimento patriottico espresso dall'onorevole Pipitone.

L'onorevole Ungaro su che cosa ha chiesto di parlare?

Ungaro. Sulla conclusione del discorso dell'onorevole Marazzi...

Presidente. Ormai su questo non posso lasciarla parlare.

Ungaro. Si tratta di una legge che interessa tutta la classe degli ufficiali...

Presidente. Ella non può parlare.

Ungaro. Ma non è questo il modo di...

Presidente. Prego gli stenografi di non raccogliere le parole dell'onorevole Ungaro...
(*Conversazioni — Commenti*).

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto un congedo per motivi di famiglia gli onorevoli: Ferrero di Cambiano, di giorni 4; Ricci Vincenzo, di 8; Daneo Gian Carlo, di 3; Sanguinetti di 3; Cerruti, di 12; Di Frasso-Dentice, di 10. Per motivi di salute gli onorevoli: Cremonesi, di giorni 6; Pandolfi, di 8; Cappelleri, di 15. Per ufficio pubblico gli onorevoli: Borgatta, di giorni 4; Tozzi, di 7.

(*Sono conceduti*).

Interrogazioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni: prima viene quella dell'onorevole Colajanni Napoleone al ministro d'agricoltura e commercio « sul ritardo nella presentazione del disegno di legge inteso a provvedere alla crisi zolfifera. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio.

Sciaccia della Scala, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e il commercio. Io credevo che l'interrogazione dell'onorevole Colajanni fosse esaurita dal momento che l'onorevole ministro aveva già presentato il disegno di legge sulla costituzione dei magazzini generali per gli zolfi, ed è già stata eletta la Commissione parlamentare che esaminerà tale disegno di legge. Quindi io non saprei che cosa rispondere all'interrogazione dell'onorevole Colajanni a meno che egli avesse qualche cosa da aggiungere.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Colajanni Napoleone.

Colajanni Napoleone. Io sono lietissimo di aver mantenuto questa interrogazione perchè essa mi dà modo di manifestare, perchè sia qui autorevolmente smentito, un sospetto che si è fatto strada nelle popolazioni siciliane, e cioè, che il disegno di legge per l'istitu-

zione dei magazzini generali zolfiferi presentato alla metà di luglio, possa fare il paio con quello sui latifondi, ossia non essere discusso nè approvato dalla Camera. Ora io sono sicuro che questo non è nelle intenzioni nè del ministro di agricoltura e commercio, nè dei suoi colleghi; e perciò invoco la loro buona volontà e la conoscenza che essi hanno delle tristissime condizioni di 100,000 individui che vivono esclusivamente di questa disgraziata industria, affinchè il Ministero coll'autorità che ha su questa Camera, sulla sua maggioranza, che è tanto benevola e docile verso di esso, faccia approvare, prima della chiusura dei lavori parlamentari, questa legge che è di tanta importanza per la Sicilia.

Mi auguro che chi rappresenta qui il ministro di agricoltura e commercio, vorrà dirmi una parola che possa tranquillare completamente i lavoratori degli zolfi in Sicilia.

Sciaccia della Scala, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura ed il commercio. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Sciaccia della Scala, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e il commercio. Posso assicurare l'onorevole Colajanni, che il Governo, il quale ha presentato questo disegno di legge, ha il massimo interesse che esso sia discusso e votato prima che la Camera prenda le sue vacanze.

Finocchiaro-Aprile. Chiedo di parlare per dare uno schiarimento.

Presidente. Parli, per dare uno schiarimento.

Finocchiaro-Aprile. In seguito alla interrogazione fatta dall'onorevole Colajanni, ed alla risposta data a questa interrogazione dall'onorevole sotto-segretario di Stato per l'agricoltura ed il commercio, debbo dichiarare che la Commissione parlamentare, nominata dagli Uffici per l'esame del disegno di legge in questione, si è già costituita; ha cominciato l'esame del disegno stesso; ha richiesto ai ministri proponenti alcuni schiarimenti, sopra quesiti che la Commissione stessa ha formulato, ed ha, in pari tempo, rivolto preghiera ai ministri medesimi, perchè le risposte a questi quesiti vengano mandate sollecitamente, essendo non solo nel Governo, ma nella Commissione, fermo il proposito di porre la Camera in condizione di discutere questo disegno di legge prima di prender le vacanze, affinchè possa questa questione avere solleci-

tamente quella soluzione che meglio risponda alle legittime aspettative di quelle popolazioni.

Tenevo a fare questa dichiarazione, a nome della Commissione.

Presidente. Viene ora l'interrogazione che gli onorevoli Soggi, Ruggieri ed Angiolini hanno rivolto ai ministri delle finanze e di agricoltura e commercio « circa il ritardo nel provvedere ai rimedii, da essi medesimi da vari mesi suggeriti e riconosciuti di urgente attuazione se vuolsi evitare la completa rovina dell'industria nazionale boracifera a pro di Ditte e produttori stranieri. »

Onorevole ministro delle finanze, ha facoltà di parlare.

Boselli, ministro delle finanze. Dal tenore di questa interrogazione traspare che gli onorevoli interroganti, hanno essi medesimi suggerito dei rimedi.

Ma dei rimedi che essi hanno suggeriti, a me non è mai giunta notizia. Ricordo però che nel mese di aprile ebbi una comunicazione sull'argomento dal mio collega il ministro di agricoltura e commercio, il quale richiamava con viva sollecitudine la mia attenzione sulle condizioni dell'industria dell'acido borico in Italia.

Recentemente poi ho ricevuto un'istanza della ditta Durval e Valentini, raccomandata dalla Camera di commercio di Livorno.

Questa ditta domanda l'istituzione di un dazio d'importazione sull'acido borico raffinato, la cui esenzione non è vincolata nei trattati di commercio e che si diminuisca il dazio d'esportazione sull'acido borico greggio e si abolisca per quello raffinato.

La ditta stessa domanda altresì che gli accertamenti della tassa di ricchezza mobile siano fatti sopra una base ad essa più favorevole anche in rapporto al 1893 e al 1894 sul prezzo cioè di lire 35.

Sta in fatto che l'industria dell'acido borico in Italia versa in difficili condizioni.

Fino a pochi anni addietro essa non temeva concorrenza alcuna; ma oggi sente gravemente gli effetti del grande svolgimento della esportazione della boracite o borato di calce dall'Asia Minore e dall'America del Sud; il cui prezzo tanto ribassato stimolò l'impianto di molte fabbriche di raffinazione in Inghilterra e in Germania, dalle quali oggi largamente si produce e si esporta.

Però, mentre riconosco l'importanza di

questi fatti, debbo far notare agli onorevoli interroganti, ed alla Camera, che le cifre del commercio internazionale dell'acido borico, dimostrerebbero che il momento acuto della crisi dell'industria non è quello d'oggi.

Imperocchè è vero che dieci anni addietro l'importazione non era che di 49 quintali, e che nel 1894 era salita a 326, ma è pur vero che la cifra massima dell'importazione si ebbe nel 1891, nel qual anno essa fu di quintali 457.

E se guardiamo all'esportazione, si trova che, con varie vicende, è discesa in dieci anni da 25,000 a 13,000 quintali, e dico con varie vicende perchè, mentre nel 1888 era improvvisamente discesa a 12,000 quintali, nel 1890 era risalita nuovamente a 25,000 per ridiscendere negli ultimi due anni a 13,000.

Data questa condizione di cose, non v'è dubbio essere questo un argomento meritevole di studio.

Ma anche in questa questione, che ha poco interesse per l'erario (poichè non si tratta che di un entrata di circa 30,000 lire), lo studio deve essere fatto sotto vari aspetti, ma principalmente sotto quello economico.

Insomma, io non sarei alieno in massima a che s'imponesse un dazio d'importazione sull'acido borico, specialmente raffinato, però non prima di avere ben ricercato quale influenza il dazio stesso potrebbe avere sulle molteplici industrie che si servono di questa materia, e di averne ben ponderata la misura. Perchè sarebbe cosa vana molestare tante industrie senza giovare a quella dell'acido borico.

In quanto al dazio di esportazione la cosa diventa un po' più difficile non potendo tener disgiunta la questione dell'acido borico da quelle di altri dazi d'esportazione, insieme alle quali però sarà sollecitamente studiata.

Per quanto concerne la tassa di ricchezza mobile darò agli onorevoli interroganti una risposta molto esplicita.

Il ministro non deve in nessun modo occuparsi degli accertamenti della tassa di ricchezza mobile. La nostra legge stabilisce i modi di accertamento, che devono essere seguiti dalle Commissioni comunali e provinciali. Io so che qualche rara volta, qualcuno dei miei predecessori è intervenuto a determinare i criteri di accertamento di qualche grande industria.

Io non ho mai seguito, nè seguirò mai

questo sistema, perchè lo credo contrario allo spirito della legge, e politicamente pericoloso. Pensate ciò che avverrebbe il giorno in cui il ministro delle finanze divenisse il tassatore della ricchezza mobile, indicasse i criteri di accertamento di una tassa la quale tocca tanta parte della vita economica della nazione.

La questione sollevata non può essere risolta che dalle Commissioni comunali e provinciali.

Presidente. L'onorevole sotto-segretario dell'agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

Sciacca della Scala, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio. Poche parole io debbo aggiungere a quelle che ha detto l'onorevole ministro delle finanze per la parte che riguarda il Ministero d'agricoltura e commercio.

È pur troppo vero che l'industria boracifera, già tanto fiorente in Toscana, versa adesso in una crisi gravissima.

Il Ministero d'agricoltura e commercio si è molto impensierito di questa crisi, e non ha mancato di rappresentare al Ministero delle finanze i reclami delle ditte interessate.

Che la crisi sia grave risulta dal fatto che l'anno scorso sulla piazza di Livorno il borace ha subito un ribasso del 38 per cento, l'acido borico greggio del 25 per cento e quello raffinato del 21 per cento. Basta enunciare queste cifre per convincersi che quella industria versa in grande disagio. Il Ministero d'agricoltura e commercio non mancò di sottoporre alla benevolenza del Ministero delle finanze le domande delle ditte interessate toscane sollecitandolo a fare qualche cosa in loro favore.

Bisogna considerare che l'America, che prima consumava l'acido borico che veniva dalla Toscana, adesso non solo produce acido borico, ma lo esporta e lo raffina.

Anche in Germania ed in Inghilterra, come disse pure il ministro delle finanze, sono sorte molte fabbriche, e, per l'abbondanza che c'è d'acido borico greggio, sono sorte moltissime fabbriche d'acido borico raffinato.

Ora evidentemente si tratta di un'industria, la quale è colpita con un dazio nella sua esportazione in modo da favorire il mercato straniero, e viceversa poi, non avendo nessun dazio protettore nella importazione, favorisce egualmente la concorrenza straniera.

Quindi il Ministero d'agricoltura e commercio si augura che il Ministero delle finanze voglia accogliere le istanze degli interessati almeno nella parte che riguarda un dazio di difesa.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Soggi.

Soggi. Io sarò brevissimo, tanto più che, sia l'onorevole ministro delle finanze, sia il sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio, hanno afferrata giustamente la questione, cosicché io non farei che ripetere malamente quello che essi hanno detto con tanta chiarezza, esponendo dei dati che corrispondono perfettamente ai miei.

Sapevo già che da parte del Ministero di agricoltura e commercio si era cercato di fare il possibile per assecondare le domande degli industriali, essendosi riconosciuto che la industria boracifera, che prima era molto remunerativa, ora non lo è più. Basti dire che da 100 lire al quintale il prezzo dell'acido borico è disceso a 35. Questa differenza di prezzo è enorme e quindi è facile comprendere la necessità che il Governo aiuti questa industria.

Io pure sono contrario a tutti i dazi di protezione, ma qui si tratta di aiutare una industria caduta in basso per le condizioni del mercato.

Faccio riflettere ancora che, se quegli studi che il ministro delle finanze ha promesso di fare non si faranno nel più breve tempo possibile, ci troveremo presto dinanzi al fatto della chiusura delle fabbriche, ed allora la questione economica si complicherà con una questione d'ordine pubblico, perchè centinaia di operai saranno licenziati e messi sul lastrico con le loro famiglie.

Quegli operai sono d'indole mite, ma sentono tanto la loro dignità che, piuttosto di inchinarsi a chieder l'elemosina per le strade, potrebbero erompere in tumulti ed in moti sovversivi.

Trattasi, quindi, di una questione, la quale esige non solamente tutta l'attenzione del ministro delle finanze, perchè si tratta di tutelare una industria nazionale, ma quella altresì di tutto il Governo, e specialmente del ministro dell'interno, perchè potrebbe divenire un fomite di disordine. Il giorno in cui queste fabbriche fossero chiuse, ed assicuratevi che saranno chiuse e fra breve tempo, se non provvederete (perchè non si può nemmeno

supporre che degli industriali vogliano continuare una industria che è loro a danno) avremo dei disordini.

Ringrazio l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio, perchè francamente non poteva fare di più, ma prego il ministro delle finanze di volere accogliere le giuste domande, che per mezzo delle Camere di commercio di Roma e di Livorno, hanno fatto le Ditte; perchè se c'è un caso in cui sia necessario e urgente provvedere, è appunto questo.

Presidente. Così le interrogazioni sono esaurite.

Presentazione di un disegno di legge.

Presidente. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di presentare un disegno di legge.

Saracco, ministro dei lavori pubblici. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge approvato dal Senato del Regno: Approvazione del piano regolatore dell'ampliamento della città di Genova nella parte alta del quartiere di San Teodoro.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito.

Votazione a scrutinio segreto.

Presidente. Ora passeremo alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge indicati nell'ordine del giorno.

Si faccia la chiama.

Ricci, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Adamoli — Afan de Rivera — Amadei — Angiolini — Anselmi — Anzani.

Badini Confalonieri — Baragiola — Barazzuoli — Basetti — Benedini — Bentivegna — Bernabei — Bertolini — Bertollo — Biancheri — Bogliolo — Bonin — Boselli — Bracci — Brena — Brunetti Eugenio — Buddassi.

Cadolini — Calvanese — Cambray-Digny — Campi — Canegallo — Capaldo — Carcano — Carenzi — Carlomagno — Carotti — Casale — Casalini — Casana — Castorina — Celli — Ceriana-Mayneri — Chiapusso —

Chiaradia — Chimirri — Chinaglia — Cibrario — Cimati — Colajanni Federico — Colajanni Napoleone — Colleoni — Colpi — Comandù — Coppino — Costa Alessandro — Costa Andrea — Costantini — Costella — Cottafavi — Credaro — Crispi — Curioni.

D'Alife — Dal Verme — Daneo Edoardo — Dari — D'Ayala-Valva — De Amicis — De Andreis — De Bellis — De Bernardis — De Blasio Vincenzo — Del Balzo — De Leo — Del Giudice — Della Rocca — De Marinis — De Riseis Giuseppe — De Salvio — Di Lenna — Di Sant'Onofrio — Donadoni — Donati Carlo.

Elia — Ercole.

Facta — Falconi — Fanti — Farina — Farinet — Fasce — Fazi — Fede — Ferracchiù — Ferraris Maggiorino — Fili-Astolfone Finocchiaro-Aprile — Flaùti — Florena — Fortis — Fracassi — Frola — Fulci Nicolò — Fusco Alfonso.

Gaetani di Laurenzana Antonio — Galletti — Galli Roberto — Gallini — Gallotti — Gamba — Garibaldi — Gianolio — Giordano-Apostoli — Giovanelli — Giusso — Grandi — Grassi-Pasini — Grippo — Grossi — Gualerzi — Guicciardini.

Imbriani-Poerio.

Lacava — Lampiasi — Lausetti — Leali — Leonetti — Lochis — Lojodice — Luzzatti Ippolito — Luzzatti Luigi — Luzzatto Attilio — Luzzatto Riccardo.

Macola — Marazio Annibale — Marazzi Fortunato — Marcora — Marescalchi Alfonso — Marescalchi-Gravina — Mariani — Marinelli — Martinelli — Martini — Marzotto — Matteini — Matteucci — Mazza — Mecacci — Mel — Menafoglio — Menotti — Mezzanotte — Miceli — Michelozzi — Minelli — Miniscalchi — Mocenni — Montagna — Morandi — Morelli Enrico — Morelli-Gualtierotti — Morin — Morpurgo — Murmura — Mussi.

Napodano — Niccolini.

Omodei.

Palamenghi-Crispi — Panattoni — Pansini — Pantano — Papa — Pavia — Pellegrino — Peroni — Picardi — Piccolo-Cupani — Pierrotti — Pini — Piovene — Pomilj — Pottino — Pozzi.

Radice — Rampoldi — Randaccio — Rava — Ricci Paolo — Rinaldi — Rizzetti — Rizzo — Romano — Roncalli — Rossi

Rodolfo — Roxas — Rubini — Ruffo — Ruggieri Giuseppe — Rummo.

Sacchetti — Salandra — Salsi — Santini — Saporito — Schiratti — Sciacca della Scala — Scotti — Serrao — Severi — Siccardi — Silvestrelli — Silvestri — Sineo — Socci — Solinas-Apostoli — Sonnino Sidney — Spirito Beniamino — Spirito Francesco — Stelluti-Scala.

Tacconi — Taroni — Terasona — Testasecca — Toaldi — Tondi — Tornielli — Torrigiani — Tortarolo — Trinchera — Tripepi Demetrio — Turbiglio Giorgio.

Ungaro.

Valle Angelo — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Vischi — Visocchi.

Weil-Weiss — Wollemborg.

Zainy — Zavattari.

Sono in congedo :

Barracco — Bastogi — Bertoldi — Borsarelli — Broccoli — Brunetti Gaetano.

Calpini — Calvi — Cantalamessa — Canzi — Capoduro — Cerutti — Civelli.

Daneo Giancarlo — Danieli — De Gaglia — De Luca.

Fani.

Garlanda.

Lucifero.

Mazzino.

Orsini-Baroni.

Paganini — Pais-Serra — Pastore — Pignatelli — Pisani — Poggi.

Ricci Vincenzo.

Sanguineti — Suardo Alessio.

Torraca — Tripepi Francesco — Turbiglio Sebastiano.

Sono ammalati :

Biscaretti.

Capilupi — Cappelleri — Cremonesi — Cucchi.

Delvecchio.

Faggiuoli.

Gemma — Giuliani — Gui.

Lorenzini.

Meardi — Molmenti.

Pandolfi.

Ridolfi.

Sani Severino.

Trompeo -- Turrisi.

Assenti per ufficio pubblico :

Borgatta.

Calleri — Cavagnari.

Tozzi.

Presidente. Si lascieranno le urne aperte.

Verificazione di poteri.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Elezione contestata del deputato Colleoni nel collegio di Thiene.

La Giunta per le elezioni propone: che sia convalidata l'elezione del collegio di Thiene nella persona dell'onorevole conte Guardino Colleoni.

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti queste conclusioni della Giunta.

(Sono approvate).

Seguita la discussione dei provvedimenti finanziari.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti di finanza e di tesoro.

La Camera ricorda che all'articolo 4 sono stati presentati dall'onorevole Colombo ed altri modificazioni intese a sostituire ai primi tre comma dell'articolo della Commissione altri tre proposti dall'onorevole Colombo medesimo.

Nessuno chiedendo di parlare, li metterò a partito.

(Dopo doppia prova e doppia controprova gli emendamenti Colombo sono respinti).

Ora viene l'aggiunta proposta all'articolo 4 dell'allegato F dagli onorevoli Gaetani Luigi, Michelozzi, Civelli, Grossi, Visocchi e Leonetti:

La rileggo:

« Ai proprietari o esercenti contemplati in questo articolo è concessa la franchigia dell'imposta per anni tre per ogni impianto nuovo da attivarsi dopo la promulgazione della presente legge, purchè ne facciano regolare denuncia nei modi e termini che saranno indicati nel regolamento per l'esecuzione della legge stessa. »

La pongo a partito. Chi l'approva sorga.

(Dopo prova e controprova non è approvata)

Viene ora l'emendamento dell'onorevole Luchino Dal Verme, il quale propone che al primo comma dell'articolo 4 dell'allegato F, dopo le parole: « in base ai rispettivi contratti, » si aggiunga: « o in mancanza di questi, in base al prezzo unitario per candela stabilito dal produttore. »

Boselli, ministro delle finanze. L'onorevole Dal Verme credo che potrà accettare una proposta che, d'accordo con la Commissione, ora sarà letta alla Camera. Se avrà la cortesia, prima di parlare, di udire questa proposta io gliene sarò grato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Frola, relatore. Anzitutto in questo articolo occorre aggiungere un'e. Ove si dice: « sulla quantità presunta da distribuirsi ai singoli consumatori », bisogna mettere: « e in base ai rispettivi contratti. » Poscia verrebbe lo emendamento proposto dall'onorevole Dal Verme, il quale emendamento concorda del tutto col concetto che ispirò la Commissione a presentare la proposta che leggesi nell'articolo che discutiamo. E perciò bisogna anche contemplare il caso in cui non vi sieno contratti.

Bisognerebbe a tale intento aggiungere queste parole: « o in mancanza di questi, in base al prezzo unitario per candela proposto dal produttore. » Sono le stesse sue parole.

Presidente. Dunque mi pare che sia concordato.

Vuol parlare l'onorevole Dal Verme?

Dal Verme. Semplicemente per ringraziare la Commissione, la quale per bocca del suo relatore ha accettato quello che io aveva proposto.

Presidente. Mi pare dunque che ci sia concordia fra il proponente la Commissione ed il Governo di emendare il comma in questo modo: che dopo la parola *consumatori* ci sia la congiunzione *e*; in seguito, dopo le parole: *in base ai rispettivi contratti*, si aggiunga: « o in mancanza di questi, in base al prezzo unitario per candela stabilito dal produttore. » Il resto come nell'articolo.

Metto a partito l'articolo 4° così emendato.

(È approvato.)

Articolo 5° della Commissione.

« Per la risoluzione dei ricorsi contro la liquidazione della tassa, la determinazione del canone, nei casi previsti dagli articoli

3 e 4, si osserveranno le disposizioni della legge sugli spiriti. »

Non essendovi alcuno iscritto, metto a partito questo articolo.

(È approvato.)

Articolo 6°, che corrisponde al 5° del disegno ministeriale.

« Nessuno può esercitare un'officina per la produzione del gas-luce o della corrente elettrica senza averne fatto, almeno venti giorni prima d'incominciare la lavorazione, apposita dichiarazione all'Intendenza di finanza della provincia, che rilascia una licenza.

« La licenza vale per la persona o Ditta e per il luogo in essa indicati; è efficace per l'anno solare nel quale è rilasciata ed è soggetta alla tassa:

di lire 25 per le officine impiantate per il consumo proprio di un solo stabilimento e per quelle che producono per la distribuzione pubblica o privata in Comuni di popolazione inferiore ai 5 mila abitanti;

di lire 50 per le officine in Comuni di popolazione compresa fra 5 e 10 mila abitanti;

di lire 50 per le officine che producono per la distribuzione pubblica o privata in Comuni di popolazione inferiore ai 10 mila abitanti;

di lire 100 per quelle in Comune di popolazione compresa fra 10 e 50 mila abitanti;

di lire 200 per quelle in Comuni di popolazione superiore a 50 mila abitanti;

di lire 400 per quelle in Comuni di popolazione superiore a 100 mila abitanti. »

L'onorevole De Andreis ha facoltà di parlare.

De Andreis. Io, in genere, sono nemico di questi diritti di licenza, che ricordano troppo il diritto di mano regia, per effetto del quale nessuno poteva aprir bottega o battere il martello senza un permesso regale, e nessuno poteva compiere quel qualunque lavoro che oggi è diventato libero, senza ottenere una specie di privativa dal Ministero del Re. Ma qui mi pare inoltre che anche questo diritto di licenza al più al più dovrebbe semplicemente rappresentare le spese di bollo e i diritti di cancelleria; unicamente questo. Invece, in questa legge, il diritto di licenza ha un carattere graduale che stona con tutto il nuovo carattere scientifico della tassa progressiva perchè si fonda sul numero degli

abitanti senza tener conto di tutte le altre circostanze che possono influire sulla prosperità di un'industria.

Voi avete proposta una tassa, la Camera l'ha votata, e graverà più o meno sui vari stabilimenti. Voi imponete ora che tutti gli anni si debba domandare la licenza di esercizio: e mentre domandate 20 lire in un Comune di 20,000 abitanti, domandate 400 lire in un Comune superiore a 100,000 abitanti: senza tener conto che un'officina anche in un Comune superiore a 100,000 abitanti può trovarsi in condizioni peggiori di un'officina posta in un Comune di mille abitanti. Ora io domando: questa licenza di 400 lire è una tassa puramente fiscale o è veramente una tassa di licenza?

Se è vero che questa tassa di licenza è chiesta per sopperire alle spese di vigilanza, la tassa, secondo me, non dovrebbe essere mai superiore alle 20 lire. Perciò propongo che la tassa di licenza sia uniforme e di venti lire per tutte le officine, qualunque sia il numero degli abitanti.

Perchè davvero una tassa di questo genere, stabilita in modo progressivo, mi pare così contradicente a tutto il nostro diritto pubblico, che io non la capisco neppure in un progetto fiscale come questo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Frola, relatore. Io osservo all'onorevole De Andreis che la licenza di cui si parla in questo articolo, è solamente una licenza di esercizio: ciò dico per chiarire il dubbio che è sorto in proposito.

E così essendo, essa è, come ben disse l'onorevole De Andreis, un diritto fiscale conforme a tutti i principii che regolano non solamente queste licenze, ma tutte le altre di esercizio, e che servono a compensare lo Stato delle spese che incontra per la sorveglianza che gli incombe.

Evidentemente questa tassa non può essere uniforme, ma deve essere in rapporto alle spese che incontra lo Stato e, nel caso concreto, alla importanza delle officine.

Per conseguenza la Commissione non può accogliere l'emendamento dell'onorevole De Andreis, ma deve mantenere l'articolo quinto come è stato proposto.

Siccardi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Siccardi. Io vorrei domandare alla Commis-

sione ed al Governo: questa tassa che oggi ci proponete è, o no, un duplicato di tassa? Perché, se è un duplicato, vedrà la Camera se dovrà approvarla; se non lo è, bisogna spiegarsi bene.

A me sembra che sarebbe stato meglio, invece di una tassa di 60 centesimi per etto-watt, dire addirittura 65 e farla finita. Ma no, signori: oltre alla tassa sulla luce elettrica si vuole anche una tassa grave di licenza.

L'onorevole relatore la giustifica come compenso allo Stato per spese di sorveglianza.

Ma quando si impone una tassa, essa deve comprendere di per sé tutte le spese che si incontrano per applicarla. Per cui io dico: se si tratta di un duplicato di tassa, ditelo chiaramente, e noi la voteremo o no. Ma se non si tratta di un duplicato d'imposta, la spesa per la licenza, specie graduale, non mi pare giusta, e quindi mi associo all'emendamento proposto dall'onorevole De Andreis.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ceriana-Mayneri.

Ceriana-Mayneri. Invoco l'alto senso d'equità e giustizia dell'onorevole ministro, cui son legato da antichi vincoli d'affetto, scongiurandolo a ritirare questo articolo.

L'altro ieri abbiamo votato una tassa gravosa a danno dell'industria del gas e della luce elettrica, e che temo impedirà lo sviluppo e l'incremento della sua produzione. Oggi ci si presenta un duplicato d'imposta a danno di queste stesse industrie. Che direste, onorevoli colleghi, se il Governo dopo avere messo una tassa sulla rendita, sulle obbligazioni e sulle azioni, vi proponesse un nuovo gravame a carico dei portatori di quei titoli? Il caso è identico per quanto concerne l'industria del gas e della luce elettrica, in specie rispetto alle società cooperative di consumo.

Ritirandosi, come io prego, l'articolo, il danno che ne avrebbe il bilancio dello Stato sarebbe di poche decine di migliaia di lire: danno che sarebbe largamente compensato dal maggior reddito di questa imposta che è superiore certamente ai 3,500,000 lire preventive nella relazione.

Attendo dal ministro delle finanze una risposta esauriente che liberi il nostro sistema tributario di un precedente pericoloso ed anormale; e che mi permetta di dare il mio voto a questo provvedimento finanziario.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zavattari.

Zavattari. Oltre che votare contro tutta la legge, ora che è in discussione l'articolo 5 sulla tassa d'esercizio, dichiaro che è una vera ingiustizia applicare anche la tassa graduale di esercizio, perchè nelle città principali del Regno la tassa di esercizio è già applicata dal Comune, e va dalle 5 alle 300 lire.

Ora, io dico, è giusto che si possa applicare la tassa di esercizio comunale e quella governativa? Fin tanto che volete che ogni anno, si presenti la domanda in carta da bollo, e che questa carta da bollo sia di venti lire, lo capisco; ma che voi appliciate una tassa d'esercizio che è già imposta dai Comuni, io non lo trovo giusto. Qui mi pare che si prepari la tassa della *confusione*.

Boselli, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Boselli, ministro delle finanze. Il concetto di questa tassa di licenza non ha alcun riscontro nelle antiche concessioni di mano regia: perchè, come l'altro giorno ho già detto all'onorevole Tortarolo, qui non si tratta di un corrispettivo del diritto all'esercizio di un'industria.

Il concetto ispiratore di questo articolo è quello di far sì che le spese che reca con sè l'applicazione dell'imposta vadano a carico di coloro che esercitano l'industria cui l'imposta è richiesta.

Del resto nella nostra legislazione vi sono tanti esempi della tassa di licenza, di patente, quante sono le tasse di fabbricazione.

Per questa ragione io non posso assolutamente consentire ad abbandonare interamente quest'articolo.

Però, se paiono esagerate le misure proposte per la tassa di licenza, io non avrei alcuna difficoltà di stabilire le lire 100 come limite massimo di essa.

Per le officine impiantate pel consumo propri di un solo stabilimento e per quelle che producono, per la distribuzione pubblica o privata, in Comuni di popolazione inferiore ai 5,000 abitanti proporrei lire 20; per le officine nei Comuni da 5,000 e 10,000 abitanti, lire 50; per quelli nei Comuni da 10,000 a 50,000 abitanti, lire 75; per tutte le altre lire 100.

Ceriana-Mayneri. Chiedo di parlare.

Presidente. Non si può parlare due volte

intorno lo stesso argomento. Ha facoltà di parlare l'onorevole Campi.

Campi. Io capisco perfettamente coloro i quali domandano la soppressione di questo diritto di licenza, dal momento, che, come essi dicono, sarebbe una duplicazione, o dell'imposta di consumo, che ora si vuol stabilire, o della tassa di esercizio, che già esiste ed è devoluta ai Comuni. Ma non capisco la nuova graduatoria proposta dall'onorevole ministro delle finanze.

Se c'è un interesse di togliere questo diritto di licenza, è per le officine dei piccoli centri, ma per le officine delle grandi città, pagare 100 lire o 400, è cosa perfettamente indifferente.

Capirei dunque che questa modificazione si facesse nel senso di esonerare le officine dei piccoli centri.

Boselli, ministro delle finanze. No! no! Io sto fermo nella proposta che ho fatta alla Camera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Frola, relatore. Io devo avvertire, innanzi tutto, ad uno degli oratori il quale disse che questo diritto di licenza costituisce una duplicazione della tassa, che questo diritto di licenza non ha nulla a che fare colla tassa di consumo che abbiamo votata; e fra le altre considerazioni basterebbe accennare che per la tassa sul consumo, sia del gas che della luce elettrica, il proprietario dell'officina ha la rivalsa verso i consumatori.

Una voce. Ma che!

Frola, relatore. Sicuro: leggano gli articoli che abbiamo votati.

Qui invece si tratta d'una licenza d'esercizio che è ammessa nel nostro sistema finanziario, e che lo stesso onorevole De Andreis, che l'oppugnava nelle sue ultime conseguenze proponeva però che fosse ridotta solamente a 20 lire. Intorno a ciò non può esservi questione: perchè lo Stato deve aver diritto ad essere rimborsato delle spese che gli sono occasionate dalla vigilanza che deve esercitare sull'officina e per le altre spese inerenti. Quindi non può esservi duplicazione di sorta. Questo diritto di licenza è pagato dal proprietario dell'officina ed è un diritto, ripeto, che è adottato in tutto il nostro sistema finanziario.

In quanto poi alla graduatoria l'onorevole Campi dovrà riconoscere che la tassa di lir

20 non è esagerata per qualsiasi officina, perchè qui non si tratta di un diritto relativo ad un privato che ne sia direttamente colpito, ma di una tassa di lire 20 imposta ad una officina che, per modesta che sia, può pagare questa somma poco rilevante.

In quanto infine alle altre diminuzioni proposte dall'onorevole ministro, la Commissione le accetta.

Presidente. Dunque l'onorevole ministro propone e la Commissione accetta queste modificazioni:

« di lire 20 per le officine impiantate per il consumo proprio di un solo stabilimento e per quelle che producono per la distribuzione pubblica o privata in Comuni di popolazione inferiore ai 5 mila abitanti;

« di lire 50 per le officine in Comuni di popolazione compresa fra 5 e 10 mila abitanti;

« di lire 75 per quelle in Comune di popolazione compresa fra 10 e 50 mila abitanti;

« di lire 100 per quelle in Comune di popolazione superiore a 50 mila abitanti. »

Pongo a partito questa proposta.

(Dopo prova e controprova l'articolo 6° emendato, è approvato).

« Art. 7. L'Amministrazione avrà la facoltà di applicare suggelli, apparecchi e contrassegni ai contatori e misuratori generali degli stabilimenti per impedire qualsiasi alterazione delle loro indicazioni, ed ove occorra di far applicare, a spese dei fabbricanti, agli opifici un congegno per l'accertamento della quantità di gas o di energia elettrica prodotta o smaltita dallo stabilimento, non che di ordinare, sempre a carico dei fabbricanti, riparazioni e modificazioni ai congegni esistenti.

« Gli agenti governativi avranno il diritto di entrare liberamente di giorno e di notte nelle officine e nei locali annessi, esclusi i locali d'abitazione distinti da questi, allo scopo di ispezionare l'andamento della produzione e la sua corrispondenza con le indicazioni dei registri e dei congegni di misurazione.

« I Municipi ed i privati consumatori sono in obbligo di esibire ad ogni richiesta dell'Amministrazione gli originali documenti relativi al consumo e pagamento del gas o della energia elettrica. »

A quest'articolo settimo, che corrisponde all'articolo sesto del progetto ministeriale, l'onorevole Colombo ha presentato un'emendamento, che consiste nel sostituire le parole: *a spese dei fabbricanti*, nell'altre *a spese dello Stato*, ed il resto come sta nell'articolo.

L'onorevole Colombo è presente?

Voci. No!

Presidente. Allora perde la sua iscrizione. Ha facoltà di parlare l'onorevole Campi.

Campi. Io intendo di proporre una modificazione all'emendamento dell'onorevole Colombo e spero che, una volta modificato come io chiedo, potrà essere accettato anche dal Governo e dalla Commissione.

L'onorevole Colombo propone che, sempre quando siano applicati questi congegni per l'accertamento, ecc., la spesa sia a carico dello Stato, anzichè dei fabbricanti. A me non pare giusto che la spesa sia sempre a carico dei fabbricanti, come non pare giusto che sia sempre a carico dello Stato; perchè, se ho ben compreso lo spirito di questa disposizione, l'accertamento diretto non dovrebbe farsi se non quando c'è il sospetto della frode.

Boselli, ministro delle finanze. Precisamente.

Campi. Io proporrei perciò che si dicesse, che la spesa dell'apparecchio sia a carico del fabbricante; ma che, viceversa, lo Stato non abbia il diritto di applicare il congegno se non quando vi sia fondato sospetto di frode. Quindi io proporrei di aggiungere nell'articolo, dopo le parole: *ove occorra di fare applicare*, queste altre: *e quando risulti poi accertata la frode.*

Presidente. Onorevole Campi, Ella sa, che la sua proposta, ove non sia accettata dal Governo, non può essere discussa, nè votata. Quindi domando all'onorevole ministro delle finanze se l'accetti o no.

Boselli, ministro delle finanze. Siccome la proposta dell'onorevole Campi non fa altro che completare e spiegare l'articolo 7°, così dichiaro di non avere alcuna difficoltà ad accettarla.

Presidente. Allora favorisca l'onorevole Campi di mandarla scritta.

Zavattari. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Zavattari. Mi pare che la questione sia risolta, una volta che il Ministero accetta che i contatori sieno applicati a spese dello Stato.

Voci. No! no!

Zavattari. Allora vado avanti e spiego la mia idea. Nelle fabbriche che sono colpite

da una tassa, per accertarne la misura occorre un istrumento di precisione. Ora questo istrumento deve essere del Governo, perchè ci sia la sicurezza del controllo intorno a ciò che l'industriale deve pagare. Se questo istrumento costa più di quello che non produca la tassa, non è colpa nostra; perchè non è colpa nostra se il Governo va ad inventare tasse, per la cui applicazione ed esazione occorrono molti danari.

Se domani, per combinazione, in un porto si dovesse sdoganare un oggetto di grossa mole, il cui peso fosse superiore alla portata della grande bilancia, e quella grande bilancia si guasta, chi la paga? L'Amministrazione o il proprietario dell'oggetto?

Qui siamo nello stesso caso. Se volete applicare il contatore, ed è giusto che per i grossi industriali l'applichiate e non dobbiate fidarvi, applicatelo voi Governo. Non è giusto dare all'industriale il carico del contatore, e poi anche la spesa per la sorveglianza.

Quando fate i calcoli delle tasse, comprendete nel calcolo anche le spese di sorveglianza, e le spese di attrezzi che occorrono per accertare l'esazione dell'imposta; ma non venite poi con altri amminiccoli, con codicilli a domandare altro danaro ai contribuenti.

Presidente. Prima di tutto accertiamo bene, che la proposta dell'onorevole Campi accettata dal Governo, tende a sostituire alle parole « ove occorra » queste altre « ove vi sia fondato sospetto di frode » ecc.

Si presenta ora dall'onorevole Fusco Alfonso una proposta sospensiva.

Ora io devo pregare l'onorevole Fusco di aver presente l'articolo 88 del regolamento. « La questione sospensiva, quella cioè che rimanda la discussione, e la pregiudiziale, non si possono più proporre quando già si discute. »

Quindi, ora che la discussione è già avvenuta, l'onorevole Fusco non può più proporre la sospensiva.

Fusco Alfonso. Permetta che io dia uno schiarimento.

Presidente. Quanto alla sospensiva no. Parlerà se vuole in merito dell'articolo.

Fusco Alfonso. Parlerò in merito.

Presidente. Parli pure.

Fusco Alfonso. Io desideravo che questo articolo ritornasse alla Commissione, perchè credo se ne possa benissimo fare a meno.

Infatti, noi, con gli articoli precedenti, abbiamo stabilito che la tassa si applichi e si esiga in base al consumo indicato dai contatori locali che ogni consumatore deve avere.

Ora con quest'articolo noi che cosa vogliamo?

Che ad ogni gassista e per esso ad ogni officina si applichi un contatore da cui debba risultare tutta intera la produzione. Ma io domando: quando pure avremo saputo quanta sia questa produzione, qual controllo avremo noi avuto?

Nessuno; perchè noi sappiamo che tutte le officine di gaz debbono prevedere sfuggite enormi di prodotto per via delle condotte, e perchè poi bisogna tener conto del consumo dei Municipi per l'illuminazione delle aree pubbliche.

Tenuto conto di questi due fatti, noi non potremo mai avere una somma precisa e dire: tanto è il consumo dei singoli consumatori, e tanta è la partita che rappresenta lo smaltimento del gaz pel Comune e le sfuggite che sono sempre ignote o non si possono determinare.

Perciò dico che questo articolo a nulla serve: poichè il controllo del consumo effettivo si può rilevare soltanto dai singoli contatori applicati ad ogni consumatore.

Oltre a ciò, non bisogna dimenticare un'altra osservazione gravissima che mi auguro l'onorevole ministro vorrà tenere presente.

Le officine a gaz sono tutte sottoposte ad una generale e severa sorveglianza, perchè gli apparecchi da un momento all'altro possono subire gravi perturbazioni.

Ora, quando all'officina voi, senza alcuno scopo e senza ragione, imponete l'uso di apparecchi per il controllo della produzione, che cosa avverrà? Che in un dato momento quest'industriale si può trovare colle mani legate pel fatto dei suggelli che voi avrete applicato agli apparecchi stessi; allora il gaz non si potrà produrre; si potrà verificare uno scoppio; od una qualche sera potremo avere l'inconveniente che un Comune debba rimanere all'oscuro.

Date tutte queste difficoltà, io voglio augurarmi che l'onorevole ministro accetterà la mia proposta: cioè di rimandare questo articolo alla Commissione perchè esamini se le ragioni da me addotte, e udito il parere di

persone competenti, veda se siano da tenersi in conto.

Presidente. Onorevole De Andreis, ha facoltà di parlare.

De Andreis. Le ragioni addotte dall'onorevole Fusco mi confermano nella opinione, la quale era stata anche appoggiata dall'onorevole Zavattari. Questi strumenti misuratori esatti li troverete voi? Sarà bene per la industria elettrica se li troverete; ma mi permetto di dire al ministro che, specialmente per le grandi correnti elettriche, quali sono quelle delle officine centrali di illuminazione, o per le correnti alternate, questi strumenti misuratori sono ancora di un carattere assolutamente industriale, in quanto danno un criterio generale della misurazione, ma non danno alcun criterio preciso della misura.

Il Governo potrà mettere tutti i misuratori generali che vuole: ma non potrà mai essere sicuro che una lievissima variazione, la quale negli strumenti scientifici non ha alcun valore, non porti variazioni addirittura fantastiche nei misuratori industriali.

La graduazione che per un amperometro di dieci ampère è minutissima e può dar luogo ad una misurazione precisa, per un amperometro di diecimila ampère o per un wattometro di 100,000 watts può essere tale che un errore qualunque, anche di parallasse, può produrre risultati assolutamente sbalorditivi.

Io ho potuto di ciò persuadermi quando, confrontando tutti gli strumenti applicati a diverse macchine di una officina, strumenti piccolissimi ed esatti, coi risultati dei misuratori generali, ho trovato risultati tali che mi davano la sfiducia nell'istrumento grande e negli strumenti piccoli.

Ora a tutto questo l'onorevole ministro non ha potuto fare troppa attenzione, perchè il suo concetto era quello di tassare, e non ha pensato a far fabbricare gli istrumenti per tassare.

Almeno Quintino Sella, prima di applicare la tassa del macinato, aveva già qualche concetto di un contatore per il macinato. (*Interruzione*).

Gli istrumenti precisi sono stati trovati dopo, lo so: ma l'onorevole collega che ha rilevato l'inesattezza nel mio dire, può ricordare come appunto, anche allora, la mancanza d'istrumenti precisi dette luogo ad una quantità di dolorose esperienze nell'applicazione della tassa.

È sicuro il Governo di poter trovare gli istrumenti di cui si parla in questo articolo? Anche in caso affermativo, resterebbe integra l'osservazione dell'onorevole Zavattari: se è il Governo che impone la tassa, applichi lui il contatore che le officine poi controlleranno nei suoi risultati.

Ecco le ragioni per le quali io sono disposto ad accettare la sospensiva d'indole assolutamente scientifica proposta dall'onorevole Fusco Alfonso. Questo dico intorno alla prima parte dell'articolo.

Quanto alla seconda parte, io vorrei domandare uno schiarimento che spero il Ministero vorrà darmi.

L'articolo ministeriale è così concepito nella sua seconda parte:

« Gli agenti governativi avranno il diritto di entrare liberamente di giorno e di notte nelle officine e nei locali annessi, allo scopo di ispezionare l'andamento della produzione e la sua corrispondenza con le indicazioni dei registri e dei congegni di misurazione. »

Boselli, ministro delle finanze. Ma non hanno diritto di entrare nel domicilio privato.

De Andreis. Aspetti un momento: mi lasci finire.

Quello che ho letto è l'articolo del Ministero. La Commissione invece dice:

« Gli agenti governativi avranno il diritto di entrare liberamente di giorno e di notte nelle officine e nei locali annessi, esclusi i locali d'abitazione distinti da questi, ecc. »

E questo è ragionevole, perchè molti direttori di queste officine di gas e di luce elettrica abitano in locali annessi agli stabilimenti.

Ma l'osservazione che io faccio, e spero che il Ministero mi darà ragione, è questa. Quando le officine non lavorano in tutte le ore della notte, sarà libero l'ingresso a qualunque ora a questi agenti, anche quando lo stabilimento sia chiuso? Nell'articolo questo non è specificato; ed una volta che mi sarà dato questo schiarimento, e sarà registrato a verbale, saprò come regolarli.

Io intanto insisto nell'idea che i misuratori generali o i contatori generali siano applicati dallo Stato.

Se il Governo non crede di accettare questa proposta, nel dubbio della esattezza degli istrumenti esistenti, mi associo ad una proposta sospensiva...

Presidente. Che non può esser fatta.

De Andreis. ... d'indole puramente scientifica, affinché sia studiato il miglior modo di applicare questo sistema. Se no, dovrei, a malincuore, respingere anche quest'articolo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Frola, relatore. Mi pare che si possa trovare una soluzione che soddisfi tutti gli oratori che hanno preso a parlare. Mi pare, cioè, che nell'articolo si possano abbandonare le parole: « a spese dei fabbricanti; » perchè non può esser dubbia la facoltà nell'Amministrazione di premunirsi, e cioè di stabilire tutti quei congegni che crede opportuni per meglio accertare lo stato delle cose. Però vi è un'ipotesi che bisogna contemplare e che anzi costituisce il concetto che ispirò essenzialmente questo articolo: l'ipotesi, cioè, di una frode accertata. Quindi, togliendo le parole: « a spese dei fabbricanti » (e credo che intorno a ciò non possa esservi dubbio alcuno) bisognerà almeno soggiungere: « in caso di frode accertata, le spese dei congegni saranno a carico dei fabbricanti. » A me pare giustissimo che se il fabbricante ha dato causa a questa spesa, debba sopportarne le conseguenze. Con questa modificazione, togliendo cioè le parole: « a spese dei fabbricanti, » ed aggiungendo questa locuzione di cui ho dato lettura, mi sembra che quest'articolo possa essere approvato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Montagna.

Montagna. Io in verità non capisco perchè il relatore insista perchè si mantenga questa prescrizione dei misuratori, dei contatori, dei suggelli alle officine che fabbricano gaz o forniscono luce elettrica. Ma, intendiamoci bene, onorevole relatore. Il concetto della legge è questo: imporre una tassa sulla luce elettrica e sul gaz adoperato per l'illuminazione o adoperato per il riscaldamento. È questo il concetto della legge. Voi dovete perciò accertare la quantità di gaz che si adopera per l'illuminazione, che si adopera per il riscaldamento: e per arrivare a questo risultato, voi andate nelle officine a misurare tutta la quantità di gaz che si produce.

Ora voi, agli effetti della tassa, dovete accertare la quantità di gaz che si consuma per l'uno e l'altro degli usi che sono sottoposti all'imposta; ma non potete, nell'officina, fare questo accertamento coi vostri congegni, perchè non potete coi congegni stessi

dividere i diversi consumi che si fanno del gaz.

Come e dove applicate questi congegni? A che vi servirà avere accertato la produzione complessiva del gaz, quando non potete separarla in produzione soggetta alla tassa e in produzione esente?

Voi non raggiungerete alcuno scopo; e se scopo non c'è, allora perchè mettete queste pastoie nell'officina?

Se voi volete garantirvi per accertare le quantità che sono destinate ai consumi colpiti dalla legge, io vi intendo. Ma in questo caso bisogna accettare la proposta dell'onorevole Fusco di invitare la Commissione a dare a questo articolo una dizione diversa, nel senso di dire precisamente che lo Stato si garantisca in tutti i modi per accertare le quantità effettive di gaz che si consumano negli usi sottoposti a tassa.

Si tratta di un semplice suggerimento che si dà al ministro, allo scopo d'impedire che nell'applicazione della legge s'incontrino difficoltà.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tortarolo.

Tortarolo. È così vera la difficoltà, affacciata dall'onorevole Montagna, che essa fu una delle ragioni principali per cui la tassa sul gas-luce non è ancora stata applicata in alcun paese d'Europa. Ogni anno si vedono discusse le proposte per giungere a tassare la luce in Francia, in Germania e in altri paesi. Ma l'immensa difficoltà di accertamento nella distribuzione diversa degli usi a cui è destinato il gas-luce è uno dei principali motivi che hanno fatto indietreggiare tutte le amministrazioni. È un fatto che dall'interno dell'officina gassogenica, dall'interno dell'officina che produce energia elettrica parte confusamente il gas destinato a illuminare le pubbliche vie senza misuratore alcuno e di cui è ignota la quantità; parte il gas che è destinato alle perdite lungo i tubi, perdite, che qualche volta ascendono al 15, al 20, e al 25 per cento della produzione; parte finalmente il gas che in qualche officina del settentrione è destinata ad azione calafatrice sotto gli apparecchi di produzione. Quando abbiate il misuratore, il congegno di cui si tratta, quale conseguenza ragionevolmente potete trarne? Voi ponete un perpetuo dissidio fra l'industriale e l'agente fiscale in certe

fonti di luce, per distribuire il gas in modo conforme alla giustizia.

Per conseguenza io dico: dal momento che la tassa fu votata, prendete tutti gli accertamenti che vi piacciono, entrate pure a consultare i registri, andate ad uno ad uno presso tutti gli utenti privati e fate la somma dei loro consumi, ma non gettate nell'officina le cause di questa estrema confusione. Di più aggiungo (ed è questa una circostanza anche più importante di quelle che ho detto finora) che gli apparecchi di misura nelle officine centrali la scienza li ha inventati e abbastanza perfetti, ma solamente quando si tratta di grandi opifici.

Finora nei piccoli opifici non siamo riusciti; il contatore vi è ammesso soltanto qualche volta, ma vi è anche sempre un delegato apposito. Ora vorreste voi per le piccole fabbriche imporre la spesa di un contatore che solamente potrebbe esser sopportata dalle grandi fabbriche?

Sarebbe una ingiustizia assolutamente mostruosa.

Inoltre queste macchine, per quanto perfette sono soggette a guasti frequentissimi.

In previsione di questi improvvisi guasti, le grandi fabbriche hanno sempre un passaggio laterale pel gas, il quale non passa attraverso il misuratore quando per improvvisi guasti cessa di funzionare il circuito ordinario, affinché non resti sospesa la illuminazione. Ora ve lo immaginate voi il Fisco che interviene coi suoi sigilli per curare l'accertamento della tassa, e che trovando aperto il passaggio laterale del gas, dichiara subito in contravvenzione il povero industriale? E volete voi inceppare ancora questa industria, già così inceppata e resa quasi impossibile dalla gravità della tassa, con tutti questi amminicoli dai quali non ritrarrete altro risultato che quello di rendere intollerabile la tassa? Io prego quindi l'onorevole ministro di voler rinunciare ad una garanzia dalla quale non troverebbe alcun vantaggio; prego il ministro di avere qualche riguardo ai risultati dell'esperienza fatta dagli altri paesi, ove sebbene queste industrie siano molto più sviluppate non hanno avuto ancora il coraggio che abbiamo avuto noi. Se non per il gas, certo per la luce elettrica, siamo i primi a mettere una tassa sul progresso e sulla civiltà che si avanza. (*Bene! Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Boselli, ministro delle finanze. Riguardo a questa tassa non si poteva pensare che all'accertamento fatto col metodo induttivo; ma nei casi di frode era necessario che il Governo avesse modo di guarentire la giusta applicazione della tassa, non solo nell'interesse della finanza ma anche in quello degli industriali onesti.

Accertata la frode, il Governo deve aver modo di accertare in altra guisa la tassa.

Ecco la risposta che faccio agli onorevoli Tortarolo e agli altri colleghi. Prego perciò la Camera di voler approvare la nuova proposta della Commissione che tempera assai la primitiva dizione dell'articolo.

Presidente. Veniamo ai voti.

Prima metto a partito l'emendamento dell'onorevole Colombo che consiste nel sostituire le parole « dello Stato » a quelle « dei fabbricanti. »

Chi l'approva, sorga.

(*È respinto.*)

La Commissione, poi, propone che si aggiungano le parole: « e vi sia fondato sospetto di frode. »

Frola, relatore. No. L'emendamento della Commissione sarebbe questo: di sopprimere le parole: « a spese dei fabbricanti; » e le altre: « sempre a carico dei fabbricanti. »

E l'articolo rimarrebbe nel resto come è.

Poi si dovrebbe aggiungere: « in caso di frode accertata, le spese dei congegni saranno a carico dei fabbricanti. »

Campi. Ritiro l'emendamento mio, e mi associo a questo.

Boselli, ministro delle finanze. Il Governo lo accetta.

Presidente. Questo emendamento, cui si è associato l'onorevole Campi, è accettato dal Governo.

Metto a partito, così emendato, l'articolo 7 della Commissione, che corrisponde all'articolo 6 del disegno ministeriale.

(*È approvato.*)

Mecacci. Io mi sono iscritto nell'articolo 6 del disegno ministeriale, e 7 della Commissione.

Presidente. Avrà facoltà di parlare dopo.

Art. 7. Ai contravventori alle disposizioni regolamentari intese ed assicurare la

preservazione dei contatori, misuratori od altri congegni verificati od applicati dall'Amministrazione, dei contrassegni, suggelli o bolli, sono applicate le penalità stabilite dal capo II, titolo VI, libro II, del Codice penale.

« È punito con multa fissa di lire 1000 il fabbricante:

a) che attivi la fabbrica senza essere provvisto della licenza dell'intendenza di finanza;

b) che ometta, ritardi o compili infedelmente la dichiarazione della produzione e del consumo mensile;

c) che non tenga o tenga infedelmente i registri che saranno prescritti per regolamento;

d) che, ottenuto l'abbonamento, fornisca il gas o la corrente elettrica a locali diversi da quelli contemplati nella rispettiva convenzione, o non denunci gli aumenti verificatisi nella distribuzione della energia elettrica in quantità eccedente, complessivamente il ventesimo di quella che ha servito di base alla determinazione del canone convenuto.

« È punito con multa fissa di lire 500 il fabbricante che rifiuti, od in qualsivoglia modo ostacoli l'ingresso degli agenti governativi nelle fabbriche e nei locali annessi od impedisca ad essi agenti il libero esercizio delle loro attribuzioni, e chiunque rifiuti la esibizione dei documenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 6.

« Le contravvenzioni non previste e le infrazioni alle discipline del regolamento saranno punite con multa da lire dieci a cento.

« Per la definizione delle contravvenzioni, per la prescrizione dell'azione penale e per la ripartizione delle multe sono applicabili le disposizioni della legge doganale e del relativo regolamento. »

Mecacci. Chiedo di parlare.

Presidente. Ma su che?

Mecacci. Io chiesi di parlare avanti che si discutesse l'articolo 7 del disegno della Commissione, il quale corrisponde all'articolo 6 del disegno del Ministero.

Presidente. Ma quello è votato.

Mecacci. Ma io devo spiegare... (*Rumori*)

Presidente. Farà le sue spiegazioni all'articolo 8.

Mecacci. Permetta, farò un'osservazione.

Presidente. Ma non posso darle facoltà di parlare.

Mecacci. Si è votato il primo capoverso.

Presidente. Ma no.

Mecacci. Ma mi lasci dire. Quando la Camera mi dirà che è votato tutto mi tacerò, ma debbo spiegare la condizione in cui mi trovo di fronte al fatto che mi sono iscritto sui detti articoli 7 e 8, ed ho chiesto di parlare durante la discussione del primo.

Presidente. Ma io non posso lasciarla parlare: l'articolo 7 è votato. Parlerà sull'articolo 8.

Mecacci. Se non mi vuole lasciar finire, mi metto a sedere, ma protesto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Campi.

Campi. Debbo fare una osservazione semplicissima sull'articolo 8. A tempi più riposati spero che la Camera vorrà attendere ad una revisione di tutto il sistema delle penalità delle nostre leggi fiscali, delle quali niente si potrebbe immaginare di più assurdo e contraddittorio.

Una cosa che mi fa molto senso rilevo in questo articolo 8.

Pochi giorni fa, nella legge sugli spiriti, noi, per alcuni fatti i quali hanno natura prevalentemente contravvenzionale, abbiamo votato penalità le quali si spingono o possono spingersi fino a tre anni di reclusione. In questo articolo invece, per vere e gravi frodi, accompagnate anche da falsità, si propongono solo pene di lire 1000 di multa. Ora se ad una grande officina di gas o di luce elettrica non ripugnasse di presentare false denunce, di alterare libri, ecc., per ingannare il fisco, certo le sarebbe un ben piccolo rischio, un risibile freno, il trovarsi esposta ad una semplice pena di lire mille di multa. Quindi propongo che nell'articolo 8, dove si dice: « È punito con multa fissa di lire 1000, » si premetta: « È punito, oltre le maggiori pene comminate dal Codice penale, colla multa fissa di lire 1000, ecc. »

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mecacci.

Mecacci. In questo momento mi sarei volentieri taciuto su questa questione delle penalità, perchè effettivamente, a parlare delle penalità di questo disegno di legge, ci sarebbe da non finire più.

Io però prima di parlare delle penalità, avevo da dire molto a proposito del diritto che si dà agli agenti governativi di entrare di giorno e di notte nelle officine e nei locali annessi.

Ed era su questo secondo capoverso dell'ar-

ticolo 7 che io mi era iscritto a parlare. L'onorevole presidente non mi ha dato la parola. Ma poichè capisco che andrei contro il fatto compiuto, su ciò non insisto; mi riservo di parlare sul processo verbale di domani.

Presidente. Mi permetta, onorevole Mecacci! Il presidente avrebbe mancato al suo dovere, se consapevole della sua iscrizione non le avesse accordato la facoltà di parlare. V'è stato un equivoco che è derivato da questo, che gli articoli del disegno ministeriale e di quello della Commissione non portano lo stesso numero. Quindi io, in buona fede, ho creduto ch'Ella volesse parlare sulle penalità. E quando Ella venne qui, se avesse chiesto di parlare sopra l'articolo, gliel'avrei concesso.

Mecacci. Ed io appunto sono venuto da Lei ad avvertirla, affinchè non nascesse equivoco.

Presidente. Oramai è fatto compiuto. Andiamo avanti.

Mecacci. Dunque parlerò delle penalità.

Veramente di questa materia avrei dovuto parlare a proposito degli spiriti, poi di nuovo a proposito dei fiammiferi, ma lasciai passare l'occasione propizia, non ero presente nell'aula, e me ne dispiace immensamente.

Ora voglio esprimere brevemente la mia opinione. Che sistema di penalità è mai questo che è introdotto nell'articolo 8? Io non farò altro che rileggerlo:

« Ai contravventori alle disposizioni regolamentari intese ad assicurare la preservazione dei contatori, misuratori od altri congegni verificati od applicati dall'Amministrazione, dei contrassegni, suggelli o bolli, sono applicate le penalità stabilite dal capo II, titolo VI, libro II, del Codice penale. »

È la prima volta che, dovendosi trattare di certe specialità di reati, i quali hanno una natura tutta loro propria, *sui generis*, si richiama un intero titolo del Codice penale, ed il giudice, il quale dovrà spaziare sopra tutto questo titolo all'oggetto di applicare le penalità a ciascun fatto specifico, si troverà bene in difficoltà!

Difatti: si è pensato un poco che cosa mai riguarda questo capo II, titolo VI, libro II, del Codice penale? Si è aperto almeno il Codice penale, per vedere come e quanto le figure di reato, che questo capo II contempla, corrispondono a quelle dell'articolo 8 in discussione?

Ho ragione di dimandarlo questo, perchè proprio la posizione giuridica, che tanto mi preoccupa, è quella che vado ad accennare.

Il Codice penale al capo II, titolo VI, libro II, tratta della falsità nei sigilli dello Stato, bolli pubblici e pubbliche impronte; tratta cioè dei falsi più gravi che si possano dare; di falsi i quali sono puniti, nientemeno, con la reclusione fino a cinque anni, non che con le multe e altre penalità accessorie.

Ma, di fronte ad un articolo il quale non parla che di contravvenzioni a disposizioni regolamentari, è proprio sul serio che si vuol richiamare ed applicare la legge relativa ai falsi nei sigilli dello Stato, nei bolli, impronte, ed altri non meno gravi reati?

Lascio decidere alla Camera, se questo sia il modo di fare leggi, di derogare ai principî di diritto comune, in una materia così difficile e delicata; ma del resto, che cosa rimane a fare di fronte a simili disposizioni, che già furono approvate riguardo alla fabbricazione degli spiriti e dei fiammiferi?

A mio parere si dovrebbe sospendere la discussione dell'articolo e rimandarne lo studio a persone competenti in materia. (*Interruzioni*).

E qui mi viene in mente un'altra osservazione.

Come va che disegni di legge di questa natura, così importanti, che derogano al diritto comune, e che hanno con esso tanto gravi e complicate relazioni, il ministro guardasigilli non li esamina affatto, nè interviene alla discussione? Mi ricordo che l'anno passato all'onorevole ministro guardasigilli si fece osservare, che la legge sugli esplodenti; la quale conteneva disposizioni gravissime relativamente ai reati più gravi contro le persone e contro le proprietà per mezzo degli esplodenti stessi; la quale aveva portate modificazioni gravissime a materie le più importanti del Codice penale stesso; egli non la aveva neppure veduta perchè non portava il suo nome neppure nel frontespizio. Ora quello che è avvenuto l'anno scorso a proposito di una legge di sicurezza pubblica, avviene ora a proposito di una legge finanziaria sugli spiriti, sugli zolfanelli e sul gas, ed è strano che nessuno sin qui se ne sia occupato.

Io, a questo momento, non posso fare proposte ed emendamenti; ma me ne appello alla coscienza del Governo e della Commissione;

dimando se sia possibile andare avanti e mantenere in questa legge un articolo di questa fatta!

Io quindi, ripeto, dovrei pregare il Governo e la Commissione di sospendere la discussione e rimandare questo articolo per un nuovo studio, ma poichè comprendo che ciò sarebbe una pretesa troppo grave, mi rimetto a loro, e non aggiungo altro.

A proposito peraltro di queste penalità, più sotto io trovo un'altra disposizione importantissima, con la quale si regolano l'esercizio dell'azione penale, la decorrenza della prescrizione, non che altre cose di molto momento, e perciò ve la leggo.

« Per la definizione delle contravvenzioni, per la prescrizione dell'azione penale e per la ripartizione delle multe sono applicabili le disposizioni della legge doganale e del relativo regolamento. »

Ora, anche qui debbo avvertire la Camera di un altro fatto gravissimo. Tutte queste materie devono essere regolate dalla legge e dal regolamento doganale, ma la legge e il regolamento doganale sono anteriori al Codice penale nuovo. Dunque tutte queste materie, sebbene sieno regolate *ex novo* dal Codice penale vigente, continuano ad essere regolate dal Codice penale antico il quale andò in vigore al 10 gennaio 1890. Io domando se si può arrivare ad un assurdo maggiore, a conseguenze più spinte, nel non curare lo studio delle leggi già esistenti, o collegare le leggi speciali alle leggi generali. Nell'esercizio dell'azione penale, ed in tutte le altre materie, delle quali si parla nell'articolo in esame, potremmo vedere applicato il Codice penale antico, in quanto la legge doganale ad esso si riferisce!

A me basta di osservare queste due cose sostanziali: che le materie regolamentari, le contravvenzioni meramente finanziarie, sono mandate al titolo relativo al falso dei sigilli dello Stato, o ad altri falsi pubblici di molta gravità, i quali portano perfino alla reclusione, oltre le altre pene accessorie: che si richiama una legge la quale si riferisce al Codice penale antico, per cui veniamo a dare effetto a disposizioni penali di già abrogate, dimentichiamo direi che v'è una legge nuova, il Codice penale 1º gennaio 1890, il quale come legge generale in vigore dobbiamo applicare!

Quindi, altro non potendo ottenere in

questo momento dalla Camera, perchè la proposta sospensiva è oramai tardiva, domando che almeno dal Governo e dalla Commissione venga accettato un emendamento; cioè, dove è detto: « Questa materia è regolata dalle disposizioni della legge doganale e dal relativo regolamento: » vengano aggiunte le parole « e dal Codice penale. »

Se non aggiungerete queste parole, la giurisprudenza dovrà vagare chi sa in qual *mare magnum* di difficoltà, e dovrà anche applicare le disposizioni di un Codice penale che non è più in vigore.

Dopo ciò finisco e aspetto di udire l'opinione della Commissione e del Governo in proposito.

Presidente. L'onorevole Zavattari ha facoltà di parlare.

Zavattari. La Camera terrà conto che se parlo sull'articolo 7 del Ministero e 8 della Commissione che discutiamo è soltanto per rilevare le sproporzioni evidenti che vi sono tra le penalità stabilite nella legge sugli spiriti, nella legge sui fiammiferi e quelle contenute nella legge che ora stiamo discutendo.

La legge sugli spiriti all'articolo 18 ha sanzionato una pena da tre mesi a tre anni di carcere per la distillazione clandestina. Chi fa uso di un lambicco anche della capacità di mezzo litro per distillare in contrabbando è passibile della pena di tre mesi per lo meno, indipendentemente dalle multe. Qui, invece, ove pure si tratterebbe di un vero contrabbando, le penalità sono lasciate da parte.

Notate, è possibile aprire una piccola fabbrica di gas, una piccola fabbrica per la produzione dell'energia elettrica? No. Ora da qualche industriale può in certe valli aprirsi una fabbrica per la luce elettrica senza darne denuncia. Noi sappiamo che gli agenti della finanza non vi sono in tutte le valli; ve ne sono di quelle che non sono mai visitate dagli agenti; allora un industriale può contravvenire alla legge impunemente. Ebbene voi stabilite per questa contravvenzione mille lire di multa e niente altro.

Notate che anche quando avvenga l'abbonamento, gl'industriali non denunciano tutta la maggior produzione avvenuta durante l'anno. Io non ho che ad accennare ad una cosa. Gli onorevoli vecchi parlamentari che sono qui ricorderanno che nei primi anni la tassa sul macinato ha reso 40 milioni; adottato il contatore

ha reso 60,000,000. Quei 20 milioni in tasca di chi andavano? Non lo so, ma so che con la forma dell'abbonamento la tassa rendeva meno, perchè chi aveva ottenuto l'abbonamento aumentava la forza produttiva del molino. Con questa legge avverrà lo stesso. Certi signori dicono che non si può trovare un istrumento per misurare il gas e l'elettricità. Io sono contrario alla tassa, perchè al Governo non voglio dare un centesimo, ma se si deve ragionare con la testa, ed io da povero lavoratore credo di ragionare con la testa, dico: guardate bene che questo articolo, nella parte delle disposizioni penali, favorisce proprio l'odio di classe, fra i signori industriali ed il popolo.

A quelli che guadagnano migliaia di lire date poche lire di multa, al povero contadino, che distilla 20 litri di vinacce, date da 3 mesi a 3 anni di carcere.

Questa non è giustizia e voi negli Uffici avete approvato questa legge! (*Rumori — Ilarità*).

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Frola, relatore. Io credo che con l'aggiunta proposta dall'onorevole Campi, si possa ovviare agli inconvenienti, di cui fece parola l'onorevole Zavattari. È vero, vi è una differenza essenziale tra l'articolo 18 della legge sugli alchools, che contempla la fabbricazione clandestina e l'articolo 7, che stiamo discutendo; però, ove si aggiunga la locuzione, proposta dall'onorevole Campi, che la Commissione accetta, che cioè prima delle parole « è punito con multa, si mettano le altre « salvo le maggiori pene stabilite dal Codice penale » noi avremo una perfetta armonia tra le due disposizioni.

Infine l'onorevole Mecacci ha proposto che si contemplino in questo articolo le disposizioni del Codice penale vigente. La Commissione accetta che in fine dell'articolo si tolga la particella « e » e si dica « del relativo regolamento nonchè del Codice penale. » Quanto all'altra osservazione fatta dall'onorevole Mecacci, avverto solamente che i fatti contemplati sono vere falsificazioni a scopo di frode; quindi è evidente che si debbano applicare le disposizioni del Codice penale, le quali contemplano appunto le vere falsificazioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mecacci.

Mecacci. Farò una semplice dichiarazione,

non intendendo sollevare questioni giuridiche, che non finiscono più.

Io ho lasciato parlare l'onorevole Campi, ed ho udito le osservazioni fatte in proposito all'articolo 8 dalla Commissione, ma debbo dichiarare che all'emendamento dell'onorevole Campi sono assolutamente contrario perchè credo che sia un altro errore.

Infatti, è punito con multa fissa di lire mille il fabbricante che si trovi nelle condizioni indicate con le lettere *a, b, c e d*. Ora egli vorrebbe che questi stessi fatti venissero considerati come costituenti un titolo maggiore di reato, in modo da potersi applicare ai medesimi anche maggiori penalità. E ciò significa andare oltre il disegno di legge del Ministero e della Commissione e rendere ancora più duro l'articolo penale che abbiamo in esame. L'onorevole Campi guardi ciascuna delle ipotesi contemplate alle lettere *a, b, c, d*; in esse troverà tanti fatti determinati, aventi natura loro propria, i quali non si prestano ad altra responsabilità che a quella contemplata nei detti disegni; giammai a quella per reato di falso, come egli vorrebbe, inquantochè il falso in questa materia, nelle sopradette ipotesi, non ci ha proprio nulla che vedere. Capisco che quando si è richiamato tutto un intero titolo di Codice penale, che si riferisce nientemeno al falso dei sigilli dello Stato, in materia contravvenzionale, si può dimandare, forse anche ottenere, quello che dimanda l'onorevole Campi.

Mà questi sono errori gravi, che in una legislazione bene studiata, in una legislazione di un popolo civile, non dovrebbero entrare.

Presidente. L'onorevole Campi ha chiesto di parlare per fatto personale.

L'accenni.

Campi. Il fatto personale sta in ciò. L'onorevole Mecacci, ha qualificato come un grosso errore, ciò che io ho avuto l'onore di dire.

Se i professori si esprimono in simile modo, ciò significa per lo meno, che non sono sempre professori di cortesia.

Mecacci. Domando di parlare per fatto personale.

Campi. Certo qui non si tratta delle stesse materialità considerate dal Codice penale, perchè la penalità dei fatti contemplati da questa legge, non può sorgere che dalla applicazione della legge stessa. Lo capisco, perchè prima non c'era la tassa sul gas e sull'energia elettrica; ma che questi siano

fatti di frode, che siano fatti che si commettono mediante falso, è una cosa che forse un professore non vedrà, ma che vede ogni persona di buon senso (*Si ride*). Quando si parla di alterazione di registri, quando si parla di estendere il consumo del gas e dell'energia elettrica a locali che si sono taciuti nella convenzione di abbuonamento, si fanno cose, che ogni coscienza onesta riprova, e non si commettono semplici contravvenzioni punibili con pene pecuniarie.

Mecacci. Ho chiesto di parlare...

Presidente. Non posso.

Mecacci. ... per fatto personale.

Presidente. Lo accenni.

Mecacci. Due parole soltanto. Mi dispiace che il collega Campi abbia preso in mala parte una parola che è veramente la più innocente.

Presidente. Faccia presto.

Mecacci. Scusi, signor presidente, l'onorevole Campi mi ha risposto, io adesso debbo rispondere a lui, altrimenti tanto vale sopprimere la discussione.

Presidente. Nessuno vuol sopprimere la discussione, ma oramai la Camera è informata.

Mecacci. Se vuole che qui non risponda...

Presidente. Sì, ma faccia presto.

Voci. Parli! parli!

Mecacci. Io dico che la mia parola non ebbe niente di meno che rispettoso per l'onorevole collega, perchè noi siamo abituati alle discussioni giuridiche, e non vi ha dubbio che il dire ad uno che è caduto in un errore è adoperare non una espressione scortese, ma anzi una espressione perfettamente corretta.

Fra la cortesia mia e la cortesia dell'onorevole collega giudichi quindi la Camera.

In quanto poi al rimanente, quando dice che in quei casi c'è la frode e il falso, io posso ammettere la frode, ma una frode *sui generis*; quella frode che non ripugna a molti, quando si tratta di pagare imposte, allo scopo di sottrarsi ai rigori, qualche volta anche esagerati, del fisco; una di quelle frodi, insomma, che si puniscono con disposizioni loro proprie, perchè distinte dalle frodi comuni; quali furberie o inganni per evitare maggiori aggravii, i quali non meritino la pena stabilita per reati ordinari.

Quindi concludo: qui io non m'atteggio a professore, sto proprio col senso comune, soltanto; perchè mai e poi mai, fatti di questa natura possono da alcuno definirsi falso.

Anche in questo, del resto, tra la scienza dell'onorevole Campi e le mie parole, veda la Camera. (*Bene!*)

Presidente. Verremo ai voti. Viene prima di tutto l'emendamento Campi, accettato dalla Commissione e dal Governo, che è il seguente:

« Oltre le maggiori pene stabilite dal Codice penale è punito con la multa di lire mille, ecc. »

Chi lo approva sorga.

(*Dopo prova e controprova l'emendamento Campi è approvato.*)

Nell'ultimo capoverso dell'articolo l'onorevole Mecacci ha proposto, e la Commissione d'accordo col Governo, ha accettato, che dopo le parole, *del relativo regolamento*, si aggiungano le altre: *e del Codice penale*.

Metto a partito questo emendamento.

Chi l'approva sorga.

(*È approvato.*)

L'articolo 8 è dunque così modificato:

« Art. 7. Ai contravventori alle disposizioni regolamentari intese ad assicurare la preservazione dei contatori, misuratori od altri congegni verificati od applicati dalla Amministrazione, dei contrassegni, suggelli o bolli, sono applicate le penalità stabilite dal capo II, titolo VI, libro II, del Codice penale.

« Oltre le maggiori pene stabilite dal Codice penale è punito con multa fissa di lire 1,000 il fabbricante:

a) che attivi la fabbrica senza essere provvisto della licenza dell'Intendenza di finanza;

b) che ometta, ritardi o compili infedelmente la dichiarazione della produzione e del consumo mensile;

c) che non tenga o tenga infedelmente i registri che saranno prescritti dal regolamento;

d) che, ottenuto l'abbonamento, fornisca il gas o la corrente elettrica a locali diversi da quelli contemplati nella rispettiva convenzione, o non denunci gli aumenti verificatisi nella distribuzione della energia elettrica in quantità eccedente complessivamente il ventesimo di quella che ha servito di base alla determinazione del canone convenuto.

« È punito con multa fissa di lire 500 il fabbricante che rifiuti, od in qualsivoglia

modo ostacoli l'ingresso degli agenti governativi nelle fabbriche e nei locali annessi od impedisca ad essi agenti il libero esercizio delle loro attribuzioni, e chiunque rifiuti la esibizione dei documenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 6.

« Le contravvenzioni non previste e le infrazioni alle discipline del regolamento saranno punite con multa da lire 10 a 100.

« Per la definizione delle contravvenzioni, per la prescrizione dell'azione penale e per la ripartizione delle multe sono applicabili le disposizioni della legge doganale, del relativo regolamento e del Codice penale.

Metto a partito l'articolo 8 come testè fu emendato.

Chi lo approva sorga.

(È approvato).

» Art. 9. Con Decreto Reale sarà fissato il giorno in cui, non più tardi di tre mesi dalla sua pubblicazione, andrà in vigore la presente legge ».

(È approvato).

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Carenzi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Carenzi. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione intorno al disegno di legge « Leva sui nati nel 1875 » quale fu rimandato dal Senato del Regno.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Si riprende la discussione sui provvedimenti finanziari.

Presidente. Veniamo ora all'allegato G.

Disposizioni relative alle tasse ipotecarie e agli emolumenti dei conservatori delle ipoteche.

« Articolo 1. Gli emolumenti dei Conservatori delle ipoteche, fissati dalla tariffa annessa alla legge 13 settembre 1874, n. 2079 (serie 2^a) per le formalità ipotecarie e pel rilascio di stati o certificati ipotecari, copie od estratti, sono aboliti.

« Rimangono invariati a profitto dei Conservatori gli altri emolumenti di che ai numeri 3, 9, 10, 11 e 12 della tariffa stessa ».

Primo iscritto a parlare su questo allegato è l'onorevole Morelli-Gualtierotti.

Morelli-Gualtierotti. Onorevoli colleghi! Nel ricercare con industriosa cura nuovi proventi all'erario l'onorevole ministro delle finanze non ha dimenticato il servizio ipotecario nel quale, per il lato delle tariffe, non erano state introdotte, dal 1874 in poi, variazioni di sorta. È inutile che egli cerchi di giustificare questa parte dei provvedimenti finanziari, accennando al bisogno di eliminare inconvenienti e divergenze che si verificavano nella interpretazione ed applicazione della tariffa degli emolumenti; nessuno troverà meno opportuno il disegno di legge anco se il ministro confesserà che la vera ed unica ragione di esso consiste nel procurare nuovi introiti per la finanza, sia col rincrudimento delle tasse ipotecarie, sia con avocare allo Stato una parte di quei lucri che fin qui la legge assicurava ai Conservatori e che erano, almeno in alcuni ufficii, veramente esagerati.

Nell'ora in cui da ogni ramo della pubblica amministrazione si odono i gemiti del personale colpito dalle più sanguinose economie, dalle più scottanti falciidie, era naturale che il pensiero del Governo si dovesse rivolgere a questi asili di favoriti dalla fortuna, ove un impiegato dello Stato può annualmente incassare al netto circa quarantamila lire, come il Conservatore di Napoli, od oltre ventimila come quello di Trani, somme da essi medesimi dichiarate, che non escludono un incasso netto reale molto maggiore.

In considerazione della grande responsabilità inerente a questo ufficio, della doppia cauzione vincolata per tutto il servizio e per dieci anni dopo, del fatto che gli attuali conservatori abbandonarono per la massima parte elevate e lucrose posizioni già conseguite in altri rami di pubblico servizio e le speranze di avanzamento, sarebbe stata forse da consigliare al ministro proponente una moderazione maggiore nel resecare su questi lucri, se pur non era da studiare una disposizione analoga a quella che è nella legge sui banchi di lotto del 20 luglio 1891, ove all'articolo 3 è stabilito che: « nulla è innovato nella misura dell'aggio per gl'impiegati o i pensionati dello Stato, i quali, avendo rinunciato allo stipendio ed alla pensione a loro spettante, tengono ora un banco di lotto. »

Il disegno di legge abolisce gli emolumenti dovuti ai conservatori delle ipoteche e

li incorpora nelle tasse ipotecarie, le quali vengono così a ricevere un aumento: rilascia ai conservatori gli emolumenti della formazione delle note, delle ispezioni e ricerche, dei duplicati di quietanze: converte l'aggio che su tutte le tasse ipotecarie era fin qui dovuto ai conservatori, in un aggio sulla vendita della carta bollata speciale da lire 2.40 per i certificati ipotecari, stabilisce per i conservatori uno stipendio fisso in quattro classi, da 4, da 5, da 6, da 7 mila lire, e una indennità per le spese.

Non sarò certamente io che vorrò rimproverare al ministro proponente questa nuova forma di retribuzione; osservo però che, disinteressando troppo il conservatore dagli utili del servizio, può prepararsi delusioni dolorose nella somma degli incassi e rendere anco più lento e meno regolare il servizio.

Io mi sento però tanto più disposto a passar sopra questo difetto in quanto il disegno di legge risolve, a parer mio, il problema propositosi in un modo più semplice e più efficace di tutti gli altri escogitati fin qui.

Siamo di fronte ad un provvedimento finanziario delicatissimo, in quanto racchiude il pericolo di turbare un servizio che rappresenta l'organismo più importante dell'ordinamento della proprietà fondiaria.

Il disegno di legge si astiene da disposizioni di riforma nel regime delle ipoteche e delle trascrizioni, conservando rigorosamente il carattere di provvedimento finanziario. Come tale vuole essere quindi considerato ed apprezzato, ed io, al concetto fondamentale che lo informa sento di poter concedere intera la mia modesta approvazione.

Nei precedenti parlamentari troviamo prima il disegno di legge 19 febbraio 1889 d'iniziativa parlamentare dell'onorevole Antonio Rinaldi e di altri 20 deputati, fra i quali due degli attuali commissari della legge che si discute, cioè il relatore, onorevole Frola, e l'onorevole Spirito.

Quel disegno di legge aboliva gli emolumenti e gli aggi ai conservatori, poneva tutto il personale delle conservatorie, compreso il capo, a stipendio fisso, ed aveva il difetto capitale di disinteressare affatto i conservatori dagli utili dell'ufficio.

L'onorevole Colombo, allora ministro delle finanze, nel 28 maggio 1891 presentava un

altro disegno di legge che aveva per base l'abolizione degli emolumenti, conservando gli aggi ai conservatori e dando loro uno stipendio corrispondente a 7 decimi degli incassi fatti nel sessennio anteriore: sostituiva ai soppressi emolumenti una carta bollata graduale il cui valore era destinato a raggiungere altezze straordinarie, recava modificazioni ed imbarazzi al servizio ipotecario e appariva a prima vista come un parto infelice e non vitale. Infatti dietro le osservazioni della Commissione parlamentare, di cui ebbi l'onore di far parte, il ministro proponente lo ritirò.

Coi provvedimenti finanziari del 26 novembre 1891 (Allegato C) lo stesso ministro Colombo proponeva un nuovo disegno di legge sulle conservatorie, col quale, tenuto fermo l'ordinamento attuale, conservati gli emolumenti e gli aggi, fissava sugli incassi per gli emolumenti medesimi, al netto delle spese dichiarate, una compartecipazione graduale e progressiva variabile dal 20 all'80 per cento a favore dello Stato.

La Commissione parlamentare che esaminò questo disegno di legge, relatore l'onorevole Rinaldi, presentò un controprogetto che l'onorevole ministro Colombo ebbe il torto di accettare. Il controprogetto modificava la graduazione della percentuale, e, secondo, me, la modificava in peggio, riportava in onore il sistema di percezione mediante marche, già condannato con la legge 11 gennaio 1880 e dalle eloquenti parole della relazione fatta in quella occasione dal ministro Magliani, (27 gennaio 1889) e imponeva la compartecipazione nell'incasso lordo, recando inoltre disposizioni le quali investivano il servizio ipotecario senza migliorarlo.

Nella seduta del 18 febbraio 1892 l'onorevole ministro sollevò dei dubbii sulla opportunità di mantenere il controprogetto, la maggioranza della Commissione consentì nel non insistervi e dopo una vivace discussione il disegno di legge ritornò alla Commissione che, nominato un nuovo relatore in persona dell'onorevole Curioni, ripropose sostanzialmente il disegno ministeriale.

Questo però non venne mai in discussione e la Legislatura si chiuse senza che venisse approvato.

L'attuale disegno di legge riprende il concetto dell'abolizione degli emolumenti che aveva formato base del primo progetto Co-

lombo, abolisce inoltre anco gli aggi, che dal progetto Colombo erano conservati, assegnando ai Conservatori uno stipendio fisso anzichè proporzionale alla media degli emolumenti, una indennità per le spese, oltre il rilascio di alcuni emolumenti di minor conto, e l'aggio sulla carta bollata per i certificati ipotecari.

Questo disegno ha, secondo il mio avviso, il grande merito di rendere semplice e di più sicuro effetto il provvedimento finanziario, le cui conseguenze fiscali nella maggior parte gravano piuttosto sui conservatori che sui contribuenti.

Dico nella maggior parte perchè mentre per le formalità in generale negli affari di minore importanza, che sono in maggior numero, la tassa nuova rappresenta una diminuzione di fronte all'attualità, verrà ad essere cresciuta fortemente ed in un modo che io credo esiziale per la stessa finanza dello Stato, la tassa sui certificati ipotecari positivi.

Il disegno di legge prescrive che i certificati sieno scritti su fogli bollati da lire 2.40 ed il costo della carta include ogni altra tassa ed emolumento, con questo però che laddove il certificato riguardi due o più persone, le quali non sieno padre e figlio, oppure fratelli e sorelle, con la medesima paternità, si devono pagare altrettante tasse complementari di bollo corrispondenti al prezzo complessivo di altrettanti certificati. Così quando il certificato ipotecario riguardi una sola persona o anco due l'aumento di spesa sarà nullo o tenue, ma al disopra di due persone la spesa del certificato aumenta in un modo vertiginosamente progressivo in confronto dell'attualità.

A convincersene basta considerare quella tabella che la Commissione ha sottoposto alla Camera a pagina 23 della relazione e considerarla dopo, me lo permetta l'onorevole relatore ed ottimo amico mio onorevole Frola, averla rettificata.

La Commissione ha detto che si può calcolare che in un certificato ipotecario occorrono due fogli bollati ogni tre formalità. Io ritengo, ed i pratici mi daranno ragione, che questa previsione sia errata e che la media di due fogli su ogni tre formalità sia molto al disotto del vero. Ma io voglio pure accettarla, a patto che la onorevole Commissione non venga ad abbassarla ancora come ha fatto nella tabella supponendo che bastino

per 100 formalità 40 fogli, mentre col suo stesso criterio ne occorrono 66.

Or bene, rettificando così la tabella avremo che per un certificato positivo contro 4 persone con 100 formalità la spesa aumenterà, per effetto della nuova legge, di lire 288.40, se il certificato è generale, mentre la tabella espone solamente lire 96; ed aumenterà di lire 188.40 se il certificato è speciale, mentre secondo la tabella si avrebbe avuto in questo caso una minore spesa di lire 4. Se il medesimo certificato riguardi otto persone la spesa che oggi sarebbe di lire 546.40 diverrà di lire 1267.80 con un aumento di lire 721.40, se il certificato è generale, e di lire 621.40 se è speciale, e così via crescendo con una progressione spaventosa.

Io vedo che questi aumenti i quali vanno a colpire la principale fonte di guadagno che finora ebbero le Conservatorie porteranno una immediata e sensibile diminuzione di questo guadagno. Le formalità, come trascrizioni, iscrizioni, cancellazioni, annotazioni non possono mai per effetto di una legge nè aumentare nè diminuire; esse sono quelle che devono essere e rimarranno sempre le stesse. Ma quanto ai certificati è facile comprendere come, divenuta così forte e rovinosa la spesa, tanto più forte e rovinosa in quanto è fissa tanto per i grandi come per i piccoli affari, i contribuenti faranno di tutto per evitarla ed i conservatori per i quali l'aggio sulla carta, limitato a questa sola e non esteso alla tassa complementare, è magro compenso, colluderanno facilmente o per interesse o per commiserazione con le parti per agevolare ad esse il modo di fare a meno del certificato.

Non creda quindi l'onorevole Boselli che se nel sessennio 1884-1890 si ebbero in media 127 mila certificati, la media resti la stessa, mentre è certo invece che precipiterà per lo meno del 50 per cento.

Non credo per questo che la legge si debba respingere e non oso fermarmi neppure un istante su questo pensiero che nelle attuali condizioni della Camera rappresenta un'ipotesi inverosimile, ma credo di dovere avvertire l'onorevole ministro che, a conti fatti, i 2,500,000 lire che aspetta dalle ipoteche non li raccoglierà e dovrà contentarsi di molto, ma molto meno.

Ciò sarà effetto sia di questo smodato e, secondo me, inconsulto aumento di tassa sui

certificati, sia dello avere voluto fare previsioni troppo larghe e direi quasi rosee, calcolando di ritrarre dal provvedimento in esame 2,500,000 lire, mentre l'onorevole Colombo si era contentato di arrivare a realizzarne 343 mila.

Un'altra parte della legge sulla quale fu-gacemente richiamo l'attenzione del ministro e della Commissione è quella che riguarda la indennità per le spese d'ufficio ai conservatori. La legge riserva al Governo di fissare con Decreto Reale i criteri e la misura di queste indennità, ma intanto determina uno di questi criteri cioè che « non saranno calcolate per la determinazione della suddetta indennità le formalità che non danno luogo a pagamento di tasse. » Questo criterio rappresenta, secondo me, una vera ingiustizia ed io consiglierei l'onorevole ministro delle finanze ad eliminarlo.

Vi sono ufizi delle ipoteche nei quali il lavoro deve essere interamente rappresentato da formalità senza pagamento. Quando io vedo, infatti, che l'ufficio di conservatoria delle ipoteche di Cagliari nel sessennio 1884-90 ebbe una media di 2,722 trascrizioni e di 965 certificati e vedo poi che nel 1889 si ebbero nel distretto dell'agenzia delle imposte di Cagliari 2,375 esecuzioni immobiliari per debiti d'imposte e nel quinquennio 1883-87 quelle esecuzioni avevano raggiunto una media annua di 3,747, coi dati offertici dalle annuali relazioni della Direzione generale delle imposte dirette, io mi domando che cosa assegnerà l'onorevole ministro per spese d'ufficio alla conservatoria di Cagliari se vorrà calcolare l'indennità senza tener conto delle formalità gratuite?

Consenta dunque, onorevole ministro, di deppennare dall'articolo 6 quella limitazione ed accetti che il Parlamento la lasci libero nella valutazione dei criteri che crederà più opportuni a stabilire le indennità dei vari uffici.

L'argomento però che maggiormente a me preme e per il quale mi rivolgo pieno di fiducia al cuore e alla mente dell'onorevole ministro e dei colleghi della Commissione è quello che riguarda il personale degli uffizi ipotecari. Insieme ad altri 17 colleghi ho proposto un emendamento, che io spero di vedere accettato dall'onorevole ministro e dalla Commissione e approvato dalla Camera.

Ogni qual volta si presentò alla Camera

l'argomento delle conservatorie il pensiero si volse a quei miseri impiegati che, dipendenti dal conservatore e da lui stipendiati, portano la soma di tutto il lavoro grave, tedioso, delicatissimo dell'ufficio. L'umana avidità non ha confini e i conservatori anco più lautamente gratificati di largo lucro non solo tennero a magro stipendio il loro personale, ma a questo imposero nuova falcidia ogni volta che, per una ragione qualsiasi, l'introito dell'ufficio subiva una qualche transitoria diminuzione.

Fino dal 1885 con un ordine del giorno del 6 marzo la Camera invitava il Governo a rendere governativo tutto il personale delle conservatorie.

Il disegno di legge presentato nel 1889 dall'onorevole Rinaldi e da altri attuava questo concetto e l'onorevole Colombo, pur non accettandolo, vi s'intratteneva a lungo nella sua relazione al primo disegno di legge da lui presentato.

La Commissione che esaminò il secondo progetto Colombo sviscerò l'argomento nella dotta relazione e si dichiarò concorde nel ritenere che fosse almeno necessario stabilire il minimo dello stipendio del personale subalterno delle conservatorie, mentre intanto rilasciava ancora ai conservatori il diritto di nomina ma col placito del Governo, e il diritto di revocarli, ma con l'obbligo di motivare la revoca.

Il nostro emendamento non va fino a pretendere che il personale delle conservatorie divenga governativo, non chiede ingerenze nuove del Governo nella nomina o nella revoca di questo personale e quindi evita tutte le obiezioni più o meno giustificate che contro una riforma in questo senso furono sollevate.

Si limita a domandare che sia determinato il minimo delle mercedi da corrispondersi dal conservatore al personale d'ufficio.

Lo scopo nostro è di rendere per l'avvenire impossibile ai conservatori di rivalersi a carico del personale dipendente delle riduzioni che la legge nuova recherà alle loro tante prebende. Il timore che ciò possa avvenire è tanto più ragionevole in quanto che se noi li vedemmo esercitare senza pietà queste rivalse allorquando erano abbondanti i lucri e il buono e celere andamento del servizio rappresentava per essi non solo un do-

vere ma anco un interesse, oggi che i lucri sono notevolmente diminuiti ed essi non hanno alcun interesse nella regolarità e speditezza del servizio, quel misero personale che allora stentava sui digiuni, in avvenire morirà di fame e il servizio procederà alla peggio con danno grave del pubblico che paga.

Adottato d'altronde il sistema di pagare i conservatori a stipendio fisso e di dar loro una indennità da stabilirsi con Decreto Reale come compenso alle spese d'ufficio, il Governo ha il dovere e il diritto di assicurarsi che questa indennità vada alla sua destinazione e i conservatori non la investano, in tutto od in parte, a vantaggio loro con danno del personale ed a scapito del servizio.

Io credo che l'onorevole ministro e la Commissione accetteranno il nostro emendamento, che non riesco a comprendere per quali giuste ragioni si potrebbe respingere. Se lo stipendio ai conservatori fosse stabilito in base ad una percentuale degli incassi fatti in media dai conservatori negli anni precedenti, con l'obbligo di sopportare essi le spese d'ufficio, o se lo Stato non avesse fatto che avocare a sé una partecipazione su questi incassi, lasciando ai conservatori gli emolumenti, gli aggi e le spese, comprenderei come si potesse esitare ad imporre ai conservatori stessi il limite minimo della mercede del personale subalterno, privandoli del vantaggio delle possibili economie; ma quando è il Governo che paga, in sostanza, coteste spese ed il ministro promette nella sua relazione che non lesinerà nella misura per potere aver diritto di pretendere che il servizio proceda in modo regolare e spedito nell'interesse dell'erario e del pubblico, allora i conservatori non hanno facoltà di fare economie che vengono a rappresentare una inversione del denaro ad un uso diverso da quello per cui venne dato, o, in altri termini, una grave mancanza che ha sapore di reato.

Del resto non è nuovo nella legislazione nostra quello che noi chiediamo. I tesoreri erano, prima che il servizio di tesoreria passasse alle Banche, nelle condizioni identiche nelle quali verranno ad essere i conservatori delle ipoteche, se l'attuale disegno di legge sarà approvato.

Il Regio Decreto 4 aprile 1880 approvava il regolamento delle tesorerie che è, quanto alla nomina dei commessi di tesoreria, alla

responsabilità che degli atti loro rimane ai tesoreri, nè più nè meno che una parafrasi della legge sulle ipoteche del 1874, la quale resta in vigore. Ogni tesoriere aveva un assegno per le spese di ufficio, fissato in apposita tabella, come si fa pei conservatori, in conseguenza della nuova legge. Ebbene, per più anni si lasciò ai tesoreri la facoltà di pagare più o meno, come volessero, il personale, ma l'esperienza dimostrò che il sistema era errato, e col Regio Decreto 8 novembre 1888 si sentì il bisogno di applicare il principio medesimo che abbiamo trasfuso nel nostro emendamento, cioè che il minimo degli stipendi dovesse essere fissato dal Governo.

Infatti l'articolo 2 di quel Regio Decreto dispone:

« Il predetto ministro (delle finanze) fisserà il minimo delle somme che per i detti assegni si dovranno erogare *in pagamento dei singoli emolumenti dovuti al personale privato di ogni tesoreria. Egli potrà altresì variare in seguito tale minimo ogni volta che le circostanze lo richiedano.* »

Ebbene, onorevole ministro, donde viene la esitanza sua ad accettare, per virtù di legge, quelle facoltà che in confronto dei tesoreri al ministro delle finanze poterono essere date per Reale Decreto?

Quali ragioni di preferenza o di maggiori riguardi trova Lei che vi sieno verso i conservatori, che non vi fossero per i tesoreri? Gli uni e gli altri sono impiegati a stipendio fisso, con forti cauzioni e grande responsabilità per loro e per i loro commessi, con diritto di nomina e di revoca del personale, con perfetta identità dunque di posizione; perchè non vorrebbe Lei adottare subito, rispetto ai conservatori, ciò che la esperienza già ha dimostrato necessario per i tesoreri?

Io aspetto dunque dall'onorevole ministro e dalla Commissione che accettino il nostro emendamento, che è quanto di meno si poteva chiedere in favore del personale delle Conservatorie.

Spero che alla misera e precaria condizione di questi impiegati, i quali prestano un ufficio pubblico e delicatissimo, sono le ruote di un meccanismo di altissima importanza, non vorranno restare insensibili, unicamente per lasciare ai conservatori la libertà di lucrare sulle spese, che è quanto dire incoraggiarli ad una frode contro l'erario.

Siamo in tema di finanza, è vero, ma non è per ciò necessario in modo assoluto che si dimentichino del tutto la logica e la giustizia, le quali reclamano che il nostro emendamento sia accolto, e non appresterebbero un solo argomento valido a rigettarlo. (*Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Michelozzi.

Michelozzi. Ringrazio prima di tutto l'onorevole Morelli, perchè mi ha prevenuto nel fare la esposizione storica dei precedenti legislativi della materia, ed entro subito in argomento.

Tutto ciò che l'onorevole Morelli ha detto del disegno di legge, logicamente avrebbe dovuto portarlo a respingerlo. Ma quello che l'onorevole Morelli ha detto a carico del disegno di legge, non è tutto quello che merita di esser detto. Lo so bene che siamo in tali condizioni della Camera e delle cose che è quasi assurdo il pensare che si possa in nessuna maniera spezzare una lancia contro l'usbergo del ministro delle finanze. Ma a scarico di coscienza, e semplicemente come dichiarazione di voto, mi permettano l'onorevole ministro e la Commissione che io dica per sommi capi i difetti della legge. Forse può darsi che con alcune modificazioni, se fossero accettate, si possa fare non un disegno di legge perfetto, ma un disegno di legge accettabile. Così com'è, no.

Come diceva l'onorevole Morelli, triplice è lo scopo che si sono proposti i precedenti elaboratori di questo disegno di legge, e triplice scopo è quello pure che si propone di conseguire l'onorevole ministro col disegno di legge attuale: diminuire i proventi dei Conservatori a pro dell'erario, eliminare alcuni dubbi intorno alla interpretazione delle tariffe e meglio proporzionare le tasse al merito delle operazioni ipotecarie.

Ma è proprio vero che si raggiunga con questo disegno di legge questo triplice scopo? Primo punto: abbiamo voluto tosare la troppa lana dal dosso dei Conservatori; ma con questo disegno di legge realmente la tosiamo? No; ed ecco il perchè. L'onorevole Morelli diceva: i certificati ipotecari sono costosi. Io dirò costosissimi; tanto costosi che non sarà quasi più possibile ordinarne uno. Ed allora cosa accadrà? Gli interessati ricorreranno ad altro mezzo, ed il conservatore li aiuterà facendo in modo che non si facciano più certi-

ficati: ed il modo è semplicissimo; basta facilitare le ispezioni, le visioni dei registri ipotecari. Invece di ordinare il certificato, andremo a guardare sui registri. Ed intanto a vantaggio di chi vanno tutti gli emolumenti delle visioni? Tutti sono rilasciati a vantaggio dei conservatori; perchè, cosa strana, voi non avete ricevuto contro questo disegno di legge un solo ricorso dei conservatori!

Toccate con un progettino qualunque gli straordinari, i cancellieri o gli scrivani delle procure generali, e voi riceverete pacchi di stampe e reclami di tutta questa gente e la vedrete venir ginocchioni per raccomandarsi ad ognuno di noi. I conservatori nulla hanno fatto. Anzi alcuno di essi mi ha detto che ci guadagnano un tanto. E tutto il male sta precisamente nell'articolo 3.

Esso impone la carta bollata da lire 2.40 pel primo foglio ed un bollo straordinario pei fogli successivi con un nuovo diritto ad ogni nome nuovo. Nella relazione, se non erro, è detto che i più dei certificati collegiali sono quelli che riguardano le successioni. Ora tutti sappiamo che nelle successioni in generale non ci sono soltanto i figli, ma anche i nepoti e pronipoti e molte volte anche il coniuge superstite. Ebbene, basta che esista alcun altro di questi nomi nel gruppo degli eredi perchè occorra triplicare e quadruplicare anche la tassa. Così certamente, invece di diecine di lire, i certificati ipotecari verranno a costare anche delle centinaia. Ed ecco perchè non se ne faranno più, e tutti i vantaggi andranno a pro dei conservatori.

Giacchè sono su questo punto faccio una osservazione che si connette alla carta bollata. L'articolo 3 dice che i certificati saranno fatti con carta bollata speciale. Mi permetta, onorevole ministro, di dire in questa occasione una cosa che si può applicare a tanti altri modi di percepire i diritti erariali. Perchè dobbiamo noi spendere tesori a far delle carte-valori, quando esse sono consumate dai funzionari? Perchè per questi non adoperiamo solo carta semplice senza spendere tanto danaro nel fabbricare la carta bollata?

Io ho fatto il conto che tra le spese di fabbricazione e le spese inerenti alla custodia, controlli, ecc., ogni foglio di carta bollata da lire 1.20 costa lire 0.35.

Quando è il contribuente che deve adoperare la carta bollata lo capisco perchè ci

vuole piena garanzia verso lo Stato; ma quando si tratta di funzionari dello Stato che adoperano la carta, non comprendo perchè certi atti non si possano fare in carta libera apponendovi il bollo d'ufficio e la firma; mentre poi riguardo alla tassa di registro possono riscuotere magari un milione con una semplice firma.

Io credo che ciò toglierebbe anche molte noie al contribuente. Esso non dovrebbe andar prima a comperar la carta, e poi recarsi dal conservatore il quale lo avverte che un foglio non basta e ce ne vogliono 4 o 5: andarli a comprare e ritornare dal conservatore. È meglio quasi raddoppiare la tassa che sottoporre il contribuente a tante noie e disturbi.

Io dunque riassumendo dico che bisognerebbe trovare il modo di allargare la dizione che riguarda i successibili. Non diciamo « il padre » ma « il genitore », non solo « figli » ma « discendenti », come del resto dice la circolare del ministro delle finanze sulla legge attuale, la quale dice che « siano aggruppati sotto lo stesso nome. »

Ed ora io, senza fermarmi su altri particolari, e notando i difetti della tassa pei certificati ipotecari, passo ad altro.

Prima di tutto faccio elogio al ministro di avere introdotto, sebbene timidamente, per la prima volta la tassa progressiva.

È la prima volta che io trovo in una legge la tassa progressiva: ma non è applicata in tutti i casi; è applicata per alcune trascrizioni, ma non per altre operazioni che hanno una grande analogia con quelle di cui parlo. Onorevole ministro, voi l'avete dimenticata; e, così, nasce una sproporzione fra la tassa di trascrizione e quella di cessione di credito.

Che cosa sono le tasse di trascrizione e quella di cessione? Sono tasse di annotamento: poichè si sa bene che, in quanto al merito dell'affare, si è scontata già la tassa di registro. Se Lei, onorevole ministro, vuole annotare una trascrizione di 50,000 lire, spende 150 lire, perchè deve pagare 30 centesimi per ogni cento lire; se, invece, vuole annotare una cessione di credito, spende 6 lire.

Guardi che sproporzione!

Nella relazione si dice che si è voluto proporzionare la tassa al merito degli affari. Non è vero: perchè quando si tratta di annotare una trascrizione di vendita, si percepisce una tassa altissima, che è anche sproporzionata di fronte a quella che si perce-

pisce in lieve misura quando si fa l'annotazione di un credito.

Si vende un fondo di 50,000 lire e ci vogliono 150 lire di trascrizione! Ma questa è la tariffa più gravosa che si sia mai vista in Europa, anche in merito d'affari molto più gravi.

Io, del resto, non faccio questione d'importanza intrinseca; faccio una questione di rapporto (perchè questo non è il momento di fare una discussione minuta d'importanza intrinseca), e riconosco che mentre, saviamente, il ministro ha stabilito la gradualità per la tassa di trascrizione, poi l'ha abbandonata ad un certo punto, sicchè viene a stabilire una sproporzione di tassa fra l'un caso e l'altro.

Terzo punto. Schiarire la tariffa: ecco l'altro scopo che si è prefisso il ministro delle finanze. Ma l'ha schiarita questa tariffa? Per esempio, è stato sempre dubbio se le pignorazioni si debbano intendere per cessioni.

Ora, mi dicano il relatore ed il ministro: quando nella tariffa si dice *cessioni, subingressi e surrogazioni*, si deve intendere anche la *cessione a modo di pegno*? Se così non si deve intendere, allora è ingiusto che pel pegno non ci sia stabilita alcuna tassa; se si deve intender così, allora è ingiusto che si stabilisca una tassa in misura così grave per gli annotamenti di pegno che non è cessione reale, ma virtuale.

Dunque bisogna trovare un modo meno gravoso.

Per ultimo, non posso che associarmi al concetto fondamentale dell'ordine del giorno dell'onorevole Morelli.

Io, avanti di lui, avevo presentato un ordine del giorno press'a poco della stessa portata. Però, preoccupandomi molto di questo legame che noi vogliamo porre a carico di questi conservatori, che per me sono intraprenditori di lavori morali (come ci sono intraprenditori di lavori pubblici, così ci sono anche quelli di lavori morali), preoccupandomi di questo, ripeto, ho voluto disciplinare il loro modo di funzionare.

Io, col mio ordine del giorno, non ho inteso d'imporre a questi intraprenditori la mercede, ma si può ben imporre loro qualche cosa. Anche agli intraprenditori dei lavori pubblici imponiamo delle regole d'assicurazione, e tante altre cose; orbene, perchè non

si deve far qualche cosa quando si tratta di un servizio di tanta importanza?

Io riconosco la necessità d'imporre ai conservatori una pianta d'impiegati, ma non vorrei andare sino al punto d'imporre limiti di stipendio; questo mi par troppo.

Io dico: si vada fin dove si può andare, ma arrestiamoci al punto oltre il quale sarebbe eccessivo di andare.

Ecco in che il mio ordine del giorno differenzia da quello dell'onorevole Morelli. Ma se l'onorevole ministro delle finanze credesse di accogliere piuttosto l'ordine del giorno dell'onorevole Morelli che il mio, io son pronto a ritirarlo associandomi al primo, quantunque io creda che il mio faccia sì che il servizio sarebbe maggiormente garantito.

Se poi l'onorevole ministro preferisse l'ordine del giorno mio all'altro, in tal caso pregherei l'onorevole Morelli ad associarsi al mio.

Presidente. L'onorevole Rinaldi ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1 dell'allegato G.

Si modifichi il capoverso nel seguente modo:

« Rimangono invariati e sono devoluti allo Stato gli altri emolumenti di che ai numeri 9, 10, 11 e 12 della detta tariffa. Per le ispezioni o ricerche saranno riscossi mediante uso di speciali marche ipotecarie. Il richiedente dovrà presentare una domanda in carta libera, da restituirsi allo stesso dopo che il conservatore vi avrà applicato le marche per la somma corrispondente ai dritti conservati. »

L'onorevole Rinaldi ha facoltà di parlare.

Rinaldi. Diversi colleghi conoscono le mie idee intorno alla riforma delle conservatorie delle ipoteche. Potrò quindi essere brevissimo nell'esporre i concetti fondamentali del disegno di legge, e rispondere agli onorevoli preopinanti.

Io non li seguirò nei dettagli, perchè potranno essere discussi, via via, quando si esamineranno i singoli articoli. Fo notare soltanto che in questa discussione si è verificato quel che spesso vediamo succedere: allorchè non si può vincere una posizione, prendendola di fronte, la si gira con accorgimento. Questo fanno gli avversari della legge: non potendo combattere il principio della trasformazione degli uffici ipotecari, si fermano sui piccoli difetti, sulle idee secondarie, su talune osservazioni critiche, nella speranza di sfatare tutto il sistema, che vuol'essere giudicato preci-

puamente in relazione al concetto fondamentale della legge.

Siamo all'articolo 1; fermiamo sullo stesso la nostra attenzione.

È giusta la riforma in esso proclamata? Nessuno può dubitarne, perchè certe verità non si discutono: quando sono divenute patrimonio della coscienza pubblica, questa si ribella e si offende nel vederle discusse e messe in dubbio.

Percorrete, onorevoli colleghi, tutta l'Italia da un capo all'altro, e non troverete un solo che si persuada come il conservatore, pur non dovendo avere una grande intelligenza, nè vasto corredo di studi abbia a liquidare una retribuzione due volte superiore a quella dei più alti funzionari dello Stato; e come un ufficio ipotecario, pur essendo pubblico, debba rimanere fuori dell'ordinamento di Stato e quasi un'agenzia privata.

La questione vera a me par questa. Sostituita la carta bollata ai dritti ingarbugliati della tariffa, e lo stipendio agli emolumenti, vi è da temere che possa risultare pregiudicata la bontà del servizio ipotecario o aggravata la condizione dei contribuenti? Io non credo nè l'una cosa nè l'altra. Anzi aggiungerò che il metodo delle retribuzioni per emolumenti favorisce le frodi, perchè si possono scrivere molte facciate per aumentare i dritti, si posson fare dei conti sbagliati (poco importa, se per errore involontario o per colpa), si può ritardare la spedizione degli affari, dai quali non si attende un largo e pronto emolumento. Da qui viene che si mettono da un canto le diverse formalità d'iscrizione e trascrizione, a cui sono interessati il Demanio, il Fondo per il culto, i poveri ammessi al beneficio della pubblica clientela, e così si spiega l'indugio delle iscrizioni a carico dello Stato in materia di espropriazione per ragion di pubblica utilità.

A questo punto mi sembra opportuno di rispondere ad un'osservazione dell'onorevole Morelli. Egli ha detto che, forse con questo nuovo sistema i conservatori delle ipoteche si sentiranno in certa maniera disinteressati al compimento dei doveri della carica, risultandone un ritardo nell'andamento del servizio, perchè quando fa difetto il pungolo dell'interesse proprio, non si lavora con molta energia.

Con questo criterio, o signori, noi dovremmo ritenere che in tutte le nazioni, nelle

quali l'ufficio ipotecario è stato elevato ad ufficio di Stato, l'operazioni ipotecarie dovrebbero procedere a sghembo. Eppure non è così, se guardiamo gli effetti della legge austro-ungarica del 1871 e quelli della legge prussiana del 1872. Dirò di più, che con la legge prussiana del 24 aprile 1878 gli uffici ipotecari furono elevati a tipo organico giudiziario, introducendovi giudici e cancellieri, e questo sistema è stato accettato in tutta la Germania, in una gran parte della Svizzera, persino nel Brasile.

Solo in Francia si è rimasti con l'ibridismo di un ufficio, nel quale si compiono *funzioni di Stato* senza essere *ufficio di Stato*. Ed è meraviglioso che mentre questo sistema è stato migliorato in altra parte della Svizzera, in Olanda, e nella Spagna, noi siamo rimasti sotto l'impero del Codice francese, facendo grave torto al progresso scientifico moderno e, ch'è più, al nostro diritto storico, perchè è da noi che gli stranieri hanno appreso l'istituzione pubblica degli uffici ipotecari. Ricordiamoci del *notatorium* di Venezia, del *Tribunale di S. Lorenzo* in Napoli, delle *Curiae Juratorum* in Sicilia.

Gli avversari del disegno di legge adducono poi un altro argomento, che io mi credo in debito di esaminare, nonostante che non sia stato rilevato dagli onorevoli preopinanti; l'ho inteso ripetere a voce bassa da alcuni colleghi a me vicini, ed è necessario tenerne proposito. È il solito argomento pomposo della responsabilità dei conservatori, che a molti suol fare l'effetto delle testa di Medusa. Io mi ingannerò; ma ho sempre ritenuto che questa sia la difesa più fiacca dell'ordinamento attuale. In Germania dove le operazioni del sistema tavolare sono così complicate e difficili, non si è dubitato di addossarne ai conservatori la responsabilità; ed io non giungo a comprendere come, mentre la regola della responsabilità incombe a tutti i funzionari pubblici, si debba fare la voce grossa sol quando se ne parla a proposito dei conservatori.

Ma si dice: badate che c'è una differenza perchè mentre gli altri funzionari pubblici debbono rispondere soltanto delle omissioni o degli errori propri, i conservatori sono tenuti anche alle conseguenze del fatto dei propri dipendenti per la nota *lex praepositionis*.

Domando perdono: anche gli altri fun-

zionari pubblici sono tenuti all'osservanza di questa legge: i cancellieri delle Corti d'appello dei Tribunali e delle Preture per i documenti conservati nei loro archivi, i prefetti per le somme che si depositano nelle Prefetture a cagione di sub-asta, i direttori delle gabelle, gli intendenti di finanza, i tesoriери provinciali debbono rispondere del fatto proprio e di quello dei loro dipendenti.

Ma gli avversari soggiungono che costoro hanno la responsabilità verso l'erario, non verso i privati cittadini, mentre il conservatore è obbligato ad una doppia responsabilità. E neanche questo mi pare esatto, perchè per i cancellieri e gli uscieri vi è un testo di legge speciale; tutti gli altri funzionari restano sotto l'impero delle disposizioni dell'articolo 1151 del Codice civile, poichè è regola costante di guarentigia sociale vegliare sulla condotta di tutti coloro, alla cui opera si è preposti per legge o per libera determinazione.

Vi sono poi due argomenti gravissimi, i quali debbono assolutamente ridurre al silenzio coloro che oppugnano la riforma per la troppo abusata considerazione della responsabilità.

Ci ha una disposizione del Codice civile, la quale prescrive che le rendite sopra lo Stato possono essere assoggettate ad ipoteca. Il conservatore speciale di queste ipoteche è il direttore generale del Debito Pubblico. Ora, quando mai si è dubitato, che costui abbia a rispondere non solo delle colpe sue, ma anche di quelle dei suoi dipendenti, e non verso l'erario soltanto, ma anche verso i terzi?

In secondo luogo, l'ufficiale dello stato civile è tenuto al risarcimento dei danni, oltre alle pene stabilite dal Codice penale, per tutte le alterazioni od omissioni, che si verificassero negli atti e nei registri. Eppure l'ufficiale dello stato civile esercita una carica soltanto onorifica! Or perchè con queste vane paure si vuol rendere privilegiata soltanto la condizione dei conservatori?

Però v'è un dubbio che tacitamente si solleva nell'animo di alcuni: eseguita la trasformazione dell'ufficio, e reso più chiaramente governativo, non ne deriva la responsabilità dello Stato, responsabilità che naturalmente si vuole evitare?

Innanzitutto conviene riflettere che l'onorevole ministro con l'attuale disegno di legge,

non propone che si modifichi l'articolo 20 della legge del 1874 in cui è detto: che il conservatore delle ipoteche è impiegato *governativo*, mentre il personale che da lui dipende è *privato*.

Quando perciò si potesse dire, che, data la qualità governativa dell'ufficio, ne discenda senz'altro la responsabilità dello Stato, dovremmo concludere che, essendo attualmente il Conservatore un funzionario pubblico, lo Stato deve rispondere delle colpe di lui. Eppure si ammette che non è così. E lo si ammette perchè la coscienza giuridica ci avverte, come l'ufficio ipotecario sia essenzialmente pubblico, sebbene si sia disciplinato coi criterii del diritto privato.

La giurisprudenza più costante e pacifica ha professato questa dottrina semplicissima; bisogna distinguere gli atti che si compiono *jure imperii* da quelli che si eseguono *jure gestionis*. Questa dottrina, insegnata dalla Corte di cassazione di Roma, è seguita da quasi tutti i tribunali, e non si può dubitare della sua esattezza, perchè lo Stato non risponde degli errori commessi dai magistrati, dai prefetti e dagli altri funzionari nell'esercizio dei poteri politici che ha delegati ad essi come sovrano; risponde invece degli errori e delle colpe di coloro, che ha preposti ad atti di mera gestione civile, trovandosi con essi nei puri rapporti di *preponente* e *preposti*.

Ammissa questa distinzione, io domando: allorchè il Conservatore delle ipoteche pubblica una formalità compiuta, fa forse un atto di semplice amministrazione privata? Non compie invece una funzione pubblica di tutela dei diritti ipotecari, conservando le prove dello stato civile dei beni, talchè si ha da ritenere il Conservatore come il custode e quasi l'ufficiale dello Stato civile della proprietà? Or, come non risalgono allo Stato le colpe del sindaco, nella formazione degli atti dello stato civile dei cittadini, così non lo possono vincolare le colpe del Conservatore.

Mi resta a toccare un'altra obiezione che talvolta si è messa innanzi dai difensori dell'ordinamento vigente: vorrebbero essi salvare le sorti degli attuali conservatori, in nome del diritto acquisito.

Ma non parlavano di diritto acquisito i tanti pretori di cui si fece un'ecatombe colla legge del 1890; non parlano di diritti acqui-

siti i tanti funzionari che vengono ad essere licenziati o messi in disponibilità per riduzioni di ruoli organici.

Egli è perchè i rapporti di diritto pubblico non si possono governare coi criterii del diritto privato. La non retroattività delle leggi è un principio giustissimo di guarentigia degli interessi economici, ma qui non si tratta di regolare una gestione privata, bensì un ufficio di altissimo interesse pubblico.

Onorevoli colleghi, rimosse così le obiezioni fatte, o che potrebbero farsi, io raccomandando ai vostri suffragi questo disegno di legge, per varie ragioni; accennerò soltanto a tre di esse che mi sembrano le più salienti:

1° bisogna far cessare l'ibridismo di un ufficio in cui si compiono, come ho detto, funzioni di Stato, senza essere un ufficio di Stato: bisogna che le conservatorie delle ipoteche non restino fuori e sopra il Governo; senza possibilità di controllo e nell'impossibilità d'impe-
dire le frodi;

2° il metodo della retribuzione per emolumenti favorisce l'inamovibilità, ed un conservatore che ha avuto la fortuna di ottenere una buona residenza, vi rimane, non ostante che sia imbarbogito dagli anni, mentre io desidero che i conservatori non solo rientrino nella gerarchia, ma anche in un ordine di razionale carriera; è necessario che si apra il campo ad altri volenterosi ed intelligenti, allorchè essi, per una ragione qualunque, non siano più in grado di soddisfare le giuste esigenze del pubblico;

3° e questo mi pare il miglior titolo di elogio. Il disegno di legge che si propone sostituisce alla fissità la proporzionalità dell'imposta.

Oggi si pagano per emolumenti su d'ogni formalità di iscrizioni e trascrizioni lire 2.80 in media, tanto per 100 quanto per 100,000 lire. Invece con la proposta che ci sta davanti si viene a ripartire e trasfondere nella tassa ipotecaria la somma dovuta per emolumenti; ed ecco in qual modo. Mentre ora per la legge del 1874 si pagano a titolo di tassa ipotecaria 60 centesimi per ogni 100 lire, con questo disegno di legge si stabiliscono 80 centesimi soltanto, dai quali sono rappresentati, così gli emolumenti, come la tassa, sollevandosi le fortune minori ed aggravandosi in una certa proporzione le altre.

Questa considerazione acquista maggior valore quando si guarda il funzionamento

della tassa sulle trascrizioni. Oggi con la legge in vigore, si pagano per trascrizioni, a titolo d'imposta ipotecaria e di emolumenti, lire 6.40, tanto se si tratti di una stamberg, quanto di un latifondo.

Ora il ministro e la Commissione propongono anche qui la regola della proporzionalità, incominciando da due lire sui valori, che non superano le lire 1,200, e salendo via via.

Questa parte del disegno di legge, senza modificare alcune disposizioni erronee del Codice civile, poichè il ministro non si è proposto questo scopo, ne tempera gli effetti per quanto è possibile. Secondo l'attuale legislazione le spese di iscrizione sono a carico del debitore, il quale ordinariamente è povero, mentre le tasse di trascrizione e di acquisto sono a carico del compratore, che suol essere fra i contraenti il meno bisognoso avendo danari da spendere. Ora la legge del 1874 regola le tasse d'iscrizione che vanno a carico del debitore con una scala ascendente proporzionale, laddove per la tassa di trascrizioni, che va a carico del compratore, il quale è più ricco, fissa una misura stabile entro confini assai angusti. Al Codice civile fu fatto il rimprovero di essere il *Codice della borghesia*: se oggi non si può nè si vuole modificarlo nella parte relativa alle spese d'iscrizione ipotecaria, è giusto almeno che si tolga qualunque disparità di trattamento, per cui il ricco è trattato meglio che il povero.

Io ho fede, che, ben ponderandosi queste ragioni, ciascuno vorrà dare il suo voto favorevole alla legge, e mi auguro che questa avrà l'approvazione non solo degli amici, ma anche degli oppositori del Governo; e soprattutto, degli oppositori cui sarà caro dimostrare che votano in considerazione dei principii, e non già delle persone.

Onorevole presidente vorrei ora svolgere le ragioni del mio emendamento, ma desidero conoscere il parere tanto del Ministero quanto della Commissione, giacchè se fossero all'emendamento favorevoli, mi dispenserei da qualunque ulteriore sviluppo.

Presidente. Perchè il Governo e la Commissione possano dichiarare se accettino il suo emendamento è necessario che essi conoscano preventivamente le ragioni su cui si fonda.

Rinaldi. L'ho presentato da più giorni, e mi giova credere che l'abbiano letto. Ad ogni modo obbedisco.

Nell'articolo 1 del disegno di legge, men-

tre si stabilisce il principio dell'abolizione degli emolumenti ipotecari, avocandoli allo Stato, col capoverso poi si lasciano invariati a profitto dei conservatori gli altri emolumenti di che ai numeri 3, 9, 10, 11, 12 della tariffa 13 settembre 1874. Ora io credo che ciò distrugga il concetto fondamentale della legge, perchè se si riservano i diritti relativi principalmente alle ispezioni e alle ricerche, si torna al criterio dell'ufficio privato e si fa migliore la condizione dei conservatori. Attualmente essi percepiscono, o almeno dovrebbero percepire soltanto l'aggio ed 175 degli emolumenti, perchè gli altri 475 servono alle spese d'ufficio. Per l'opposto, col presente disegno di legge, essi hanno uno stipendio il quale supera la media degli aggi in moltissimi casi, un assegno personale per coloro che vengono da altri impieghi, e una partecipazione alla vendita della carta bollata: aggiungete gli emolumenti riservati in questo capoverso di salvataggio, e poi dite che i conservatori non sono i funzionari più fortunati del Regno d'Italia!

Nè vogliate credere che si tratti di somme minime, imperocchè il diritto di 50 centesimi per ogni ricerca o ispezione si raddoppia, in ragione delle persone; se le visure sono infruttifere si aggiungono 50 centesimi per ciascuna persona, se no, 25 centesimi. E non basta; si deve ripetere il diritto in relazione a ciascun registro che si consulta. Quindi tanti diritti per tante persone e per quanti sono i registri; tavole alfabetiche, repertori, registri d'iscrizione, trascrizione, rinnovazione e via dicendo. Di modo che, se si vuol domandare notizia sullo stato giuridico di un fondo intestato a cinque possessori, si devono pagare 10 lire.

Nella relazione della Commissione e in quella del ministro si legge che si sono dovuti abbandonare ai conservatori questi diritti, perchè manca assolutamente il mezzo di assicurarli, e quindi la possibilità del controllo.

Morelli-Gualtierotti. È vero.

Rinaldi. Ma, onorevole Morelli, è qui appunto che si parrà la nobiltà dell'ingegno del ministro, se vorrà ricorrere al metodo altra volta proposto delle marche ipotecarie.

Dal 1870 ad oggi le marche hanno molto ben funzionato per i certificati catastali, per quelli di verificaione dei pesi e delle misure, per le vidimazioni dei presidenti, dei sindaci

e dei ministri. Ora le abbiamo anche per i fiammiferi.

Ebbene, perchè noi le vorremo abbandonare per le ricerche ipotecarie? Io non ignoro che nell'amministrazione centrale si ha una grande ripugnanza di ricorrere a questo sistema, e anche testè l'onorevole Morelli, nel suo eccellente discorso, lanciava una parola di discredito su queste marche ricordando il tenore della legge del 1880, colla quale furono abolite le marche di registrazione.

Prego l'egregio collega di voler riflettere che ogni istituto dev'essere attuato secondo le norme della logica e dell'opportunità, e quello che può risultar logico in una circostanza può essere illogico in un'altra. Delle tasse di registrazione, come sapete, si fanno tre categorie: *fissa, proporzionale e graduale*. Nella prima soltanto si avevano le marche di registrazione: talchè si doveano adoperare contemporaneamente il *bollo* e la *marca*. Ciò parve noioso ed inutile, e si pensò di creare la carta bollata comprensiva della *tassa* di registrazione. Sicchè da questo fatto non si può trarre alcun argomento a favore della tesi sostenuta dall'onorevole Morelli.

Si dice di più che sono facilmente alterabili codeste marche; ma io non me ne do pensiero, perchè si dovrebbero consegnare ai conservatori sotto la loro più stretta responsabilità. E poi secondo la legge di registro del 1874 le marche si dovevano dispensare al pubblico dai distributori secondari e primari, ed i conservatori furono considerati come distributori primari. Infine, vi sono leggi punitrici di qualunque alterazione, ed io vorrei combattere i proponenti della legge sulle tasse ipotecarie, con i proponenti della *tassa sui fiammiferi*, ossia il ministro e la Commissione con sè stessi. Vorrei leggere l'articolo nel quale sono indicate tutte le norme rigorose perchè si possa impedire qualunque alterazione nelle marche dei fiammiferi, e poi la relazione dell'onorevole ministro là dove ricorda diverse disposizioni del Codice penale, che ne valgono ad assicurare meglio il funzionamento.

Ma non intendo abusare della pazienza della Camera, e la invito a riflettere soltanto su di un inconveniente. Io temo che col lasciarsi ai conservatori i diritti delle ricerche e delle visioni, il costo dei certificati negativi o affermativi che si domandano alle conservatorie dovrà quasi raddoppiarsi. Imperocchè, se

io mi presento al conservatore per avere un certificato, egli risponderà: sta bene, il certificato si scrive sulla carta da bollo speciale, comprensiva degli antichi emolumenti di scritturazione; ma vi sono le ricerche per le quali il diritto spetta a me, e conviene che, oltre la carta bollata, si paghino le ricerche.

La Commissione ha preveduta questa obiezione e ha detto che ciò non deve succedere. Veramente non dovrebbe, ma chi vi assicura che non succederà? Invece, col metodo delle marche, il conservatore dovrebbe apporle a pie' della domanda lasciando *fuori* la prova della sua *concessione*, e non è facile supporre che voglia essere così leggero.

Brevemente, o signori, io ripeto ciò che ho detto fin da prima: questo capoverso distrugge il concetto fondamentale della legge. Gli emolumenti debbono essere considerati come altrettante tasse, che si pagano per assicurare un pubblico servizio. Se questo è prestato dal conservatore, egli è perchè la legge riconosce in lui la qualità di funzionario pubblico; e poichè in tutti i rapporti giuridici e sociali i termini sono correlativi, come il servizio si presta in nome dello Stato, così gli emolumenti debbono essere riscossi in nome dello Stato ed allo Stato appartengono. Io mi auguro che la Camera vorrà fare buon viso alla mia proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Curioni.

Curioni. La discussione si è aperta sull'articolo primo: ma effettivamente i precedenti oratori hanno anticipata la discussione dei singoli articoli di questo allegato e dei singoli emendamenti proposti. Contravverrò anche io, se la Camera e l'onorevole ministro me lo consentono, ma solo in piccola parte, all'ordine della discussione, al quale i miei colleghi hanno contravvenuto molto largamente...

Presidente. Ma no, onorevole Curioni; gli oratori precedenti hanno fatto considerazioni generali sulla legge, perchè appunto l'articolo 1° di essa racchiude il concetto informatore di tutto il nuovo sistema. Ma non mi pare che i suoi colleghi abbiano oltrepassati i limiti stabiliti, perchè, se no, li avrei richiamati. Ad ogni modo, giacchè Lei ha così buoni intendimenti, proghi almeno Lei di restringere quanto più è possibile il suo discorso.

Curioni. Oh! non sarò troppo lungo, signor

presidente. Una considerazione di ordine generale l'ha fatta l'onorevole Morelli, quando ha messo in dubbio i preventivi del Governo circa quello che si può ricavare da questo rimaneggiamento di tasse e dalla rivendicazione di emolumenti, cespiteme che il Governo ha preventivato in milioni due e mezzo. L'onorevole Morelli ne dubita e rinforza il suo dubbio ricordando che il disegno di legge dell'onorevole Colombo si proponeva di conseguire solo 343,000 lire, somma che era ben lontana da due milioni e mezzo. Mi pare che l'onorevole Morelli abbia dimenticato che quel progetto si limitava a rivendicare allo Stato una porzione discreta degli emolumenti dei conservatori; oggi invece si tratta di rivendicare la massima parte di essi. La legge poi rialza da lire 6 a lire 8 la tassa ipotecaria: pensate quante centinaia di milioni all'anno di iscrizioni ipotecarie hanno luogo; il progetto poi modifica essenzialmente l'uso e l'impiego della carta bollata, e nella maggior parte dei casi prescrive l'uso di quella di lire 2.40 invece di quella di lire 1.20 e moltiplica tante volte queste lire 2.40 per quante sono le persone interessate nel certificato.

Il disegno di legge del Governo poi, rendendo più razionale la tassa, rende progressiva quella di trascrizione, che ora è fissa.

Ora, con dati statistici, di cui il Governo è provvisto, e che ho potuto consultare facendo parte della Commissione (per quanto io adesso parli come semplice deputato e non intenda affatto di compromettere la Commissione pur difendendo il suo progetto), ho potuto facilmente vedere che si è proceduto facendo la debita ragione a quella diminuzione di affari, che potrà avvenire in conseguenza dell'aumento della tassa.

Sulla discussione generale non avrei altro a dire; perchè sono d'accordo con l'onorevole Rinaldi, e mi par che siamo d'accordo tutti su questo: che la legge, in sostanza, va votata, e che è penetrata nella coscienza pubblica; (e questa credo, onorevole Michelozzi, che sia la vera ragione del silenzio dei conservatori delle ipoteche); sicchè non c'è stato neppure uno dei tanti conservatori delle ipoteche che abbia osato di reclamare: perchè si è capito che i reclami non sarebbero stati e non potevano essere ascoltati.

Dunque, ritengo che di discussione generale non ci sia proprio mestieri, perchè io non metto nè anche in dubbio che tutti in-

distintamente voteremo la legge, ben inteso proponendo ciascuno quelle modificazioni che, nella nostra coscienza, crederemo utili ed atte a raggiungere quello scopo, anche finanziario, che tutti ci ripromettiamo, in quanto che nessuno disconosce che il Governo ne ha bisogno.

E, quindi, venga all'emendamento proposto dall'onorevole Rinaldi, che è il vero tema della discussione attuale.

Il sistema della legge finora vigente è di stipendiare i conservatori in triplice modo. In primo luogo, è ad essi devoluta la totalità degli emolumenti, che cagiona delle enormi disparità di trattamento, e che procura a persone, che saranno benemerite e distinte, ma che non sono certo le più benemerite e le più distinte del paese, stipendi enormemente superiori anche a quelli che percepiscono i ministri dello Stato. In secondo luogo, è ad essi devoluta una porzione delle tasse ipotecarie sotto forma d'aggio. In terzo luogo, sono compensati con certi stipendi, in determinati casi.

Il sistema di questo disegno di legge è di abolire quella parte di emolumenti, che grava maggiormente sul contribuente e che va a soverchio beneficio del conservatore; di pagare il conservatore con un determinato stipendio, che oscilla dalle 3000 alle 7000 lire, e di pagare secondo un'altra graduatoria quei conservatori, che cumulano l'ufficio di ricevitore del registro.

Ora, l'emendamento dell'onorevole Rinaldi consisterebbe essenzialmente in questo: nel rivendicare allo Stato quella specie di emolumenti, che invece il Governo devolve a titolo di maggior stipendio ai conservatori.

Questi emolumenti si riducono essenzialmente a quelli relativi alle ispezioni dei registri.

Rivendicando il Governo questi emolumenti, diventa indispensabile uno strumento di controllo, perchè è difficile di poter constatare come, quando, e perchè un interessato va all'ufficio ipotecario e domanda verbalmente di sapere se vi sono ipoteche su un determinato stabile, o contro un determinato cittadino.

Questo sistema dell'onorevole Rinaldi viene a sconvolgere in massima parte il concetto economico della legge: perchè io domanderei anzitutto all'onorevole Rinaldi, se egli toglie ai conservatori delle ipoteche questa parte

aleatoria del loro stipendio, come vi supplisce?

Onorevole Rinaldi, desidererei che Ella mi ascoltasse, per darmi una semplice risposta. Col suo sistema Ella sottrae ai conservatori delle ipoteche quella porzione del loro stipendio rappresentato da questi emolumenti, che il disegno di legge ad essi accorda.

Probabilmente l'onorevole Rinaldi intende di compensarli rendendo obbligatorio... (No! no!) Allora aspetterò la sua risposta.

Presidente. Parli alla Camera.

Curioni. Onorevole presidente, è impossibile il poter dare tutta la portata necessaria all'emendamento dell'onorevole Rinaldi, se egli non spiega come supplisce a questa sottrazione di una parte dello stipendio ai conservatori.

Rinaldi. Supplisco con niente.

Curioni. Allora vuol dire che l'onorevole Rinaldi ritiene che con uno stipendio fisso, che può oscillare tra le 3,000 e le 7,000 lire, il conservatore delle ipoteche sia sufficientemente compensato.

Rinaldi. Chiedo di parlare.

Curioni. Ora, non c'è che una di queste tre vie: o voi mantenete l'emolumento, o voi credete di compensare il conservatore con la metà o con la totalità delle due lire della nota ipotecaria resa obbligatoria, oppure intendete di lasciarlo con le sole 7,000 lire del massimo...

Una voce. Otto mila.

Curioni. No, sono 7,000 lire, 8,000 è stato un *lapsus linguae* del collega Morelli.

Ora, mentre il collega Rinaldi avrebbe questa idea di ridurre lo stipendio a sole 7,000 lire, io mi trovo dinanzi a molti altri emendamenti, che mi paiono anche ragionati, nei quali si deplora che sia insufficiente anche il limite delle 7,000 lire, come massimo aggiunto agli altri emolumenti di cui ai numeri 9, 10, 11 e 12.

Or intendiamoci bene, io ammetto che un conservatore delle ipoteche non debba essere trattato, per ragione di stipendio, come uno degli altissimi funzionari dello Stato, ma ritengo che debba essere trattato come un alto funzionario, avuto riguardo, che a parte la gravità del compito che gl'incombe, ha una gravissima responsabilità, e poi gl'incombe di prestare una cauzione abbastanza discreta, che sale fino a 40,000 lire, e che resta vincolata dopo la sua morte fino a dieci anni.

Imbriani. Piglia gl'interessi.

Curioni. L'onorevole Imbriani m'interrompe osservando che i conservatori riscuotono gli interessi della cauzione.

Presidente. Ma non raccolga le interruzioni.

Curioni. La rilevo non per l'interruzione in sè, ma perchè mi richiama un argomento favorevole alla mia tesi.

Dunque la cauzione viene prestata, ma, come regola generale, i conservatori, siccome non la prestano del proprio, gl'interessi non li pigliano, ma li pagano. Pur troppo è così.

Ad ogni modo questa cauzione bisogna darla. Anche i tesorieri avevano ed hanno degli emolumenti che relativamente alla funzione che esercitano, come concetto della funzione, sembrano e sono esuberanti. Ma viceversa bisogna notare che non solamente i tesorieri del Governo, ma anche i cassieri di qualunque Istituto pubblico o privato, di qualunque Banca, sono gli impiegati meglio pagati, perchè più soggetti ad avarie, cagionate da un semplice sbaglio, da una dimenticanza loro o dei loro dipendenti.

Ora è giusto che ci sia un temperamento. Naturalmente qui non si può discutere della natura di questo temperamento, ma indubbiamente è giusto che esso ci sia. Ed il temperamento proposto dal Governo mi pare che sia ragionevole.

Dunque io parto da questo concetto che, le sette mila lire all'anno sono poche e che bisogna dare qualche cosa di più, appunto per compensare il rischio e la cauzione, che bisogna prestare.

Detto questo, io aggiungo: se voi togliete al Conservatore gli emolumenti, bisogna che a lui diate qualche cosa di più.

Il collega Rinaldi viene fuori col sistema delle marche e dice: guardate che questo sistema fa buona prova, e lo dimostrano i certificati di catasto e tutti gli altri certificati, su cui si applica la marca da bollo.

Ma il collega Rinaldi dimentica che tutti questi certificati, su cui la marca da bollo fa buona prova, sono certificati che dopo tutto bisogna eseguire in qualche modo.

Quando io mi faccio fare un certificato di catasto, è perchè ne ho bisogno per qualche cosa; quando mi faccio mettere una marca per vidimazione di firma dal presidente del tribunale per autenticare la firma del notaio, è perchè ho bisogno di questa vidimazione di quest'atto notarile per mandarlo a Roma,

a Napoli, a Torino. Ed allora l'efficacia del controllo diventa evidente.

Ma senta un po', onorevole Rinaldi: io ho bisogno di sapere se c'è un'ipoteca contro di lei e vado dal conservatore delle ipoteche, che è amico mio e gli dico: signor conservatore d'ipoteche, ci sono ipoteche contro l'onorevole Rinaldi? Egli data una capatina al libro mi risponde di no, ed io non pago nulla, non metto nessuna marca da bollo.

Il conservatore delle ipoteche, se vuole, certamente può fare il controllo; ma i controlli sono fatti precisamente per controllare le azioni cattive, controlli per controllare azioni buone non se ne fanno.

Dunque creda pure che l'efficacia dei controlli, quando si tratta di controllare documenti di cui non si ha bisogno, sparisce.

Quindi io credo che tutto l'ingegnossissimo apparato dall'onorevole Rinaldi immaginato non valga assolutamente quel maggior stipendio, che si dovrebbe pagare ai conservatori se fosse adottato.

Val meglio dunque abbandonare ad essi quello che non si può controllare, che dover pagare ad essi delle somme in cambio di un cespite, che non si può controllare e che non entrerebbe perciò nelle casse dello Stato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Frola, relatore. Innanzi tutto dichiaro che la Commissione si limiterà unicamente a fare qualche osservazione sull'emendamento presentato dall'onorevole Rinaldi, perchè, allo stato della discussione ed anche considerando le varie osservazioni fatte piuttosto in senso favorevole al disegno di legge, io credo superflua qualsiasi dimostrazione per dire che il disegno medesimo deve incontrare l'approvazione della Camera.

Sostanzialmente questo disegno di legge risponde ad una necessità, sentita già da lungo tempo, di riordinare gli uffici finanziari per quanto si riferisce al personale dei conservatori, alle tasse ed agli emolumenti e nello stesso tempo assicurare all'erario un ristoro senza che si possa dire che si sia gravata la mano specialmente sugli affari di piccola entità.

Una sola osservazione è stata fatta nel senso di domandare alla Commissione se abbia considerati gli effetti finanziari del disegno di legge che stiamo discutendo, sog-

giungendosi che gli effetti finanziari previsti non saranno raggiunti in realtà.

Ora io debbo dichiarare che la Commissione ha studiati tutti questi effetti, prima di presentare la sua relazione alla Camera ed ecco il risultato dei suoi studi e delle sue osservazioni.

Tassa proporzionale sulle iscrizioni. — La tassa per le iscrizioni è stata aumentata da lire 0.60 a lire 0.80 per cento, ossia di un terzo. Però le tasse minime sono ridotte da lire 2.40 a lire 2.

Il prodotto medio annuo è di circa 4 milioni, di cui un terzo sarebbero lire 1,333,333. Ma dovendo tenersi conto della diminuzione delle tasse minime, si valuta l'aumento nella minor cifra in somma rotonda di 1,320,000 lire.

Rinnovazioni. — Anche la tassa sulle rinnovazioni è stata elevata di un terzo, cioè da lire 0.30 a lire 0.40 per cento. Ma trattasi di un provento di poca importanza, che dà una media di lire 10,000. Dovendo anche per le rinnovazioni tenersi conto della diminuzione delle tasse fisse, si può valutare l'aumento in lire 2,000.

Col volgente anno, cominciando a scadere il termine per le rinnovazioni trentennali, giusta il nuovo Codice civile, questo provento potrà bensì prendere un maggiore sviluppo; ma il vantaggio che ne avrà la finanza, dipendendo da cause estranee al progetto, non va qui computato.

Trascrizioni relative ad immobili. — Le trascrizioni relative ad immobili, ascendono annualmente a circa n. 228,000 producenti coll'attuale tassa fissa di lire 3.60 una somma in cifra tonda di lire 800,000. Appena una terza parte di queste trascrizioni, cioè circa 70 mila si riferiscono a beni di un valore superiore a lire 1,200, e rappresentano complessivamente un valore di 640 milioni. Per avere l'imponibile della nuova tassa proporzionale di lire 0.30 per cento conviene dedurre le iniziali lire 1,200 soggette a tassa minima di lire 2 per le 70 mila formalità, ossia lire 84,000,000. Rimangono soggetti a tassa proporzionale le restanti lire 556,000,000, che a lire 0.30 danno un prodotto di lire 1,668,000, al quale aggiunte lire 456,000 importo di 228,000 tasse minime, si ha un totale di lire 2,124,000.

Ma per effetto dello sgravio concesso per le trascrizioni fino ad un valore di oltre lire

2,000, si può presumere che queste trascrizioni, che attualmente sono assai più di 150 mila, aumentino di 50 mila con un vantaggio per la finanza di lire 100,500; le quali aggiunte a L. 2,124,000
 fanno un totale di L. 2,224,000

Contrappoendo a questo prevedibile provento l'attuale prodotto » 800,000

si avrà un aumento per le trascrizioni di L. 1,424,000

Trascrizioni non relative ad immobili. Iscrizioni a tassa fissa e annotamenti diversi a tassa fissa. — Le trascrizioni non relative ad immobili sono circa 20,000. La tassa su queste formalità, che è attualmente di lire 2.40, scende a lire 2. Bisogna dunque tener conto di una perdita di lire 8,000.

Per la stessa ragione si avrà una diminuzione di altre lire 6,000 per circa 15,000 iscrizioni a tassa fissa e altre lire 20,000 per gli annotamenti diversi non relativi a cessione, e quindi soggetti a tassa fissa, che si valutano al massimo in numero di 50 mila.

Annotamenti per cessioni di credito, subingressi e surrogazioni. — Le diminuzioni di lire 34,000, in complesso accennate al precedente n. 4, troveranno compenso nel maggior provento risultante dalla tassa graduale stabilita dal n. 5, della nuova tariffa per gli annotamenti relativi a cessioni di credito, subingressi e surrogazioni. Poco assegnamento si farà sopra un maggior prodotto di queste formalità al di sopra delle dette lire 34,000, non avendosi elementi per stabilire quanti siano gli annotamenti della suindicata specie per somme superiori alle lire 5,000, sui quali soltanto per l'applicazione della nuova legge, si ottiene una tassa superiore alla tassa fissa attuale di lire 2.40. Calcolandosi prudenzialmente un aumento di lire 50,000, rimangono a profitto, dopo compensate le suddette lire 34,000, lire 16,000.

Bollo delle domande per gli annotamenti e pei certificati. — Devesi ora mettere in conto fra gli aumenti il provento delle tasse di bollo per le domande prescritte dall'articolo 5 della nuova legge per gli annotamenti e pei certificati.

Gli annotamenti ascendono ad una media annua di almeno 110 mila; ed i certificati a pagamento a n. 120 mila. Le relative domande n. n. 230 mila raggiuglierebbero ad un im-

porto, a lire 1.20 ciascuna, di lire 276,000, ma poichè in alcune parti del Regno qualche contribuente segue l'uso tradizionale di presentare per gli annotamenti domanda in bollo, sebbene nessuna disposizione di legge vigente imponga tale obbligo, così si terrà prudenzialmente calcolo di sole lire 250,000.

Certificati e stati ipotecari. — Per completare il computo dei risultati finanziari del disegno di legge sono da aggiungersi le tasse di bollo aumentate pei certificati o stati ipotecari in sostituzione degli aboliti emolumenti. Si calcola che con la trasformazione degli emolumenti in tasse di bollo il costo dei certificati rimanga invariato nella generalità, ossia nel complesso; vale a dire che il maggior provento delle tasse di bollo debba uguagliare all'incirca l'aumentare degli emolumenti. La media degli emolumenti che percepiscono i conservatori pel rilascio di certificati, essendo secondo le loro dichiarazioni di lire 600,000, si pone in conto per maggior provento erariale in tasse di bollo pei certificati in discorso una eguale somma di lire 600,000.

Riassunto.

Maggior prodotto per iscrizioni	L. 1,320,000
Idem per rinnovazioni. . . . »	2,000
Idem per trascrizioni relative ad immobili »	1,424,000
Idem per annotamenti a tassa graduale sotto deduzione della perdita per la diminuzione delle tasse fisse ecc. . . »	16,000
Bollo delle nuove domande per gli annotamenti e pei certificati. »	250,000
Aumento delle tasse di bollo per gli stati o certificati ipotecari, sostituti agli aboliti emolumenti »	600,000
Totale aumento L.	3,612,000
Maggiore onere dello Stato per la differenza in più fra gli stipendi e gli assegni proposti e l'aggio attuale, e per l'indennità delle spese d'ufficio già annunziato nella relazione che accompagna il progetto e dimostrato nel foglio n. 8. »	1,120,000
Differenza. . . . L.	2,492,000

rappresentanti l'utile netto dell'Erario preannunziato in cifra tonda di lire 2,500,000.

Ciò posto vengo senza altro all'emenda-

mento Rinaldi. L'onorevole Rinaldi, con quella competenza che lo distingue, ha trattato la questione ipotecaria largamente, approvando il disegno di legge e pur dando lode al Governo per averlo presentato, perchè secondo lui corrisponde ai principii, che devono formare la base di simili disposizioni, ma poi ha presentato un emendamento che, a mio avviso, sconvolge i principii medesimi del disegno di legge, ed a tenore del quale verrebbero devoluti allo Stato gli emolumenti di che ai numeri 9, 10, 11 e 12 della tariffa.

Dimentica il numero 3 della tariffa che non si sa, secondo il suo emendamento, se dovrebbe essere soppresso.

Ma occupiamoci degli emolumenti che l'onorevole Rinaldi vorrebbe devoluti allo Stato. I numeri 9, 10, 11 e 12 della tariffa riflettono le ispezioni, le ricerche, ed i duplicati di quietanza di tasse ipotecarie pagate.

Ora anzi tutto contro il suo emendamento si può sollevare una osservazione d'indole generale. Il progetto che noi stiamo discutendo rappresenta un complesso di disposizioni che non possono essere in alcun modo mutate senza distruggere il concetto informatore delle disposizioni medesime.

Avendo l'onorevole Rinaldi approvato il progetto, non può sostenere il suo emendamento il quale, come ripeto, verrebbe quanto meno a mutare i criteri sui quali il progetto medesimo venne formulato. In altri termini ove si togliessero questi emolumenti bisognerebbe stabilire su altre basi tutti gli altri compensi che a termine del disegno di legge sono lasciati ai conservatori stessi; bisognerebbe elevare gli stipendi, oppure modificare i criteri per le indennità che sono date ai conservatori; in sostanza bisognerebbe mutare le basi del progetto medesimo che egli ha lodato, e che l'onorevole Curioni ha pure dimostrato essere anche in questa parte degno del nostro accoglimento.

Del resto poche parole bastano per dimostrare i criteri sui quali si fondano le disposizioni di legge della Commissione e del Governo, tendenti a lasciare questi emolumenti ai conservatori.

Si tratta di semplici ispezioni delle partite di repertorio e di ricerche e così di atti e di operazioni che non lasciano dietro di loro alcuna traccia e che possono facilmente sfuggire al controllo, che pure sarebbe necessario d'istituire, perchè lo Stato

sapesse quale introito si possa ricavare da queste operazioni, che oggi sono devolute ai conservatori; ma questo controllo è impossibile come ha riconosciuto lo stesso onorevole Rinaldi, ed ecco uno dei motivi che determinarono di lasciare questi emolumenti ai conservatori.

Di più trattasi del compenso di un servizio più spiccatamente personale che il conservatore rende per loro volontà agli interessati, compenso che può assimilarsi ai casuali dei ricevitori del registro.

Quanto alle note per le iscrizioni d'ufficio ed ai duplicati di quietanza di tasse ipotecarie pagate, trattandosi di operazioni di altra natura, si potrebbe avere un mezzo più facile di controllo, perchè si tratta di documenti di cui deve rimanere alcuna prova anche nell'ufficio delle ipoteche, ma in quanto a questi atti l'onorevole Rinaldi riconoscerà che essi sono abbastanza limitati e che possono benissimo esser lasciati a beneficio dei conservatori.

Del resto anche per questi bisognerebbe istituire un servizio permanente di controllo, una complicazione maggiore per venire a sapere quanto per questi atti possa essere devoluto allo Stato. Quindi, come ben vede, l'onorevole Rinaldi, oltre che le sue proposte tendono a smuovere i principii, sui quali si fonda il disegno di legge, nella loro pratica attuazione non potrebbero avere quella applicazione, che si ripromette lo stesso onorevole Rinaldi.

Ma l'onorevole Rinaldi prevede l'obiezione e cerca di rimediarvi col sistema delle marche. L'onorevole Rinaldi nel suo emendamento dice: « il richiedente dovrà presentare una domanda in carta libera da restituirsi allo stesso dopo che il conservatore vi abbia applicato le marche per la somma corrispondente ai diritti ecc. »

Qui mi permetta un'altra osservazione di indole pure generale. Mentre stiamo lavorando per semplificare le operazioni, non dobbiamo studiare un nuovo ordigno nelle conservatorie per aumentare gli atti, che vogliamo diminuire. Alludo alla necessità di una domanda, che deve essere redatta dalle parti, per avere quegli atti, che vorrebbe l'onorevole Rinaldi controllare col sistema delle marche.

Io non mi soffermo sul sistema delle marche; però sorge spontanea la obiezione che

si deduce dagli altri servizi, che sono o furono regolati con tale mezzo; ed è sufficiente accennare che se questo sistema è ancora in attuazione, in alcune parti della nostra amministrazione ha presentato però in generale tali inconvenienti, da dover essere del tutto abbandonato.

Non so quali siano le intenzioni del Governo sulla proposta dell'onorevole Rinaldi, ma so che la esperienza ci insegna che per le frodi, le duplicazioni e tutti gli altri atti di controllo, questo sistema deve essere del tutto abbandonato.

Mi fermo più specialmente ancora sul nuovo congegno escogitato, per avvertire l'onorevole Rinaldi che in conclusione con esso si aggiungerebbero altri precisi doveri alle parti; il primo di redigere una domanda; il secondo di attendere, dopo compiuta la ricerca, che venga loro restituita munita delle marche; finalmente si darebbe alle parti l'obbligo di riscontrare che le marche applicate corrispondano esattamente alla imposta pagata.

Non vi sarebbe alcuna sicurezza che i diritti veri pagati siano incassati dallo Stato, anzi vi sarebbe una qualche certezza che essi andrebbero perduti, perchè anche il conservatore non potrebbe sorvegliare che, nella esplicazione di tutte quelle operazioni, i suoi commessi ed i suoi impiegati nel dare le visioni o nel fare le ricerche appongano le marche ovvero lascino alle parti che faccia libero uso di tali operazioni.

Per queste sommarie e brevissime considerazioni, la Commissione non crede di poter accettare l'emendamento dell'onorevole Rinaldi e crede di potere con tutto fondamento rivolgergli preghiera di ritirarlo, avendo lo stesso onorevole Rinaldi riconosciuto che il disegno di legge incontra la piena approvazione della Camera.

Rinaldi. Domando di parlare per fatto personale.

Presidente. Scusi: ora spetta di parlare all'onorevole Imbriani.

Imbriani. Cedo la mia iscrizione all'onorevole Rinaldi.

Rinaldi. L'onorevole Curioni mi ha rivolto una domanda molto precisa: rivendicandosi, egli ha detto, gli emolumenti delle ispezioni e delle ricerche allo Stato, come sarà compensato il conservatore per questo diverso lavoro? Ed il relatore della Commis-

sione, rincarando la dose, ha soggiunto che accettandosi questo emendamento si verrebbe a sconvolgere tutta la legge; perchè si dovrebbe aumentare lo stipendio, o si dovrebbe dare altro compenso, quale che sia.

Ebbene, mi duole che nè il collega Curioni nè il relatore abbiano portato attenzione ai diversi emendamenti, che ho avuto l'onore di sottoporre alla Camera, e che nel loro insieme formano un tutto organico. Infatti con l'emendamento all'articolo 6 io rispondo precisamente alla domanda rivoltami dall'onorevole Curioni, giacchè in questa materia occorre distinguere lo *stipendio* dalla *indennità*.

Lo stipendio, a tenore delle proposte ministeriali, va dalle 3 alle 7 mila lire, e mi pare che con queste somme i conservatori possano ritenersi abbastanza bene retribuiti. Vi sono poi le indennità, delle quali si occupa l'articolo 6 del disegno di legge, disponendo che se ne facciano annualmente le tabelle. Nel determinare i criteri della formazione delle stesse il Ministero e la Commissione non hanno indicato se non la compartecipazione alla vendita della carta bollata speciale e la retribuzione del lavoro per le formalità d'ufficio. Ma se essi mi avessero fatto l'onore di leggere l'emendamento da me proposto all'articolo 6, avrebbero veduto che, sotto il titolo di indennità, io comprendo anche la rivalsa del lavoro per le ricerche; avrebbero veduto che, a mio giudizio, il Ministero, nel determinarsi annualmente la somma dovuta per le spese di ufficio, dovrebbe aver riguardo agli oneri della cauzione, compensandosi a tutto rigore l'opera prestata, non solo in ragione del numero delle formalità eseguite dall'ufficio, ma anche dei certificati e delle ricerche, a proposito delle quali ultime io ho scritto: « La misura ed i criteri della detta indennità saranno determinati annualmente con Decreto Reale, e sarà data inoltre una compartecipazione al prodotto delle *marche* e della vendita della carta. »

Vedete, dunque, onorevoli colleghi, che io avevo già determinato in che maniera si potrebbe razionalmente aumentare il compenso ai conservatori per il lavoro maggiore, che, del resto, si riduce a prendere i registri e darne visione alle parti.

Ma si è ripetuto che col sistema delle marche non si ottiene quel controllo, che è nel desiderio di tutti. Ed è qui appunto che merita considerazione la mia proposta. Poichè

abbiamo bisogno di un doppio controllo: uno nell'interesse del richiedente; e questo si trova nelle marche ipotecarie da apporsi sulla domanda, poichè il contribuente vede subito a qual somma corrispondono, e può da sè stesso giudicare se ha pagato più o meno del giusto; un altro controllo nell'interesse dello Stato; e questo riesce di una evidenza matematica, quando si riflette che, secondo la legge del 1874, il conservatore delle ipoteche deve avere presso di sè le marche; cosicchè con un metodo semplicissimo si può superare qualunque difficoltà...

Presidente. Onorevole Rinaldi, la prego di abbreviare...

Rinaldi. Ancora due parole soltanto.

Al principio dell'anno il Governo può consegnare al conservatore quel numero di marche ipotecarie che crede; alla fine dell'anno costui il conservatore è obbligato a restituire quelle che non sono state vendute, e sulle marche mancanti si fa il calcolo preciso dell'introito. E, poichè il decreto d'indennità deve essere fatto annualmente, si ha la prova certissima e costante di quello che percepisce il conservatore sotto titolo di emolumenti, i quali, lo ripeterò ancora una volta, non possono non spettare esclusivamente allo Stato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

Imbriani. Io dirò poche parole. Anzi tutto mi è grato di fare una lode al ministro.

Voci. Bravo! Ooooh!

Imbriani. Infine vediamo cessare questo scandalo dei grossi emolumenti ai conservatori delle ipoteche, a questa specie di satrapi, i quali erano collocati in una condizione privilegiata sopra tutti gli altri cittadini, e senza far nulla.

Dappoichè essi introitavano degli emolumenti, che andavano sino alle 70 o alle 80 mila lire all'anno. Così vediamo chiuso un mercato scandaloso nel quale forse non erano alieni di porre la coscienza e le mani alcuni legislatori, quando facevano ottenere di questi posti e poi dividevano i proventi.

Presidente. Ma onorevole Imbriani questo non entra nella discussione.

Imbriani. È la verità. Non volete ch'io faccia osservare alla Camera ed al paese che almeno una cosa buona i ministri presenti l'hanno fatta?

Presidente. Tutto questo l'ha detto.

Imbriani. Ma io domando ora perchè ad una

cosa buona se ne è messa insieme una cattiva, come è quella disposizione che stabilisce la molteplicità della tassa?

Voce. Quest'argomento non riguarda il capitolo 1°.

Imbriani. Ma io parlo in discussione generale. Siccome fo poche osservazioni ed è stato seguito questo sistema che per le varie categorie di provvedimenti all'articolo primo si faceva una specie di discussione generale, così pareva anche a me di poterla fare, come ho visto fare anche agli altri e come del resto mi pare ragionevole.

Ora il deputato Curioni, il quale ha una tenerezza speciale per questi signori conservatori delle ipoteche trovava che 7,000 lire di emolumenti fossero per loro un compenso troppo scarso.

Curioni. Facevo parte della Commissione.

Imbriani. Tenerezza speciale dicevo, perchè gli altri membri non hanno queste tenerezze. Pare a me che 7 mila lire di emolumenti siano anche di troppo.

Ora il deputato Curioni esercita la professione di avvocato, credo almeno; non so qual criterio abbia egli del danaro, ma è certo che per guadagnare onestamente sette mila lire ce ne vuole!

E quando tal guadagno liquido assicurate ai signori conservatori, senza che abbiano soverchie cure e senza che corrano alcuna alea mi pare che basti. (*Commenti — Interruzioni*).

Nessun'alea, perchè basta avere un impiegato bene sperimentato in questi affari per mandare avanti tutto e bene; credetelo pure. Ho visto dei conservatori, che guadagnavano 18,000 ducati all'anno, affidar tutto ad un povero infelice dandogli 130 lire al mese con tutta le responsabilità dell'ufficio; e non avvenne un inconveniente in 20 anni! E vi cito ad esempio le conservatorie di Avellino e di Napoli.

Dunque, secondo me, l'emendamento Rinaldi dovrebbe essere approvato per potere calcolare quale sia in fin d'anno questo stipendio complementare dei conservatori. Quantunque io ritenga che sia sufficiente l'emolumento ordinario e che la maggiore indennità dovrebbe essere interamente cancellata dalla legge.

In quanto poi alle retribuzioni da fissarsi per gl'impiegati che servono nelle conservatorie, io mi associo a coloro i quali hanno preso in seria considerazione le condizioni

di questo personale. Perchè il dare un personale che rende dei servizi così importanti in mano ad un uomo, consegnarlo all'avidità di questo uomo senza fissare neppure un minimo di ciò che deve ricevere, è cosa assolutamente inammissibile!

Zavattari. Appena tre lire!

Imbriani. Fossero tre! Questo personale si paga a copiatura e gli si danno appena cinque o dieci centesimi a pagina, e se un disgraziato fa un piccolo sbaglio gli si straccia in faccia un foglio da 2.40, facendogli perdere il frutto di tre o quattro giorni di lavoro.

Eppure questo personale fa introitare allo Stato tanti danari!

Quindi io insisto affinché non si attribuisca altra indennità di ufficio ai conservatori, che quella che sarà stabilita in base ad organici da approvarsi dal Ministero; e che sia fissato il minimo di stipendio per gli impiegati dei conservatori. Mi pare che questo sia un atto di stretta giustizia, e spero che l'onorevole ministro ne terrà conto, ed anzi egli stesso proporrà questa specie di emendamento alla legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Boselli, ministro delle finanze. Parlerò solamente di quest'articolo. Ringrazio però prima di tutto gli oratori che mi hanno preceduto: l'onorevole Morelli che confrontò questo progetto con i precedenti e ne spiegò i concetti informativi; l'onorevole Michelozzi che pur criticandolo e ritenendolo in alcuni punti deficiente non ha tralasciato di lodarne le parti che gli sembrano buone, l'onorevole Rinaldi che con molto vigore e con molta dottrina ha voluto mettere in rilievo il concetto che ha ispirato la parte della riforma delle tariffe, l'onorevole Curioni che l'ha così validamente difeso, ed anche l'onorevole Imbriani il quale ha cominciato rivolgendomi un elogio, benchè poi l'abbia subito temperato col rimprovero di aver io presa anche l'occasione di questo disegno di legge per istituire parecchie tasse.

Non so di quale specie di tasse nuove egli abbia inteso parlare: so invece che nelle tasse antiche ho introdotto un principio nuovo che non dovrebbe parer cattivo neanche all'onorevole Imbriani ed è quello di gravare meno gli affari di tenue entità.

Infatti, secondo il progetto, alcune delle

formalità ipotecarie di minore importanza non subiscono alcun aumento di spesa, e per altre la spesa rimane persino diminuita. L'onorevole Imbriani, prendendo le mosse dalla riforma che si propone questa legge, ha esagerato le condizioni in cui oggi si trovano i conservatori: poichè è vero che parecchi di loro guadagnano troppo; ma hanno una responsabilità speciale che nessun altro impiegato dello Stato ha.

Basta un errore anco materiale, un errore di nome, di data o di cifra che essi commettono o che commetta taluno di quegli amanuensi dei quali egli ha parlato, perchè vadano incontro a grandi pericoli. Lo assicuro che vi furono recentemente ancora dei casi nei quali dei conservatori hanno dovuto pagare l'uno oltre 120,000 lire, e l'altro oltre 75,000 lire.

Imbriani. Quei conservatori devono essere stati neglissentissimi od ignoranti.

Boselli, ministro delle finanze. Pregho l'onorevole Rinaldi di non insistere nel suo emendamento. Cadrebbe tutto il sistema di questo disegno di legge. Perchè le cose riescano, bisogna che si mantengano in quegli equi termini i quali danno soddisfazione agli interessi di tutti, corrispondendo al vero stato delle cose. Ora, questo disegno di legge fu congegnato in modo, che non ne potete togliere una parte, senza che tutto il sistema di esso venga a cadere.

Ma l'onorevole Rinaldi propone di provvedere anche con la compartecipazione a quelle marche che egli vorrebbe istituire.

Ma, rispetto alle marche, come mezzo di riscossione delle tasse, debbo confermare ciò che ha detto il relatore: il loro uso ha dato pessimi effetti; tanto che, frequentemente, debbo prendere provvedimenti disciplinari, tutt'altro che grati all'animo mio, per l'uso che in parecchi uffici si è fatto delle marche che riguardano le volture catastali. Tanto è che mi proponevo di presentare, di questi giorni, e presenterò in seguito, un disegno di legge per abolire le marche per le volture catastali; il qual disegno di legge, senza alcun beneficio pel fisco, sarà informato a quel concetto della tassa proporzionale che è introdotto nella tariffa che sta ora dinanzi alla Camera.

L'onorevole Rinaldi, ha molta fede nel riscontro, che gli sembra si possa esercitare mercè il sistema da lui escogitato.

Ma io lo prego di considerare che il suo sistema ha due gravi inconvenienti. In primo luogo reca un incomodo ai privati. Oramai da oltre un secolo è nelle abitudini di tutti che il privato si presenta a domandare queste visioni, questi servizi agli uffici delle ipoteche senza alcuna domanda scritta; quindi questa novità riuscirebbe molesta e vessatoria.

In secondo luogo, egli pensa che il privato vorrà davvero ritirare la domanda da lui presentata alla quale saranno apposte le marche ed accertarsi inoltre che le marche applicate corrispondano all'importo pagato. Ma pur troppo le cose del mondo non vanno così; non è egli più facile l'immaginare che tra questo privato ed il conservatore, o qualche commesso del conservatore, passerà un'intelligenza, e, il privato secondo gli usi attuali, si presenterà alla conservatoria delle ipoteche, ed il conservatore gli renderà il servizio che gli rende ora, senza lasciare traccia di questi emolumenti?

È molto meglio considerare il prodotto di questi emolumenti come parte dei benefici che manteniamo ai conservatori, anziché abolire questo vantaggio, e poi, presto o tardi, essere costretti a reintegrare in altro modo la posizione dei conservatori.

Per queste considerazioni, per l'impossi-

bilità del riscontro, per la facilità delle frodi, io prego l'onorevole Rinaldi a non insistere nel suo emendamento.

Presidente. L'onorevole Rinaldi insiste?

Rinaldi. Le idee relative alla riforma degli uffici ipotecari hanno fatto un gran cammino; sono occorsi dieci anni, ma ormai siamo arrivati ad un punto tale, che posso ringraziare l'onorevole ministro di averle tradotte in atto in un disegno di legge.

Non vi è tutto quello che avrei desiderato, ma mi basta.

In conseguenza, confidando che dopo qualche tempo, quando si saranno fatti maggiori esperimenti, si attueranno anche tutte le altre idee contenute nella mia proposta, ritiro il mio emendamento.

Presidente. Essendo ritirato l'emendamento, pongo a partito l'articolo 1, del quale fu data lettura.

(È approvato).

« Art. 2. Le tasse ipotecarie stabilite dagli articoli 1 a 5 della suddetta legge 13 settembre 1874, n. 2079, sono modificate come nella tariffa annessa alla presente legge.

« Le tasse medesime non sono soggette all'aumento dei due decimi. »

Si dà lettura della tariffa.

Tariffa delle tasse ipotecarie.

Articolo	INDICAZIONE DELLE FORMALITÀ	Tasse dovute			Norme speciali per la liquidazione delle tasse
		fisse	pro- porzionali per ogni 100 lire	graduati	
1	Iscrizioni.	»	0.80	»	La tassa si commisura sulla somma iscritta per capitale ed accessori a norma del disposto dell'articolo 5 della legge 13 settembre 1874, numero 2079 (Serie 2 ^a).
2	Rinnovazioni.	»	0.40	»	La tassa è dovuta sulla somma per cui era stata presa l'iscrizione rinnovata. (Articolo 2, n. 2, legge suddetta).
3	Trascrizioni di atti e contratti portanti trasferimento di proprietà d'immobili o di diritti capaci d'ipoteca:				Quando gli atti o le sentenze di cui si opera la trascrizione contengano più contratti o più disposizioni riguardanti persone diverse e non aventi interesse comune o solidale, sono dovute tante tasse distintamente liquidate quante sono le persone che hanno interesse separato e distinto. (Articolo 3, secondo comma, legge suddetta). — La tassa colpisce il valore su cui si applica la tassa di registro.
	Fino al valore di lire 1,200.	2. »	»	»	
	Per un valore superiore alle lire 1,200:				
	Sulle prime lire 1,200.	2. »	»	»	
	Per ogni maggior somma.	»	0.30	»	
4	Trascrizioni di atti e contratti che non trasferiscono la proprietà di beni immobili o di diritti capaci d'ipoteca.	2. »	»	»	La tassa si applica colle norme del precedente articolo 3.
5	Annotamenti per cessioni di credito, subingressi o surrogazioni:				
	Se il credito o la somma per la quale si opera la cessione, il subingresso o la surrogazione non supera in capitale ed accessori le lire 5,000.	»	»	2. »	
	Da oltre lire 5,000 a lire 10,000.	»	»	3 »	
	Da oltre lire 10,000 a lire 20,000	»	»	4. »	
	Da oltre lire 20,000 a lire 50,000	»	»	5. »	
	Da lire 50,000 in su, oltre le lire 5, un'altra lira per ogni 50,000 lire in più o frazione non inferiore a lire 10,000.				
6	Iscrizioni soggette a tassa fissa pel disposto della legge 13 settembre 1874, n. 2079, ed annotamenti per cancellazioni, riduzioni o restrizioni di ipoteche; per postergazioni o cessioni di priorità o d'ordine ipotecario; per cambiamento di domicilio e qualunque altro annotamento non contemplato nel precedente art. 5.	2. »	»	»	

Avvertenze generali.

Allorchè il totale delle tasse presenta una frazione minore di una lira, questa frazione sarà computata per una lira intera quando raggiunga o superi i centesimi 50, e sarà abbandonata se inferiore a centesimi 50. Rimane così abolito l'articolo 6 della legge 13 settembre 1874, n. 2079.

La tassa per ogni formalità non potrà mai essere inferiore a lire 2.

Quando per lo stesso credito ed in appoggio allo stesso titolo dovesse eseguirsi in diversi Uffici una medesima formalità d'iscrizione, rinnovazione od annotamento, soggetta a tassa proporzionale o graduale, una sola di tali operazioni andrà soggetta alla detta tassa proporzionale o graduale; per ciascuna delle altre sarà pagata la tassa fissa di lire 2, osservate le norme degli articoli 9 e 10 della legge sopracitata. Questa regola sarà pure applicata alle trascrizioni contemplate dall'articolo 3 della tariffa, che per uno stesso atto o contratto dovessero eseguirsi in più Uffici.

Non essendovi osservazioni, pongo a partito l'articolo 2, di cui fa parte la tariffa della quale venne data lettura.

(È approvato).

« Art. 3. Gli stati o certificati generali e speciali delle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni, le copie od estratti delle medesime, delle annotazioni e dei documenti depositati nell'Ufficio saranno scritti su carta col bollo di lire due e centesimi quaranta, qualunque sia il numero dei fogli impiegati.

« I certificati totalmente negativi continueranno ad essere scritti su carta da lire una e centesimi venti.

« Tutti questi stati e certificati, copie od estratti saranno esenti dalla registrazione anche nel caso che se ne faccia uso giusta l'articolo 74 della legge sul registro.

« Per la formazione dei suddetti stati, certificati, copie od estratti saranno istituite due apposite qualità di carta bollata, i cui distintivi saranno stabiliti con Decreto Reale. Lo spaccio della detta carta sarà riservato esclusivamente ai Conservatori delle ipoteche.

« Alle scritturazioni sulla carta medesima è esteso il disposto dell'articolo 1 della legge 10 aprile 1892, n. 194, colle pene pecuniarie sancite dalle vigenti leggi.

« Se gli stati o certificati, copie ed estratti concernono più di una persona, essi dovranno essere scritti sulla carta speciale suindicata; ma andranno soggetti a tante tasse complementari di bollo corrispondenti al prezzo della carta bollata di tanti uguali certificati, quante sono le persone cui i certificati si riferiscono, meno la prima, e fatta eccezione del caso in cui concernano cumulativamente il padre e i figli o fratelli e sorelle aventi la stessa paternità.

« Questa tassa suppletiva sarà pagata col sottoporre gli stati o certificati, copie od estratti riguardanti più persone al bollo straordinario, prima che vi sia apposta la firma del Conservatore delle ipoteche. Però i certificati negativi riguardanti due persone saranno scritti sulla carta speciale da lire due e centesimi quaranta.

« Il rilascio e l'uso dei detti stati, certificati, copie ed estratti non compilati nella prescritta carta bollata o pei quali, sebbene compilati nella prescritta carta, non sia stata pagata la dovuta tassa complementare di bollo,

costituisce contravvenzione punibile ai termini della vigente legge sul bollo.

« Costituisce parimente contravvenzione l'uso della suddetta carta speciale per atti diversi da quelli per cui è destinata a' sensi della presente legge. »

L'onorevole Marcora ha facoltà di parlare su questo articolo.

Marcora. Ho chiesto di parlare su questo articolo 3, che, insieme all'articolo 2 e alla tabella al medesimo annessa, costituisce la parte tecnica di questo disegno di legge, non per muovere obiezioni al disegno stesso il quale, a mio avviso, risponde a desiderî più volte manifestati in questa Camera e merita perciò benevola accoglienza anche dall'opposizione, ma unicamente per rivolgere una raccomandazione all'onorevole ministro, che però egli ha forse già prevenuto e sodisfatto, se bene ho inteso una frase sua allorchè rispondeva agli oratori, che mi hanno preceduto.

La raccomandazione mia si riferisce ad una materia molto affine a quella di cui si tratta nel presente disegno di legge.

Intendo accennare alle cosiddette volture catastali e alle tasse relative, le quali sono l'espressione più acuta di una progressività a rovescio, e che massime nelle nostre regioni alpestri e in particolar modo in Valtellina, dove la divisione della proprietà, da molti caldeggiata come elemento di difesa sociale, è giunta al più alto grado, creano disparità stridentissime e la necessità di ripieghi troppo spesso dannosi alla sicurezza dei diritti individuali e ben anco alla regolare esazione delle imposte.

Ivi una proprietà di pochi metri paga, per voltura, sedici e financo venti volte più di una proprietà di molti ettari.

Bisogna provvedere e sollecitamente al rimedio.

Se non erro, l'onorevole ministro ha già dichiarato ch'egli vi pensa e che tiene già pronto un disegno di legge informato a criteri di giusta proporzionalità.

E se così è prendo volentieri atto delle sue dichiarazioni.

Boselli, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Boselli, ministro delle finanze. Io confermo volentieri quanto ha detto poc'anzi, intorno all'argomento sul quale m'interroga, l'onorevole deputato Marcora.

Ripeto che è già pronto un disegno di legge per la riforma della materia delle volture catastali; che questo disegno di legge avrei già presentato di questi giorni alla Camera, se non avessi creduto di far cosa intempestiva; che sarà presentato appena la Camera sarà riconvocata.

Esso conterrà l'abolizione del sistema attuale delle marche, introducendo ad un tempo una proporzionalità informata al concetto stesso della tariffa approvata or ora dalla Camera.

Marcora. La ringrazio.

Presidente. Pongo a partito l'articolo 3.

(È approvato).

« Art. 4. Per ogni stato, certificato, copia od estratto di che nel precedente articolo 3 e parimente per ogni formalità di annotamento, il richiedente deve presentare al conservatore una domanda sulla ordinaria carta col bollo da lire 1.20.

« Saranno però scritte su carta senza bollo le domande suindicate quando le richieste operazioni debbano essere eseguite gratuitamente ovvero a debito, salvo in questo secondo caso il prenotamento delle tasse da ricuperarsi giusta le vigenti disposizioni.

« Nulla è innovato circa la forma e le modalità delle richieste di stati e certificati ipotecari, che si fanno dagli esattori delle imposte dirette e dagli Uffici governativi. »

A questo articolo sono stati presentati diversi emendamenti. Il primo è quello dell'onorevole Michelozzi, che è il seguente:

Nel primo comma, alla frase « carta col bollo da lire 1.20 » sostituire « carta col bollo da centesimi 60. »

Poi vi sono quattro articoli aggiuntivi. Uno è dell'onorevole Rinaldi, concepito in questi termini:

« I conservatori delle ipoteche saranno obbligati di redigere le note sulla sola esibizione del titolo, assegnando ad esse il numero progressivo del registro d'ordine, qualora le parti non le presentino compilate a propria cura.

« Per le iscrizioni delle ipoteche giudiziali e delle ipoteche legali, in virtù di titoli mancanti delle indicazioni prescritte nell'articolo 1987 Cod. civ., come pure per quelle di cui agli articoli 1996 e 2006 detto Codice, il richiedente, che non presenterà le note, esibirà il titolo ed una memoria in carta libera con-

tenente i dati necessari alla redazione delle note medesime.

« Per la separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede, basterà la sola esibizione della memoria in carta libera, con le indicazioni necessarie.

« Quando le note saranno compilate dall'Ufficio ipotecario si annoterà nel registro generale, ossia d'ordine, la consegna del titolo e della domanda se questa è necessaria, per stabilire la priorità del diritto. »

Un altro dell'onorevole Della Rocca:

« I conservatori delle ipoteche saranno obbligati di redigere le note sulla sola esibizione del titolo assegnando ad esse il numero progressivo del registro d'ordine.

« Per le iscrizioni delle ipoteche giudiziali e delle ipoteche legali, in virtù di titoli mancanti delle indicazioni prescritte nell'articolo 1987 del Codice civile, come pure per quelle di cui agli articoli 1996 e 2006 detto Codice, il richiedente che non presenterà le note, esibirà il titolo e una memoria in carta libera contenente i dati necessari alla redazione delle note medesime.

« Per la separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede basterà la sola esibizione della memoria in carta libera, con le indicazioni necessarie.

« Quando le note saranno compilate dallo ufficio ipotecario, si annoterà nel registro generale, ossia d'ordine, la consegna del titolo e della domanda, se questa è necessaria, per stabilire la priorità del diritto.

« Per tale disimpegno, i Conservatori percepiranno lire due per ogni nota in doppio, giusta la tabella annessa alla legge 13 settembre 1874, n. 2079. »

Un altro dell'onorevole Rinaldi è il seguente:

« Oltre alle tasse ipotecarie e alla carta bollata, il richiedente dovrà pagare un diritto fisso di lire 2 per ogni nota in doppio, redatta dal conservatore, e questi ne farà constare il pagamento con marche ipotecarie da applicarsi in piè della nota che si deve consegnare alla parte.

« È vietato al conservatore e ai suoi dipendenti di redigere privatamente ed in nome delle parti le due note, sotto la pena stabilita dall'articolo 2075 Codice civile. »

Infine vi è il seguente degli onorevoli Rinaldi e Della Rocca:

L'articolo 19 della legge 28 giugno 1885, numero 3196, è modificato così:

« I conservatori delle ipoteche invieranno nel mese di gennaio di ciascun anno al procuratore del Re presso il tribunale del circondario nel quale risiede l'ufficio di conservazione i duplicati delle note e le domande di riduzione, annotazione e cancellazione, presentate durante l'anno precedente, col certificato delle eseguite formalità. »

Il Governo accetta queste proposte?

Boselli, ministro delle finanze. Gli onorevoli Rinaldi e Della Rocca trattano nei loro emendamenti questioni molto importanti e, se la stagione fosse meno avanzata, io volentieri enterei nella discussione alla quale ci invitano, benchè si tratti di questioni, che non appartengono all'ordine del tutto finanziario di questo disegno di legge. Io riconosco come le loro proposte abbiano seria base, ma io li prego a non voler oggi insistere in esse, anche perchè io non potrei manifestare un'opinione decisiva senza prima concertarmi col mio collega il ministro di grazia e giustizia.

Ma prometto tanto all'onorevole Rinaldi quanto all'onorevole Della Rocca d'avviare immediatamente degli studi d'accordo col ministro guardasigilli per preparare un disegno di legge il quale possa disciplinare la materia della compilazione delle note che ha carattere spiccatamente giuridico, in relazione agli effetti finanziari e a tutte le sue conseguenze e i suoi rapporti col diritto civile, tanto più che in quell'occasione si potranno introdurre nel nostro sistema ipotecario altri miglioramenti suggeriti dal progresso della scienza giuridica e che non entrano nel campo della presente discussione.

Frola, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Frola, relatore. Quanto agli emendamenti proposti dagli onorevoli Rinaldi e Della Rocca la Commissione conviene nelle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro delle finanze, e cioè che le loro proposte non sono solamente d'indole finanziaria, ma sono anche d'indole giuridica.

Quanto all'emendamento dell'onorevole Michelozzi, la Commissione pregherebbe l'onorevole proponente di ritirarlo.

L'onorevole Michelozzi, il quale in sostanza approvò il concetto che guidò il Governo nel presentare questa legge, fece alcune speciali osservazioni; frutto della sua esperienza;

però in questa materia vorrà convenire con me che questo disegno di legge, specialmente per la parte finanziaria forma un sol tutto, che non vuol essere in alcuna parte disgiunto.

Comprendo le ragioni dell'emendamento Michelozzi, col quale si propone che la domanda sia fatta con bollo di centesimi 60 invece che di 1.20. Ma quando egli si sarà persuaso che questo piccolo aumento è connesso con altre disposizioni finanziarie della legge, son certo che non insisterà.

Con questo in sostanza si cerca di trovare un compenso, almeno parziale, agli emolumenti, che sono stati aboliti. Se l'onorevole Michelozzi e la Camera vorranno seguirmi in questa dimostrazione brevissima, son persuaso che quanto ho detto troverà il loro appoggio. I certificati negativi oggi si scrivono in carta da bollo di 1.20 e danno luogo all'emolumento di 1 lira, se generali; di 1.50, se speciali. Quell'emolumento si ripete tante volte quanti sono gli interessati, che non siano padre e figlio, o fratello e sorella aventi la stessa paternità.

Col presente disegno di legge rimane fermo per il certificato negativo l'uso della carta da bollo di 1.20 e quindi la spesa di bollo di 1.20 surroga in parte questo emolumento, che è stato abolito.

I certificati affermativi vengono oggi scritti su carta di 2.40 per il primo foglio, e di 1.20 per i fogli interni. È dovuto per lo stesso certificato l'emolumento di lire 0.60 per ogni formalità inclusa se si tratta di certificati generali e di lire 0.75 se si tratta di certificati speciali, emolumento che si moltiplica pel numero delle persone. Inoltre è dovuto il diritto di centesimi 25 per ogni facciata scritta, a termini del progetto. I certificati positivi andranno scritti per il primo foglio su carta da 2.40 e per gli intercalari su carta da 2.40 anzi che da 1.20. Il maggior bollo per gli intercalari compensa adunque il diritto di scrittura e gli emolumenti per formalità riportate negli intercalari medesimi. Analogo compenso poi offre il bollo di lire 1.20 della domanda pel diritto di scrittura e il diritto delle formalità trascritte nel primo foglio del certificato positivo, che, come si è detto, non subisce alcun aumento.

Non si può quindi accettare l'emendamento che viene proposto, perchè, riducendo la domanda da 1.20 a 0.60, verrebbe a mancare

appunto il compenso nei casi preaccennati e si altererebbero le previsioni finanziarie e l'armonia dell'intero progetto.

Di fronte a queste considerazioni, trattandosi di cosa che si connette in modo sostanziale col procedimento, che è stato seguito nel disegno di legge, sono persuaso che l'onorevole Michelozzi non insisterà nel suo emendamento.

Presidente. Onorevole Rinaldi, consente nell'invito del ministro?

Rinaldi. Prendo atto delle dichiarazioni del ministro e lo ringrazio della promessa fatta di presentare subito un disegno di legge, che introduca miglioramenti nei servizi ipotecari; nella speranza di veder presto mantenuta questa promessa ritiro il mio emendamento.

Presidente. Onorevole Della Rocca, consente nell'invito del ministro?

Della Rocca. Consento, e prendo atto delle sue dichiarazioni.

Solamente mi permetto di fargli osservare che, se egli si propone di presentare il disegno di legge, a cui ha fatto allusione, quando avrà studiato tutte le modificazioni al sistema ipotecario credo che il rinvio sarà a molto lunga scadenza; perchè l'onorevole ministro sa benissimo che gli studi per le modificazioni al sistema ipotecario sono da lunga data iniziati e sono incessanti; di maniera che nello stato delle cose non si può prevedere che questi studi siano al più presto compiuti. Invece questa questione speciale che ha formato argomento delle nostre proposte, potrà essere risolta in breve tempo ed anzi se l'ora e la stagione soffocante non ce lo avessero impedito, avremmo potuto deciderla anche ora. Ad ogni modo spero che il progetto non sarà tardivamente presentato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Boselli, ministro delle finanze. Rinnovo all'onorevole Della Rocca le dichiarazioni testè fatte; e se io mi accorgerò che il meglio sia nemico del bene, restringerò il progetto a quella parte sola per la quale gli studi saranno maturi ed in novembre lo presenterò al Parlamento.

Della Rocca. Mi dichiaro pienamente soddisfatto.

Presidente. L'onorevole Michelozzi mantiene il suo emendamento?

Michelozzi. Gli argomenti adottati dal rela-

tore sono stati molto ingegnosi ed altrettanto cortesi, ma, veramente, per me non interamente persuasivi. Nonostante mi arrendo all'onorevole ministro, ma mi arrendo come i Senesi si arresero a Cosimo I.

Boselli, ministro delle finanze. La ringrazio.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 4 della Commissione.

(È approvato).

« Art. 5. I conservatori delle ipoteche ed i ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario sono rispettivamente retribuiti con uno stipendio od un assegno fisso nella misura determinata dall'annessa tabella, ed inoltre con gli emolumenti lasciati a loro profitto dall'articolo 1 della presente legge.

« Ai conservatori delle ipoteche che nel precedente impiego avevano uno stipendio superiore a lire 7,000, verrà pagata la differenza a titolo di assegno personale.

« Agli effetti della liquidazione della pensione e pel computo della relativa ritenuta sarà fatto calcolo del solo stipendio e dell'assegno personale anzidetto. Pei ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario, l'assegno fisso sarà cumulato con l'aggio, di cui essi continuano a fruire sul prodotto degli altri servizi e valutabile agli effetti della pensione secondo le leggi vigenti.

« Tuttavia per i titolari in carica al giorno dell'attuazione della presente legge la pensione non potrà avere per base una somma inferiore alla media dell'aggio e del quinto degli emolumenti del quinquennio anteriore al 30 giugno 1895, tenuto pur conto del Regio Decreto 10 agosto 1893, n. 492.

Tabella degli stipendi ed assegni fissi dei Conservatori delle ipoteche.

Titolari degli uffici delle ipoteche a ramo unico:

	Stipendio
Classe prima	L. 7,000
» seconda	97 » 6,000
» terza	» 5,000
» quarta	» 4,000

Titolari degli uffici riuniti di registro ed ipoteche:

	Assegno
Classe prima	L. 3,000
» seconda	32 » 2,000
» terza	» 1,500
» quarta	» 1,000

A questo articolo vennero presentati due emendamenti; uno venne proposto dall'onorevole Rinaldi, il quale però dichiara di ritirarlo, non avendo più ragione di essere dopo la votazione avvenuta sull'articolo 1.

L'altro emendamento fu proposto dall'onorevole Della Rocca, ed è concepito in questi termini:

« Ai conservatori delle ipoteche che hanno uno stipendio superiore a lire 7,000 in base all'articolo 27, legge 13 settembre 1874, n. 2070, verrà pagata la differenza a titolo di assegno personale da non oltrepassare in alcun caso le lire 10,000. »

L'onorevole ministro accetta questo emendamento dell'onorevole Della Rocca?

Boselli, ministro delle finanze. No, perchè anche questo sconvolge il sistema della legge.

Presidente. La Commissione l'accetta?

Frola, relatore. Anche la Commissione non può accettare questo emendamento, col quale si verrebbero a determinare dei criteri contrari a quelli proposti nel disegno di legge.

Presidente. L'onorevole Della Rocca ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Della Rocca. Sponderò poche parole per spiegare il mio emendamento, non già perchè io spero che il mio emendamento possa essere accolto, ma per onore della firma, perchè ho l'obbligo di far intendere che con la mia proposta non era sconvolta la base della legge. Io invece mi sono studiato di conformarla con la legge vigente coordinandola con la legge ora in discussione.

Questo disegno di legge che noi studiamo produce un effetto retroattivo a danno di coloro che da anni sono conservatori delle ipoteche. Alcuni prefetti o alcuni funzionari che coprivano rilevanti uffici dello Stato credettero di migliorare la loro condizione economica con la nomina a conservatori. Ora codesta posizione va tutta in fumo con lo schema che discutiamo. Io non so di quanto se ne avvantaggeranno lo Stato ed i cittadini. Quello che mi sembra chiaro egli è che conservatori di merito e ben solventi, ed i quali possano ben corrispondere agli interessi pubblici e validamente cautelare i privati, difficilmente se ne troveranno da ora innanzi. Ma in quanto alla retroattività noi ci siamo ormai assuefatti a vedere retroagire le leggi su tutta la linea: epperò è inutile parlarne. Il Ministero tuttavia ha voluto correggere questa retroattività, che colpiva coloro, i quali già si trovavano nominati

nell'ufficio di conservatori delle ipoteche, ed ha stabilito il criterio di dare ad essi come assegno personale la differenza fra lo stipendio massimo di 7 mila lire e quello che percepivano prima di essere nominati conservatori delle ipoteche.

Si è detto poc'anzi che i conservatori delle ipoteche gavazzavano tutti in una grande abbondanza senza far nulla e senza correre nessun rischio. Io non contraddico la legge, anzi l'accetto, e la commendo come gli altri; ma certe esagerazioni veramente non mi sembrano accettabili.

Prima di tutto fra i conservatori delle ipoteche in Italia appena otto o dieci gavazzano nell'abbondanza, perchè ve ne sono parecchi che percepiscono appena le tre mila lire all'anno. In secondo luogo la responsabilità che ad essi viene dal loro ufficio non è cosa di poco momento: qualche volta ha dato luogo a condanne per centinaia di migliaia di lire per iscrizioni ipotecarie non regolari, o per la omissione di qualche formalità con la conseguente nullità della ipoteca.

Ed in questi casi il conservatore ha dovuto, non solo colla cauzione, che non bastava, ma anche, col rimanente suo patrimonio, se ne aveva, rispondere delle conseguenze di errori altrui o di leggi non sufficientemente bene interpretate. Ma, ripeto, queste sono considerazioni malinconiche di fronte a coloro, per cui il passar sopra a diritti acquisiti è la cosa più naturale del mondo. Solamente io osservo che al criterio della legge in discussione per l'indennizzo, mi pare si dovrebbe sostituire il mio che è più razionale.

La proposta del Governo si basa sul calcolo di quello che percepiva il conservatore quando, molto o poco tempo fa, ebbe la nomina al suo ufficio. Ci sono di quelli che furono nominati anche 20 anni fa, altri 10, altri 5 anni fa. Tutto questo creerebbe una sperequazione grave e darebbe luogo ad inconvenienti non piccoli. Io, invece, propongo come base del futuro assegno personale la posizione attuale alla quale si giunse rinunciando spesso volte a promettente e luminosa carriera, in corrispondenza a quanto fu disposto dall'articolo 8 della legge del 1874. Secondo quell'articolo, il conservatore attuale che vuol liquidare la pensione può liquidarla sulla base degli aggi e del quinto dell'emolumento che percepisce. Ora io dico: sostituite questo

critério che è nella legge del 1874, non abolita per questa parte, al vostro d'ora che è incerto ed ingiusto. E perchè non si creda che io voglia far avere a questi conservatori delle centinaia di migliaia di lire, ho segnato un limite a questi assegni, disponendo che non debbano oltrepassare le 10,000 lire.

Tutto questo mi sembra equo. Ma dispiacevolmente non è sembrato così al ministro ed alla Commissione; nè io sono in grado di lottare con loro, poichè soccomberei di certo. Perciò, se il ministro e la Commissione persistono nella loro proposta, io non potrei fare altro che rassegnarmi. Ma insisto nella convinzione che la mia proposta è più equa di quella da loro espressa nel disegno di legge.

Presidente. Onorevole ministro...

Boselli, ministro delle finanze. Un momento fa mi pare di aver posto nettamente la questione rispetto alla sorte dei conservatori, e di averne difese, nei giusti limiti, le ragioni.

Ma se volessimo aver troppo riguardo alle condizioni favorevoli in cui oggi si trovano e dare effetto a questa legge solamente per l'avvenire vacillerebbe quello ch'è di essa il principale intento, lo scopo immediato.

Della Rocca. Ma io metto un limite di 10,000 lire.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzati Ippolito.

Luzzati Ippolito. Intendevo parlare sull'articolo 4. Ma ormai siamo al 5.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Curioni.

Curioni. Prego la Camera e il Governo di vedere se la dizione di questo articolo non possa dar luogo a un grave equivoco. Si è inteso o no di abolire quella partecipazione, che i conservatori, secondo la legge del 1874, avevano sulla tassa, ossia l'aggio?

Boselli, ministro delle finanze. Certamente!

Curioni. Ma allora bisogna dirlo chiaramente. E dico questo anche per dimostrare all'onorevole Imbriani che non ho soverchia tenerezza per i conservatori.

Presidente. Si attenga all'argomento, onorevole Curioni.

Curioni. Ho fatto questa osservazione, non avendo prima chiesto di parlare per fatto personale. Propongo quindi che alla fine della prima parte dell'articolo 5 si dica: « Le disposizioni dell'articolo 25 della legge 13 settembre 1874, n. 2079, sono soppresse. »

Boselli, ministro delle finanze. Accetto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Saporito.

Saporito, relatore. Io credo di dover proporre qualche cosa di molto più utile per i conservatori, di quello che fu proposto dall'onorevole Della Rocca. Nell'articolo 5 si stabilisce il modo di liquidare le pensioni di questi impiegati dello Stato, e si dice:

« Agli effetti della liquidazione della pensione e pel computo della relativa ritenuta sarà fatto calcolo del solo stipendio e dello assegno personale anzidetto, ecc. »

E nel comma successivo si dice:

« Tuttavia per i titolari in carica al giorno dell'attuazione della presente legge la pensione non potrà avere per base una somma inferiore alla media dell'aggio e del quinto degli emolumenti del quinquennio anteriore al 30 giugno 1895, tenuto pur conto del Regio Decreto 10 agosto 1893, n. 492. »

Ora, questo inciso ultimo « tenuto pur conto del Regio Decreto del 10 agosto 1893, n. 492 » non fa che distruggere la disposizione transitoria: perchè il Decreto, di cui si parla in questo articolo, è quello che regola la assimilazione degli impiegati retribuiti ad aggio ed altri proventi agli impiegati di ruolo della amministrazione centrale, e contiene una tabella, nella quale lo stipendio corrispondente più alto arriva a 7,000 lire, e poi gli altri stipendi discendono a 6,000, a 5,000 e via dicendo.

Ora ci sono dei conservatori che servivano nelle amministrazioni centrali dello Stato e godevano lo stipendio di otto o nove mila lire: questi, in base al presente disegno di legge, verrebbero a liquidar la pensione sopra uno stipendio inferiore di quello che effettivamente godevano.

Questo risultato costituirebbe una vera ingiustizia e quindi propongo che, invece di dire: « tenuto conto del Regio Decreto 10 agosto 1893 » si dica: « non tenuto conto del Regio Decreto 10 agosto 1893. »

Boselli, ministro delle finanze. Accetto.

Frola, relatore. Accetto.

Presidente. Dunque l'onorevole Curioni propone che, alla fine della prima parte dell'articolo 5, si faccia la seguente aggiunta: « La disposizione dell'articolo 25 della legge 13 settembre 1874, n. 2079, è soppressa. »

L'onorevole Saporito propone che, alla fine dell'ultimo comma, invece di dire: « tenuto pur conto del Regio Decreto 10 agosto 1893, »

n. 492, » si dica: « non tenuto conto del Regio Decreto 10 agosto 1893, n. 492. »

Metto a partito l'articolo 5 con questi due emendamenti, accettati dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato).

Il seguito di questa discussione è rimandato alla seduta pomeridiana di domani.

Risultamento di votazioni.

Presidente. Dichiaro chiuse le votazioni, e prego gli onorevoli segretari di numerare i voti.

(I segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultamento della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Maggiori assegnazioni per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio 1893-94:

Presenti e votanti . . .	237
Maggioranza	119
Voti favorevoli . . .	183
Voti contrari	54

(La Camera approva).

Eccedenze d'impegni su alcuni capitoli del bilancio del Fondo pel culto e del Fondo di beneficenza e religione per la città di Roma, per l'esercizio finanziario 1893-94:

Presenti e votanti . . .	236
Maggioranza	119
Voti favorevoli . . .	183
Voti contrari	53

(La Camera approva).

Modificazioni alla legge 23 luglio 1894 sulle sovrimposte comunali e provinciali.

Presenti e votanti . . .	234
Maggioranza	118
Voti favorevoli . . .	184
Voti contrari	50

(La Camera approva).

Maggiori assegnazioni per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto con-

suntivo del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1893-94.

Presenti e votanti . . .	235
Maggioranza	118
Voti favorevoli . . .	181
Voti contrari	54

(La Camera approva).

Eccedenza d'impegni di lire 1,710.74 sul capitolo 8 dello stato di previsione della spesa del Fondo culto per l'esercizio finanziario 1893-94.

Presenti e votanti . . .	235
Maggioranza	118
Voti favorevoli . . .	184
Voti contrari	51

(La Camera approva).

Maggiori assegnazioni per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio 1893-94.

Presenti e votanti . . .	234
Maggioranza	113
Voti favorevoli . . .	182
Voti contrari	52

(La Camera approva).

Presentazione di relazioni.

Presidente. La Giunta delle elezioni ha presentato le relazioni sulle elezioni contestate del Collegio di Budrio e di Urbino.

Queste relazioni saranno stampate e distribuite, ed iscritte, la prima nell'ordine del giorno di martedì, la seconda nell'ordine del giorno di mercoledì.

Interrogazioni.

Presidente. Prego gli onorevoli segretari di dar lettura delle domande d'interrogazione pervenute oggi alla Presidenza.

Di Sant'Onofrio, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare gli onorevoli ministri degli esteri e della guerra, sulle entrate speciali d'Africa. La previsione delle entrate speciali d'Africa, che fu di lire 1,498,700 nel bilancio speciale della colonia Eritrea per l'esercizio 1895-96, allegato al bilancio degli esteri del 10 dicembre 1894 già ritirato, a quanto potrà ammontare nel

nuovo bilancio speciale, che il ministro si è riservato di presentare? Nel nuovo bilancio speciale saranno comprese le entrate delle regioni ultimamente occupate? Quali entrate si possono prevedere nell'esercizio 1895-96 per ciascuna di queste regioni al di là del Mareb, per l'Oculé-Cusai e per il territorio tra il Gasc e l'Atbara?

« Arturo Galletti. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra sull'armamento delle nostre truppe in Africa: se, oltre allo squadrone di cavalleria indigena armato già di moschetti di ultimo modello, creda armare di fucile o moschetto di ultimo modello le truppe italiane ed indigene regolari, lasciando i moschetti Wetterli alle truppe indigene ausiliarie; se creda aumentare in Africa il materiale da montagna per le batterie mobili e di difesa; quale sia e quale creda che dovrebbe essere in Africa la dotazione di munizionamento delle armi portatili e delle bocche da fuoco.

« Sulla forza numerica delle nostre truppe in Africa: se creda comunicare le tabelle di formazione e l'ultima situazione numerica delle nostre truppe in Africa italiane, indigene regolari, di milizia mobile ed indigene ausiliarie; se creda che i battaglioni di fanteria italiana debbano essere rinforzati ed aumentati, che si debbano formare batterie da montagna italiane, ecc. ecc., che i battaglioni indigeni regolari debbano essere aumentati, e che si debba provvedere ai quadri per i possibili aumenti delle truppe di milizia mobile ed alla direzione superiore delle sempre crescenti truppe ausiliarie.

« Arturo Galletti. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia per conoscere se vi siano ricorsi contro l'ex sindaco di Apice, dottor Stanislao Perriello, ed in quale senso.

« Rummo. »

« Il sottoscritto chiede interrogare l'onorevole ministro per le poste ed i telegrafi intorno al passaggio della massima parte delle azioni della Società romana dei telefoni ad una Società straniera. Dimanda nell'istesso tempo quali provvedimenti intenda adottare il ministro perchè, nella eventualità, tutt'altro che improbabile, che lo scarso residuo

capitale tuttora in possesso italiano venga ad essere assorbito dalla detta Società straniera, sia garantito il servizio gelosissimo delle comunicazioni telefoniche e sia sempre affidato a personale italiano.

« Santini. »

Deliberazioni sull'ordine del giorno.

Sola. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sola.

Sola. Onorevole presidente, dopo queste altre interrogazioni sull'Africa, sono maggiormente spinto a rammentare ciò, che Ella mi dichiarò in principio di seduta, che, cioè, si sarebbe ora stabilito qual posto avrebbero preso nella discussione del bilancio degli affari esteri le interrogazioni riguardanti l'Africa.

Presidente. Permetta, onorevole Sola, che il presidente ponga la questione.

Gli onorevoli colleghi ricorderanno che l'onorevole ministro degli affari esteri, chiamato ieri a rispondere ad alcune interrogazioni riguardanti la nostra colonia d'Africa, dichiarò che si riservava di rispondere quando si sarebbe discusso il bilancio degli affari esteri; e ricorderanno anche come la Camera abbia deliberato che il bilancio degli affari esteri debba venire immediatamente dopo il bilancio del Ministero della pubblica istruzione, nelle sedute antimeridiane.

Ora la questione, che l'onorevole Sola presenta alla Camera è questa: poichè, secondo il regolamento, le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni debbono essere trattate a parte da ogni altro argomento, la risposta a queste interrogazioni dovrà precedere ovvero seguire la discussione generale del bilancio degli esteri? Oppure, come fu accennato da altri, le interrogazioni dovranno essere svolte quando si tratterà di discutere quel capitolo del bilancio degli esteri, che riguarda appunto la Colonia Eritrea?

Questa è la questione, che l'onorevole Sola intende proporre alla Camera.

Sola. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Sola. Io osservo soltanto alla Camera che la disposizione dell'articolo 108 *quater* del regolamento, è chiara e precisa: essa dice: « Lo svolgimento delle interrogazioni, delle inter-

pellanze e delle mozioni deve essere fatto a parte da ogni altra discussione. »

Ora, poichè io di una sola cosa mi preoccupo, e cioè del diritto di coloro, che si sono iscritti a parlare nella discussione del bilancio degli esteri, e che hanno ragione di pretendere che altri non iscritto prima di loro non abbia facoltà di trattare con precedenza le questioni riguardantil'andamento generale della politica estera, perciò domando che, qualunque interpretazione voglia darsi a questo articolo del regolamento, questo loro diritto sia rispettato.

Mi pare che gli onorevoli colleghi che intendono di trattare della politica africana e hanno presentato a questo fine delle interrogazioni, potrebbero riservarsi di parlare in occasione del capitolo sulle spese d'Africa.

Cirmeni. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Cirmeni. Onorevole presidente, a me pare che le interrogazioni debbano, se non altro per nesso logico, precedere la discussione del bilancio.

Con le interrogazioni si chiedono semplicemente alcune notizie di fatto: dalle risposte che il ministro darà si potrà ritrarre argomento per la discussione generale. Ma se, invece, si vuol fare prima la discussione generale e poi passare alle interrogazioni, queste diverranno assolutamente inutili. Perciò chiedo che, come si è fatto altre volte, le interrogazioni abbiano la precedenza sulla discussione del bilancio.

Imbriani. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Imbriani. Poichè le mie parole d'oggi in principio di seduta tendevano unicamente a stabilire l'interpretazione dell'articolo 108 *quater* del regolamento, così mi associo alla proposta del deputato Cirmeni, che è conforme alla proposta mia.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Galletti.

Galletti. Faccio osservare che le interrogazioni da me presentate, relative all'Africa, sono rivolte in parte al ministro della guerra; ma non ho difficoltà che siano svolte prima del bilancio degli esteri.

Il ministro della guerra mi potrà rispondere in tale occasione.

Intanto prego la Camera di scusarmi se le mie interrogazioni condensate furono trovate lunghe in ora così tarda. Veramente

potevano limitarsi alle due o tre parole riasuntive, che posi in principio. Ma ho creduto meglio precisare per ottenere precise dichiarazioni dai ministri nell'interesse comune e secondo buoni esempi di altri Parlamenti.

Niccolini. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Niccolini. Desidererei avere dall'onorevole presidente uno schiarimento.

Fino da ieri sono state cancellate dall'ordine del giorno tutte le interrogazioni relative all'Africa...

Presidente. Permetta; non sono state cancellate, ma sono rimaste sospese, poichè si convenne che sarebbero state iscritte nell'ordine del giorno delle sedute antimeridiane, in occasione della discussione del bilancio degli esteri, secondo quello che la Camera avrebbe deciso.

Di Rudini. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Di Rudini. Queste questioni non sono nuove. Tutte le volte che si rimandarono ai bilanci le interrogazioni e le interpellanze, sono sorti inconvenienti.

Ora poichè in passato avveniva sovente che i ministri rimandassero le interrogazioni e le interpellanze alla discussione dei bilanci, egli è per ovviare a questi inconvenienti che il regolamento ha stabilito in modo chiaro e preciso che le interrogazioni e le interpellanze non possono rimandarsi ai bilanci, ma debbono esser trattate a parte.

Comprendo l'interesse dei deputati di parlare piuttosto prima che dopo; ma io, che ho un infelice passione pel regolamento della Camera, perchè credo che le questioni di procedura hanno una grande importanza per un Parlamento, dico soltanto: signori miei, rispettate il regolamento; voi dovete prima di tutto rispettare il regolamento.

Se il ministro accetta le interrogazioni e le interpellanze, verranno alla loro volta; se non le accetta...

Presidente. Onorevole Di Rudini, il ministro ha dichiarato di accettarle, ed ha detto che avrebbe risposto in occasione del bilancio degli esteri.

Di Rudini. In ogni modo la Camera deve rispettare il suo regolamento.

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Crispi, presidente del Consiglio. Duolmi, che

sia assente il mio collega degli esteri, ma al punto in cui sono le cose, bisogna praticamente trattarle.

Il ministro degli esteri ha accettato le interrogazioni, ed ha fissato, per lo svolgimento delle medesime, il giorno in cui si discuterà il bilancio del suo Ministero.

Ora ci siamo. Gioverebbe tornare indietro?

Io credo che no. Soltanto mi parrebbe utile, e per l'ordine della discussione e pel rispetto verso gli interroganti, di usare il metodo seguente.

Gli interroganti andranno innanzi a tutti nel turno di parola; il ministro però, per non dover rispondere due volte sullo stesso argomento, risponderà a tutti, dopochè hanno parlato gli oratori iscritti nella discussione generale.

In questo modo gli interroganti saranno soddisfatti e la Camera avrà il vantaggio che la discussione sulle cose d'Africa procederà regolarmente senza imbarazzi e senza ripetizioni, con quell'ordine che merita questo importante argomento.

Proporrei dunque, che vadano innanzi le interrogazioni, poi vengano gli iscritti nella discussione generale, e da ultimo il ministro, che risponderà a tutti.

Presidente. Onorevole presidente del Consiglio, debbo avvertirla che si tratta di interrogazioni, e quindi il ministro deve parlare prima degli interroganti.

Crispi, presidente del Consiglio. Siamo d'accordo; ma la Camera sa purtroppo, che gl'interroganti, dopo che il ministro avrà risposto, parleranno. Ora io credo che gl'interroganti sarebbero contenti di precedere gli iscritti nella discussione generale, e che il ministro, dopo che tutti avranno parlato, risponderà e darà quelle spiegazioni, che saranno richieste dai singoli deputati.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Martini.

Martini. A me pare che, seguendo il sistema proposto dal presidente del Consiglio, si viene veramente a violare quel diritto degli iscritti, che sta tanto a cuore all'onorevole Sola; perchè è manifesto che, se gli interroganti debbono contrariamente alle disposizioni regolamentari parlare prima, e il ministro poi deve rispondere su questo argomento gravissimo...

Crispi, presidente del Consiglio. Era una tran-

sazione che io proponeva. Se non l'accetta, poco importa.

Martini. Onorevole Crispi, anche io ho un'interrogazione; ma, poichè sento che si vogliono sapere tante cose, vi rinunzio, e non ne voglio sapere più nessuna. (*ilarità*).

Non parlo dunque per conto mio; faccio una questione regolamentare.

Crispi, presidente del Consiglio. Nessuno nega quel che Ella dice!

Martini. Io dico che non si potrà impedire che gl'interroganti parlino per più di cinque minuti; ed allora essi avranno in sostanza una iscrizione privilegiata nella discussione generale del bilancio.

Io credo che il miglior sistema sarebbe questo. Il ministro risponda tassativamente alle domande, le quali vertono su semplici fatti, e spieghi qual sia lo stato delle cose. Gl'interroganti prenderanno atto delle dichiarazioni del ministro: parleranno per quei cinque minuti loro concessi dal regolamento, e, se questi non basteranno, svolgeranno poi le loro idee quando loro spetterà di parlare nella discussione generale. Questa mi pare la via migliore. (*Approvazioni*).

Imbriani. Così sta bene.

Crispi, presidente del Consiglio. Credevo di aver fatto una proposta favorevole agli interroganti. Poichè non l'accettano, parleranno in ultimo.

Imbriani. No: se sono iscritti, parleranno secondo l'ordine dell'iscrizione.

Sola. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sola.

Sola. Parmi che sarebbe opportuno interrogare la Camera intorno alla procedura, che intenda seguire, salvo sempre il diritto degli iscritti nella discussione generale e il disposto del Regolamento relativamente alle interrogazioni.

Imbriani. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

Imbriani. Io avrei dovuto ringraziare il presidente del Consiglio della posizione privilegiata che ci voleva fare; ma, poichè garantisce nostra è il regolamento, così rinunzio a questa posizione privilegiata e mi attengo unicamente al regolamento. Faccio plauso alle parole del deputato Martini; ricordo che tale appunto era la proposta da me fatta dianzi; e che ieri, quando facevo osservare al mini-

stro che egli doveva stabilire un giorno determinato, a seconda del regolamento, mi trovavo nella ragione; e non ho altro da dire.

Presidente. Onorevole Imbriani, il ministro ha stabilito, per rispondere a queste interrogazioni, il giorno in cui avrà luogo la discussione del bilancio degli esteri.

Imbriani. Questo non è un giorno determinato.

Presidente. Interrogherò dunque la Camera se intenda che le interrogazioni debbano precedere o seguire la discussione del bilancio degli esteri, rimanendo inteso che dovranno esser trattate separatamente dalla discussione stessa.

Di Rudini. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Rudini.

Di Rudini. Comprenderà l'onorevole presidente del Consiglio che questa non è una questione politica. Io ci insisto un poco per amore di tecnicismo. Io dico francamente, le interrogazioni si fanno o non si fanno. Se le volete fare, ci sono i mezzi ordinari; altrimenti ci si rinuncia; e da questo dilemma non si esce perchè il regolamento così prescrive, e dobbiamo rispettare il regolamento. Ma forse in via di transazione, benchè non credo che sia una transazione conforme perfettamente al regolamento, seguendo in questo l'esempio dato dal presidente del Consiglio, credo che una soluzione potrebbe essere questa: che gli interroganti si inscrivano e parlino in sede di bilancio. (*Interruzioni*).

Cirmeni. Allora è inutile! Che transazione è questa? (*Rumori*).

Presidente. Facciano silenzio.

Ai termini del regolamento il ministro aveva il diritto di dichiarare in qual giorno intendesse rispondere alle interrogazioni.

L'onorevole ministro degli esteri ha dichiarato che avrebbe risposto nel giorno stesso in cui si sarebbe discusso il suo bilancio.

Ora parmi che la miglior soluzione sia questa: che, prima che incominci la discussione sul bilancio degli affari esteri, il ministro risponda alle interrogazioni.

Molte voci. Sì, sì; così sta bene!

Presidente. Dunque metto a partito questa risoluzione; che, cioè, il Governo risponda alle interrogazioni relative all'Africa prima che cominci la discussione del bilancio degli affari esteri.

(*È approvata*).

La seduta termina alle 20,50.

Ordine del giorno per le tornate di domani.

Seduta antimeridiana.

Discussione dei disegni di legge:

1. Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 1,578,320 su alcuni capitoli e di eguale diminuzione sullo stanziamento del capitolo n. 85 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1894-95 (20).

2. Convalidazione di decreti reali autorizzanti prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1894-95 (30).

3. Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1894, n. 437 relativo ai funerali del generale Giacomo Durando (110).

4. Conversione in legge del Regio decreto 18 gennaio 1895, n. 20 relativo ai funerali del comm. Gennaro Celli, procuratore generale presso la Corte di appello di Milano (111).

5. Seguito della discussione sul disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1895-96. (36)

6. Svolgimento di interrogazioni dei deputati Imbriani, Niccolini, Bracci, Martini e Galletti, relative alla questione africana.

Discussione dei disegni di legge:

7. Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1895-96. (35)

8. Sul matrimonio degli ufficiali del R. Esercito (58). (*Urgenza*).

9. Sull'ammissione al volontariato di un anno (93).

Seduta pomeridiana.

1. Interrogazioni.

2. Elezione contestata del deputato Capuzzi nel collegio di Bitonto.

3. Svolgimento di una proposta di legge del deputato Badini Confalonieri.

4. Seguito della discussione sul disegno di legge: Provvedimenti di finanza e di tesoro (44).

Discussione dei disegni di legge:

5. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1895-96 (37).

6. Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1895-96 (33).

7. Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1894 relativo al personale degli uffici finanziari (46).

8. Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1895-96 (41).

9. Trattato di commercio e navigazione concluso fra l'Italia e il Giappone (66).

10. Termine all'esercizio delle azioni di rivendicazione e di svincolo dei beni costituenti la dotazione di benefici e cappellanie di patronato laicale, soppressi colle leggi anteriori a quella del 15 agosto 1867, n. 3848 (69).

11. Proventi delle cancellerie e spese giudiziarie (71).

12. Convalidazione del Regio Decreto 9 dicembre 1894, n. 531, sulla importazione temporanea dei grani e degli zuccheri. (47).

13. Conversione in legge del Regio Decreto 27 dicembre 1894, n. 570, che proroga i termini per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue. (70)

14. Contingente della leva di mare sui nati nel 1875 (98).

15. Approvazione di spese straordinarie per la ricostruzione di ponti sopra strade nazionali e per la bonificazione del padule dell'Albarese (77).

16. Provvedimenti relativi al personale del Real Corpo del Genio civile (75).

17. Facoltà al Governo di autorizzare la creazione di Istituti e Società regionali esercenti il credito fondiario (63) (*Urgenza*).

18. Modificazioni alla legge doganale (92).

19. Modificazioni all'ordinamento del corpo delle guardie di finanza (48).

20. Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1894-95 (19).

21. Modificazioni ai servizi postali e commerciali marittimi (101).

22. Modificazioni alla legge 3 dicembre 1878 sul riordinamento del personale della Regia marina (106).

23. Aggregazione del comune di Poggio Moiano al mandamento di Orvinio (104).

24. Provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto nelle provincie di Reggio Calabria, Catanzaro, Messina e Firenze (83).

25. Approvazione di contratti portanti rinunzia a servitù attiva immobiliare e vendita di beni demaniali (50).

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore dell'ufficio di revisione.
